DECLARATORIA SULLA TESI DI DOTTORATO

La sottoscritta

COGNOME	Corradi
NOME	Lucia
Matricola di iscrizione al dottorato	1369867

Titolo della Tesi:

L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali:

controllo esclusivo e controllo congiunto

Dottorato di ricerca in	Diritto dell'Impresa
Ciclo	XXIV
Tutor del dottorando	Chiar.mo Prof. Luigi A. Bianchi
Anno di discussione	2013

DICHIARA

sotto la sua responsabilità di essere a conoscenza:

1) che, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia, e che nel caso ricorressero dette ipotesi, decade fin dall'inizio e senza necessità di nessuna formalità dai benefici previsti dalla presente declaratoria e da quella sull'embargo;

2) che l'Università ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Decreto Ministeriale 30 aprile 1999 prot. n. 224/1999, di curare il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze, dove sarà consentita la consultabilità, fatto salvo l'eventuale embargo legato alla necessità di tutelare i diritti di enti esterni terzi e di sfruttamento industriale/commerciale dei contenuti della tesi;

3) che il Servizio Biblioteca Bocconi archivierà la tesi nel proprio Archivio istituzionale ad Accesso Aperto e che consentirà unicamente la consultabilità on-line del testo completo (fatto salvo l'eventuale embargo);

4) che per l'archiviazione presso la Biblioteca Bocconi, l'Università richiede

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

che la tesi sia consegnata dal dottorando alla Società NORMADEC (operante in nome e per conto dell'Università) tramite procedura on-line con contenuto non modificabile e che la Società Normadec indicherà in ogni piè di pagina le seguenti informazioni:

- tesi di dottorato

  L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto

- di *Corradi Lucia*

- discussa presso l'Università commerciale Luigi Bocconi – Milano nell'anno 2013;

- La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche). Sono comunque fatti salvi i diritti dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte;

5) che la copia della tesi depositata presso la NORMADEC tramite procedura on-line è del tutto identica a quelle consegnate/inviate ai Commissari e a qualsiasi altra copia depositata negli Uffici dell'Ateneo in forma cartacea o digitale e che di conseguenza va esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ateneo stesso per quanto riguarda eventuali errori, imprecisioni o omissioni nei contenuti della tesi;

6) che il contenuto e l'organizzazione della tesi è opera originale realizzata dal sottoscritto e non compromette in alcun modo i diritti di terzi (legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche), ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei dati personali; che pertanto l'Università è in ogni caso esente da responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale e sarà dal sottoscritto tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi;

7) che la tesi di dottorato non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla proprietà industriale, non è stata prodotta nell'ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati con vincoli alla divulgazione dei risultati; non è oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettale o di tutela, e quindi non è soggetta a embargo.

31 gennaio 2013

COGNOME	Corradi	NOME	Lucia

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

INDICE

CAPITOLO I

IL PERIMETRO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO IAS/IFRS

1. Premesse. La coesistenza nell'ordinamento nazionale di due discipline sui conti (consolidati). Motivazioni ed obiettivi della ricerca..... 7

1.1. I principi contabili internazionali in materia di controllo ed area di consolidamento. Una disciplina in continua evoluzione.....16

2. Struttura e identificazione del "gruppo" IAS/IFRS: notazioni preliminari.....20

3. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le società che applicano i principi contabili internazionali.....29

4. Sulla possibilità che una entità, seppur *controllata*, non sia inclusa nel perimetro di consolidamento. .38

5. L'impatto dello IAS 27 sull'area di consolidamento dei maggiori gruppi italiani: dati empirici. 53

CAPITOLO **II**

IL CONTROLLO ESCLUSIVO (O SOLITARIO) IAS/IFRS

1. Introduzione. Il controllo tra forma e sostanza: l'approccio degli IAS/IFRS.....61

2. Il *power to govern* ai sensi dello IAS 27: rilevanza del controllo "potenziale", cesura tra partecipazione e controllo e confini con l'attività di direzione e coordinamento. 76

3. Il controllo ai sensi dell'Interpretazione SIC 12 per il consolidamento delle c.d. "società a destinazione

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

specifica”. 90

4. L’intervento 2011 dello IASB e l’IFRS 10: una rinnovata definizione di controllo. 97

4.1 “*Power over an investee*”..... 106

4.2. “*Exposure, or rights, to variable returns*” e “*Link between power and returns*”. Sulla possibilità che un creditore detenga il controllo. 109

4.3. La Guida dell’IFRS 10 per l’individuazione del controllo. Conferme e nuovi indizi sulla sussistenza del controllo. 115

CAPITOLO **III**

IL CONTROLLO CONGIUNTO IAS/IFRS

1. Introduzione. Il controllo congiunto nell’ordinamento italiano: sintesi di una annosa (irrisolta) questione che prende le mosse dalla legislazione speciale.....121

1.1. Controllo congiunto e consolidamento proporzionale *ex* art. 37, d.lgs. 127/1990.....135

2. Controllo esclusivo vs. controllo congiunto nei principi contabili internazionali: il rapporto tra le due forme di controllo e gli effetti sulla redazione del bilancio consolidato. 143

3. L’ambito di applicazione di IAS 31 e IFRS 11: nozioni di joint venture ed effetti contabili. 150

4. Struttura e forma del controllo congiunto nei principi contabili internazionali. 158

4.1. Partecipazione paritetica al capitale e controllo congiunto “di diritto”. 164

4.2. Gli accordi tra soci che attribuiscono il controllo congiunto. 167

4.3. Sulla rilevanza del controllo congiunto tra un socio e soggetti che non partecipano al capitale della società, oppure tra soli soggetti “esterni”. 175

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Bibliografia.....177

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

CAPITOLO I

IL PERIMETRO DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO IAS/IFRS

SOMMARIO: 1. Premesse. La coesistenza nell'ordinamento nazionale di due discipline sui conti (consolidati). Motivazioni ed obiettivi della ricerca – 1.1. I principi contabili internazionali in materia di controllo ed area di consolidamento. Una disciplina in continua evoluzione – 2. Struttura ed identificazione del "gruppo" IAS/IFRS: notazioni preliminari – 3. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le società che applicano i principi contabili internazionali – 4. Sulla possibilità che una entità, seppur *controllata*, non sia inclusa nel perimetro di consolidamento – 5. L'impatto dello IAS 27 sull'area di consolidamento dei maggiori gruppi italiani: dati empirici.

1. Premesse. La coesistenza nell'ordinamento nazionale di due discipline sui conti (consolidati). Motivazioni ed obiettivi della ricerca.

Una ricerca in materia di area di consolidamento – ossia di quelle regole che, determinandone perimetro e contenuto, presiedono alla redazione del bilancio consolidato – impone oggi al giurista (o aspirante tale) uno sforzo doppio, atteso che l'ordinamento nazionale conosce due distinte discipline dedicate ai conti consolidati.

Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 28, le società italiane si sono infatti spaccate in due categorie: da un lato, quelle che aderiscono, per

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

imposizione da parte del legislatore o volontariamente, al sistema dei principi contabili internazionali IAS/IFRS; dall'altro, quelle che ancora applicano la disciplina dettata dal codice civile e dal d.lgs. 127/1991 ([1]).

([1]) L'introduzione degli IAS/IFRS nell'ambito dell'Unione Europea trova la sua fonte nel Regolamento (CE) n. 1606/2002, c.d. "Regolamento IAS". Questo regolamento, di immediata applicazione negli Stati membri, obbliga le società quotate presenti sul territorio UE alla redazione dei bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali adottati dalla Unione a partire dal 1° gennaio 2005. Gli IAS e gli IFRS sono elaborati da un ente avente natura privatistica – l'*International Accounting Standard Board* (IASB)– e vengono recepiti dall'ordinamento comunitario attraverso una procedura di omologazione. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento IAS, l'omologazione dei principi contabili internazionali spetta alla Commissione, la quale è affiancata, per questa procedura c.d. di *endorsement*, da due organi istituiti *ad hoc*: l'*Accounting RegulatoryCommittee* (ARC) e l'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG).
Il primo *endorsement* si è concluso con l'emanazione del Regolamento (CE) 1725/2003 con il quale sono stati recepiti nell'ordinamento comunitario tutti i principi IAS/IFRS all'epoca esistenti (con l'eccezione di alcuni paragrafi dello IAS 39). Successive modificazioni del Regolamento (CE) 1725/2003 hanno permesso e permetteranno ai principi di nuova emissione e alle versioni aggiornate di essere adottati.
L'art. 5 del "Regolamento IAS" ha, poi, attribuito ai Paesi membri la facoltà di decidere se estendere o meno l'applicazione degli IAS/IFRS anche ai bilanci d'esercizio delle società quotate e ai bilanci – consolidati e/o individuali – di tutte le altre società.
In Italia, con la legge comunitaria 306/2003 e, soprattutto, con il successivo d.lgs. 58/2005, è stato previsto l'obbligo, per le società quotate, le società emittenti strumenti finanziari diffusi, le banche e gli enti finanziari vigilati, di redigere secondo i principi IAS/IFRS i conti consolidati e quelli d'esercizio; per le imprese assicurative, invece, il legislatore

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Sì che non si dovrebbe più parlare di "area di consolidamento", bensì di "aree". E non vi è più una sola nozione di controllo rilevante ai fini della redazione del bilancio consolidato, ve ne sono due.

Due discipline che si muovono su binari paralleli ed impongono all'interprete di monitorare in che misura (e in che ambiti) esse si allontanino oppure convergano.

Sebbene i principi contabili internazionali abbiano fatto ingresso nel nostro ordinamento ormai da qualche

---

ha previsto l'adozione dei principi contabili internazionali solo per il bilancio consolidato (tuttavia, se un'assicurazione è quotata e non fa parte di un gruppo rappresentato in un bilancio consolidato, essa è tenuta ad applicare gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio d'esercizio). Infine, ad ogni altra società – ad eccezione di quelle che possono optare per il bilancio in forma abbreviata *ex* art. 2435-*bis*, cod. civ. – è stata lasciata l'opzione se aderire o meno ai principi internazionali. In sintesi, quindi, i bilanci di (quasi) tutte le società italiane potrebbero venir redatti secondo la disciplina internazionale, in parte per imposizione diretta del legislatore, in parte per apposita scelta delle società stesse. Sulla natura dei principi contabili internazionali, sul recepimento degli stessi da parte dell'Unione, nonché sull'applicazione degli IAS/IFRS alle società italiane, si vedano M. CARATOZZOLO, voce *Principi contabili internazionali (diritto commerciale e diritto tributario)*, in *Enc. giur.*, Annali, I, Milano, 2007, 909 ss.; G. STRAMPELLI, *L'introduzione dei Principi IAS-IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, in *Obbligazioni e Bilancio*, a cura di L.A. Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, Milano, 2006, p. 251 e ss; ID., *Il bilancio consolidato*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, vol. 16, t. ***, ed. II, Torino, 2011, 659 ss.. Tra i primi commentatori, per un'esposizione schematica ma esauriente in materia di applicazione dei principi contabili in Italia, ai sensi del d.lgs. 38/2005, P. MORETTI, *Coordinamento tra principi IAS e disciplina civilistica*, in *Corr. trib.*, 2005, 998 ss..

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

anno, l'area di consolidamento IAS/IFRS, a quanto consta, è stata oggetto di rarissimi studi da parte dei giuscommercialisti italiani, sebbene gli interpreti abbiano, in generale, analizzato ampiamente gli effetti, sull'ordinamento contabile e non, dei principi contabili internazionali (2).

Perlopiù, fatte salve poche eccezioni (3), sembra che le nozioni di area di consolidamento e di controllo (solitario e congiunto) dei principi contabili internazionali siano state oggetto di attenzione solo da parte di pochi cultori delle materie aziendalistiche (4).

---

(2) Tra gli scritti dedicati agli IAS/IFRS si segnalano M. VENUTI, *Il principio «substance over form» nel bilancio IAS/IFRS*, in *Società*, 2008, 277-288, 427-439; AA.VV, *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007; G. STRAMPELLI, *Distribuzione ai soci e tutela dei creditori. L'effetto degli IAS/IFRS*, Torino, 2009; ID., *L'introduzione dei Principi IAS/IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, cit., 321-380.

(3) L.A. BIANCHI, *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili internazionali in materia di bilancio consolidato*, in *Riv. Soc.*, 2011, 253-280; G. D'ABRUZZO – E. PUCCI, *Le partecipazioni in società controllate nei nuovi principi contabili internazionali*, in *Boll. Trib.*, 2005, 821-827.

(4) M. BINI, *La nuova disciplina del controllo nei principi contabili internazionali*, in *Società*, 2011, 1067-1073; S. GARDINI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali ed internazionali*, Milano, 2010; AA.VV., *Bilancio consolidato. Tecniche di redazione e di analisi secondo i nuovi principi internazionali*, a cura di A. Prencipe – P. Tettamanzi, Milano, 2009; P. PISONI – P.P. BIANCONE – D. BUSSO – M. CISI, *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, Milano, 2007; AA.VV., *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio consolidato*, a cura di P. Andrei, Torino, 2006; F. DEZZANI, *"Bilancio separatato", "bilancio individuale" e "bilancio consolidato" secondo i "principi ias"*, in *Impresa c.i.*, 2005, 1119-1124; A.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

E ciò nonostante si tratti di temi delicati, sì da poter avere un'influenza anche decisiva sulle scelte strategiche dei gruppi italiani ([5]).

Peraltro, ai nuovi principi per la definizione dell'area di consolidamento non può neppure essere dato rilievo solo contabile, considerato che, al contrario, l'applicazione degli stessi si intreccia con quella di altri delicati istituti del diritto societario.

Si pensi, ad esempio, all'attività di direzione e coordinamento, regolata dagli artt. 2497 ss. cod. civ..

Il primo punto di contatto tra le due discipline può essere individuato nell'art. 2497-*sexies*, cod. civ., a norma del quale il consolidamento di una società nel bilancio della capogruppo integra un'ipotesi di presunzione (relativa) di soggezione a direzione e coordinamento.

Ma vi è anche un ulteriore e specifico elemento di contatto tra la disciplina del bilancio consolidato ai sensi degli IAS/IFRS e quella dell'attività di direzione e coordinamento, contatto frutto di un certo orientamento sviluppatosi tra i commentatori di matrice

---

PRENCIPE – P. TETTAMANZI, *IAS/IFRS e principi nazionali a confronto: il trattamento delle partecipazioni ai fini del bilancio consolidato*, in *Riv. dott. comm.*, 2005, 833-862; A. PROVASOLI, *L'area di consolidamento nella redazione dei bilanci di gruppo. La prospettiva di regolamentazione comunitaria*, in *Riv. dott. comm.*, 2003, 937-993.

([5]) D'altra parte, come è stato efficacemente rilevato, spesso l'attenzione dei commentatori è inversamente proporzionale all'impatto che le riforme possono avere sulla prassi (R. SACCHI, *Principi contabili internazionali e finalità dell'informazione finanziaria*, in *Corr. giur.*, 2007, 597).

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

aziendalistica. È stata infatti avanzata la tesi secondo la quale la sussistenza del controllo esclusivo ai sensi dei principi contabili internazionali collimerebbe proprio con l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento (6).

Merita evidenziarsi subito che la tesi *de qua* è già stata ampiamente contestata in letteratura (7), nonché completamente disattesa dagli operatori nella prassi.

Tuttavia, poiché si tratta di una tesi il cui fondamento starebbe nel c.d. principio di prevalenza della sostanza sulla forma – principio baluardo di tutta la disciplina dei principi contabili internazionali – essa appare quantomeno suggestiva e sollecita nell'interprete

---

(6) In tal senso C. SACCON, *L'area di consolidamento*, in AA.VV., *Bilancio consolidato. Novità dei principi contabili nazionali ed internazionali*, a cura di L. Rinaldi, Milano, 2008, 67; S. AZZALI, *Concentrazioni aziendali e bilancio consolidato*, in *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti contabili e profili gestionali*, a cura di P. Andrei, Torino, 2006, 85-117, 90 s., secondo il quale «la definizione dello IAS 27 appare coerente con la nozione di "direzione unitaria" da tempo proposta dalla dottrina economico aziendale italiana. Lo IAS 27 privilegia gli aspetti sostanziali che legano controllante e controllata e riconosce il gruppo aziendale nel momento in cui le differenti unità o "entità" – di fatto – rappresentano un'unica azienda».

(7) Cfr. L.A.BIANCHI, *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili internazionali in materia di bilancio consolidato*, cit., 277 s.; S. GARDINI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali ed internazionali*, Milano, 2010, 122. Nello stesso senso anche C. MANCINI, *Obbligo di redazione del bilancio consolidato e area di consolidamento*, in AA.VV., *Bilancio consolidato. Tecniche di redazione e di analisi secondo i nuovi principi internazionali*, a cura di A. Prencipe – P. Tettamanzi, Milano, 2009, 40.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

il tentativo di sottoporla a vaglio, per tracciare più precisamente i confini tra la nozione di controllo *ex* IAS/IFRS e l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Resta fermo che, se questa interpretazione del controllo nei principi contabili internazionali fosse stata fondata, ne sarebbe seguita una rivoluzione copernicana della disciplina del bilancio consolidato, il quale rappresenterebbe, per le capogruppo IAS/IFRS *compliant*, esclusivamente le entità sottoposte a direzione e coordinamento da parte della stesse.

Un'altra ragione, poi, spinge l'interprete ad analizzare il controllo alla luce dei principi contabili internazionali. Proprio a tale nozione, infatti, è ricorsa la Consob per la redazione del Regolamento 17221/2010, adottato in materia di operazioni con parti correlate ([8]),

---

([8]) "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", adottato dalla Consob con la delibera 12 marzo 2010, n. 17221 e successivamente modificato con la delibera 23 giugno 2010, n. 17389. Va precisato che la Consob non ha fatto alcun esplicito richiamo ai principi contabili internazionali, avendo solo mutuato dagli stessi le definizioni di controllo, collegamento, parti correlate e operazioni con parti correlate. L'obiettivo perseguito è stato evidentemente quello di evitare che, attraverso un meccanismo di rinvio, la disciplina sulle operazioni con parti correlate potesse cambiare – in automatico – sulla scia dell'evoluzione degli IAS/IFRS. La scelta effettuata dall'Autorità ha il pregio di non rendere la disciplina sulle parti correlate ancella di quella applicabile ai fini della redazione del bilancio consolidato. Tuttavia, l'"indipendenza" tra discipline si pagherà, in termini di chiarezza nell'ordinamento, non appena i principi cui la

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

sì che la nozione della quale vogliamo occuparci è il fulcro non solo dell'area di consolidamento, ma anche di tutta la disciplina regolamentare dedicata ai rapporti con le parti correlate.

Alla base di questo scritto, quindi, emergono numerosi profili di interesse.

Ma l'obiettivo primario che ci proponiamo è quello di analizzare i principi contabili internazionali in materia di controllo al (sol) fine di circoscrivere il perimetro del bilancio consolidato IAS/IFRS *compliant* e di comprenderne analogie e differenze rispetto alla disciplina di cui al d.lgs. 127/1991.

Dovremo quindi, in primo luogo, individuare i soggetti coinvolti nell'area di consolidamento IAS/IFRS, ossia le entità che devono presentare il bilancio "di gruppo" e quelle che devono essere consolidate. L'individuazione dell'impresa consolidante, da un lato, e delle imprese da consolidare, dall'altro, circoscriverà l'"area di consolidamento", tracciandone il perimetro. Sull'ampiezza di quest'ultimo, giova, prima di proseguire oltre, una breve precisazione. Secondo una

---

Consob ha fatto riferimento saranno effettivamente sostituiti da nuovi documenti (come sta, del resto, per accadere molto a breve con l'entrata in vigore di IFRS 10 e 11, v. § 1.1.). E ciò perché, in quel caso, grazie al Regolamento sulle operazioni con parti correlate, i vecchi IAS, pur formalmente superati e sostituiti, di fatto resisteranno nell'ordinamento italiano, accanto ai nuovi IFRS. Sul Regolamento *de quo* sia concesso rimandare, per tutti, a P. MONTALENTI, *Le operazioni con parti correlate*, in *Giur. comm.*, 2011, I, 319-341.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

condivisibile ricostruzione, è possibile distinguere un'area di consolidamento "in senso ampio" da un'area di consolidamento "in senso stretto". La prima comprende ogni unità che rientri nella sfera di influenza della casa madre, unità la cui rappresentazione nel bilancio consolidato avviene con modalità differenti in funzione della diversa intensità di tale influenza (controllo esclusivo, controllo congiunto, collegamento). L'area di consolidamento in senso stretto, invece, racchiude le sole imprese sulle quali la casa madre detiene il controllo esclusivo, alla luce del quale le imprese controllate vengono consolidate con il metodo del consolidamento integrale (linea per linea) ([9]).

Ebbene, l'area di consolidamento che ci proponiamo di circoscrivere è "ampia", poiché si indagherà, oltre alla nozione di controllo esclusivo, o solitario, il fenomeno del controllo congiunto. D'altra parte, la delimitazione delle fattispecie del controllo traccia, per differenza, anche i confini della c.d. influenza notevole e lascia trasparire i caratteri del "mero" collegamento.

Tutto ciò precisato, occorre far luce sulle fonti che saranno oggetto del nostro studio.

([9]) Si veda S. GARDINI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, cit., 67 ss..

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

1.1. I principi contabili internazionali in materia di controllo ed area di consolidamento. Una disciplina in continua evoluzione.

Ad oggi, le c.d. società IAS/IFRS *compliant* redigono il bilancio consolidato secondo le previsioni dello IAS 27, corredato dalle indicazioni fornite dall'Interpretazione SIC 12, elaborata al precipuo fine di disciplinare il consolidamento delle c.d. "società costituite per fini specifici" (SPEs, *special purposeentities*, o SPVs, *special purposevehicles*).

Lo IAS 27 e l'Interpretazione SIC 12, più in particolare, regolano la rappresentazione nel bilancio consolidato delle entità sottoposte al controllo esclusivo della capogruppo.

Invece, al trattamento contabile delle entità sottoposte al "solo" controllo congiunto è dedicato lo IAS 31, per la contabilizzazione delle partecipazioni (*interest*) in *joint venture*.

Infine, in materia di rappresentazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni rilevanti, va richiamato, per completezza, il principio IAS 28, dedicato alla rappresentazione delle partecipazioni che non attribuiscono al titolare il controllo, né esclusivo né congiunto, bensì la c.d. influenza notevole.

Il sistema delle fonti IAS/IFRS in materia di controllo può apparire *prima facie* poco incoraggiante, soprattutto se non si ha familiarità con la struttura dei

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

principi, articolati in un numero cospicuo di paragrafi e suddivisi in diverse parti ([10]).

Vedremo, però, che i paragrafi dedicati all'individuazione della nozione di controllo sono sì densi di contenuto, ma non numerosi.

Il vero ostacolo al lavoro dell'interprete, a ben vedere, risiede nell'estenuante evoluzione cui sono sottoposti i principi contabili internazionali.

Nelle more del lavoro di ricerca per questo elaborato, infatti, l'*International Accounting Standards Board* (IASB) ha emanato i principi destinati a sostituire IAS 27, SIC 12 e IAS 31. Con la conseguenza che, dopo poco più di un lustro nell'ordinamento italiano, e senza che sulla loro portata si sia formata un'interpretazione consolidata, IAS 27, SIC 12 e IAS 31 si avviano a non essere più applicati.

Nel maggio 2011 lo IASB ha emanato i nuovi documenti contabili: l'IFRS 10 e l'IFRS 11 disciplineranno, rispettivamente, il consolidamento delle entità sottoposte a controllo esclusivo e di quelle a controllo congiunto. Una rinnovata versione dello IAS 27, invece, regolerà il c.d. bilancio separato della controllante ([11]) ([12]).

([10]) Sulle parti che compongono un principio IFRS e sulla portata precettiva delle stessi si veda l'ampia e dettagliata trattazione di M. CARATOZZOLO, voce *Principi contabili internazionali (diritto commerciale e diritto tributario)*, cit., 915 ss. e 945 ss..

([11]) In particolare, come precisato nei singoli documenti: «*The IFRS [10] supersedes IAS 27* Consolidated and Separate Financial Statements *and SIC-12* Consolidation–Special

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Questi principi di nuova emanazione, secondo le indicazioni dello IASB, dovrebbero essere applicati ai bilanci relativi agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2013,

---

Purpose Entities *and is effective fon annual periods beginning on or after 1 January 2013. Earlier application is permitted*» (IFRS 10, § IN2); «*The IFRS [11] supersedes IAS 31* Interests in Joint Ventures *and Sic-13* Jointly Controlled Entities–Non monetary Contributions by Venturers *and is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2013. Earlier application is permitted*» (IFRS 11, § IN2); «*IAS 27* Separate Financial Statements *contains accounting and disclosure requirements for investments in subsidiaries, joint ventures and associates when an entity prepares separate financial statements. The Standard requires an entity preparing separate financial statements to account for those investments at cost or in accordance with IFRS 9* Financial Instruments. *The standard is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2013. Earlier application is permitted*» (IAS 27 [2011], §§ IN1 e IN2).

(12) I principi contabili internazionali conoscono tre tipi di bilanci annuali. «Vi è, in primo luogo, il bilancio consolidato che […] è quello fondamentale nel "sistema" degli IAS/IFRS, in quanto riflette la situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo nel suo insiem, come se si trattasse di un'impresa unitaria – l'impresa di gruppo, per l'appunto […]. Tuttavia, la predisposizione del bilancio consolidato non elimina, automaticamente, la necessità di presentare un bilancio circoscritto alla situazione della sola partecipante. Questo bilancio è conosciuto come bilancio "separato" […]. È, in altri termini, il bilancio d'esercizio della controllante che presenta il bilancio consolidato […] od anche il bilancio d'esercizio delle partecipanti in imprese collegate o in *joint venture*. […] i soggetti non tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato e neppure facenti parte di un gruppo nel cui ambito né la diretta controllante (se intermedia, o *sub-holding*) né la capogruppo di ultimo livello (*parent*) presentino il bilancio, devono redigere il proprio bilancio "individuale", che è parimenti un bilancio d'esercizio». Così, L. DE ANGELIS, *La valutazione delle partecipazioni secondo gli IAS/IFRS*, in AA.VV, *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, 427 ss..

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

ferma restando la possibilità per le imprese di adottarli in via anticipata. A tal proposito, merita però sottolinearsi che per le società IAS/IFRS *compliant* dell'Unione Europea occorrerà attendere la conclusione della procedura di omologazione, o *endorsement*, a cura della Commissione, prima di avviare la redazione del bilancio consolidato (e del bilancio separato) alla luce di IFRS 10, IFRS 11 e IAS 27 [2011]. Solo all'esito della procedura, infatti, i principi saranno recepiti nell'ordinamento comunitario attraverso l'emanazione di regolamenti *ad hoc* ([13]). E nelle more del recepimento restano in vigore le attuali versioni di IAS 27 (corredato dall'Interpretazione SIC 12) e IAS 31 ([14]). Più precisamente, saranno redatti in applicazione della "vecchia" disciplina almeno tutti i bilanci relativi agli esercizi che si chiuderanno entro il 31 dicembre 2012; nonché i bilanci di esercizi iniziati nel 2012 e la cui

---

([13]) Sulla procedura di *endorsement* v. nota 1.

([14]) Tutto ciò precisato, può altresì rilevarsi che l'EFRAG, fino al novembre 2012, prevedeva che la procedura di *endorsement* di IFRS 10, IFRS 11 e IAS 27 [2011] sarebbe stata completata entro la fine del 2012; conseguentemente, l'entrata in vigore dei nuovi documenti nell'ordinamento comunitario sarebbe coincisa con la data di applicazione indicata dallo IASB in sede di pubblicazione degli stessi. Tuttavia, nel *report* sullo *status* dell'omologazione al 31 dicembre 2012, lo stesso EFRAG ha messo in luce il ritardo della procedura. Cfr. EFRAG, *The EU endorsement status report. Position as at 17 July 2012*, reperibile all'indirizzo http://www.efrag.org/Front/c1-306/Endorsement-Status-Report_EN.aspx. Ad oggi, 31 gennaio 2013, i principi IFRS 10, 11 e lo IAS 27[2011] non sono ancora stati omologati.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

chiusura è prevista nel corso del 2013 e, molto probabilmente, anche quelli relativi agli esercizi chiusi il 31 dicembre 2013.

2. Struttura e identificazione del "gruppo" IAS/IFRS: notazioni preliminari.

È frequente, nella prassi così come in dottrina, trovare riferimenti al bilancio consolidato come al c.d. bilancio di gruppo ([15]).

Ben si comprende che le due espressioni possano venire utilizzate come sinonimi: da un lato, l'idea stessa del consolidamento – la rappresentazione unitaria di entità giuridicamente autonome – evoca il concetto di gruppo, ossia di una pluralità di imprese legate da un comune denominatore; dall'altro, il bilancio consolidato è certamente un bilancio di gruppo, nei limiti entro i quali, con il termine "gruppo", si vuol indicare l'insieme

---

([15]) Cfr. S. AZZALI, *Concentrazioni aziendali e bilancio consolidato*, in *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti contabili e profili gestionali*, a cura di P. Andrei, Torino, 2006, 85; M. MIOLA, *Società quotate, controlli esterni e gruppi di società*, in *Riv. dir. priv*., 2005, 21 ss.; C. MANCINI, *Obbligo di redazione del bilancio consolidato e area di consolidamento*, in *Bilancio consolidato. Tecniche di redazione e di analisi secondo i nuovi principi internazionali*, Milano, 2004, 33; B. QUATRARO – S. D'AMORA, *Il bilancio d'esercizio e consolidato*, II, Milano, 1998, 1205; A. PROVASOLI, *L'area di consolidamento nella redazione dei bilanci di gruppo. la prospettiva di regolamentazione comunitaria*, in *Riv. dott. comm*., 1979, 937 ss..

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

delle imprese circoscritte nel perimetro di consolidamento.

Tecnicamente, però, è tutt'altro che scontato che l'area di consolidamento racchiuda un aggregato di imprese costituenti un "gruppo".

Una simile identificazione richiederebbe al giurista di affermare che i presupposti per il consolidamento sono i medesimi in base ai quali individuare il gruppo. Tale affermazione non è mai parsa supportata dal diritto positivo.

L'ordinamento italiano detta infatti i criteri per la delimitazione dell'area di consolidamento (art. 26, d.lgs. 127/1991) – sulla scorta della nozione di società controllata *ex* art. 2359 cod. civ. – ma non detta una definizione chiara ed univoca di gruppo, con la conseguenza che gli esatti confini di quest'ultimo fenomeno sono da sempre sfuggenti, plasmati di volta in volta sulle diverse nozioni speciali di controllo che il legislatore negli anni ha introdotto ([16]).

([16]) Per osservazioni sulle diverse indicazioni normative che, negli anni, hanno rimandato al fenomeno dei gruppi di imprese si vedano, in ordine solo cronologico, A. BASSI, *I gruppi di imprese*, in *Manuale di diritto commerciale*, a cura di V. Buonocore, Torino, 2006, 606 ss.; G. LO CASCIO, *Commento* sub *art. 2359 c.c.*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di G. Lo Cascio, 4, 2003, 203 ss., il quale scrive: «Di fronte al dilagare del fenomeno economico dei gruppi d'imprese, il nostro legislatore non poteva restare inerte, anche se i suoi interventi sono giunti in ritardo, ma soprattutto sono stati confusi, incompleti ed inidonei a disciplinare organicamente il diritto dei gruppi d'imprese»; P. MARCHETTI, *Note sulla*

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Controllo e gruppo («costruito sul controllo») appaiono «concetti ed aree "a geometria variabile"», alla luce di un approccio, del legislatore e della dottrina, «pluralistico», ma poco «appagante» ([17]).

D'altra parte, anche la letteratura di matrice economico-aziendale non offre un'unanime definizione di gruppo di imprese: ai numerosi fini per i quali può esser utile circoscrivere un gruppo corrispondono diverse caratteristiche attribuite o richieste ad un aggregato di imprese affinché sia denominato "gruppo" ([18]).

Tra le varie ricostruzioni del fenomeno, ne spicca però una suggestiva ed ampiamente condivisa, anche tra le fila dei giuscommercialisti: «il gruppo è quel complesso di imprese formalmente autonome, ma sottoposte a direzione economica unitaria, cioè guidate da un solo soggetto economico dotato del potere di determinare l'indirizzo di gestione dell'attività imprenditoriale del gruppo» ([19]).

---

nozione di controllo nella legislazione speciale, in *Riv. soc.*, 1992, 1 ss..

([17]) In questo senso P. MARCHETTI, *Note sulla nozione di controllo nella legislazione speciale*, cit., 3.

([18]) Cfr. F. SOTTI, *Gli effetti delle teorie di gruppo sulla redazione del bilancio consolidato alla luce dei principi contabili internazionali*, Milano, 2009, 24.

([19]) Così B. QUATRARO – S. D'AMORA, *Il bilancio d'esercizio e consolidato*, cit., 1205. Ampia è la dottrina economico-aziendale che considera la complessa realtà di un gruppo di imprese (aventi ciascuna una propria autonomia giuridica) come un'unica realtà economica caratterizzata da una direzione unitaria, da una unitaria gestione, da una unitaria

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Ciò che individuerebbe il gruppo in senso stretto, o

struttura organizzativa. In questo senso, tra gli altri, in ordine solo cronologico, S. SARCONE, *I gruppi aziendali strutture e bilanci consolidati*, Torino, 1999, 17; P.E.CASSANDRO, *I gruppi aziendali*, Bari, 1982, 62; L. AZZINI, *I gruppi. Lineamenti eonomico-aziendali*, Milano, 1968, 262.
Anche i giuscommercialisti, come anticipato nel testo, hanno individuato nel concetto di direzione unitaria l'essenza del "gruppo" fra società legate da vincoli di controllo. Sul punto, anche per ulteriori ed ampi riferimenti bibliografi, v. L. DE ANGELIS, *La valutazioni delle partecipazioni secondo gli IAS/IFRS*, in AA.VV., *La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, 411 e soprattutto ID., *Garanzie e controlli in tema di bilancio consolidato*, in AA.VV., *I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi. Venezia, 16-17-18 novembre 1995*, a cura di P. Balzarini – G. Carcano – G. Mucciarelli, II, Milano, 1996, 1093 ss.. Analogamente, G.F. CAMPOBASSO, *Controllo societario e poteri della capogruppo nei gruppi e nei gruppi bancari*, in *I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi. Venezia, 16-17-18 novembre 1995*, a cura di P. Balzarini – G. Carcano – G. Mucciarelli, II, Milano, 1996, 789, il quale sottolinea che «È certo che controllo societario e gruppo sono fenomeni concettualmente distinti e non necessariamente coincidenti: vi possono essere situazioni di controllo che non danno luogo a rapporti di gruppo mancando unità di direzione economica della capogruppo e viceversa vi possono essere gruppi che non derivano da relazioni di controllo. È altrettanto incontestabile, però, che il rapporto di controllo tende normalmente a risolversi in un rapporto di gruppo e che, perciò, la disciplina dettata per le società controllanti e controllate configura, sia pure in modo mediato e riflesso, anche una disciplina dei gruppi»; P.G. JAEGER, *Considerazioni parasistematiche sui controlli e sui gruppi*, in *Giur. comm.*, 1994, I, 476 s.. *Contra*, F. GALGANO, *I gruppi di società*, in *Le società*, trattato diretto da F. Galgano, Torino, 2001, 11 ss., secondo il quale, per l'individuazione di un gruppo in presenza del controllo non sarebbe necessario anche l'esercizio della direzione unitaria, mentre, di per sé, la direzione unitaria servirebbe a caratterizzare un gruppo di imprese in assenza di legami di controllo azionario o contrattuale.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

da un punto di vista sostanziale, sarebbe dunque l'*esercizio* del controllo sulle società controllate: «il potere di controllo di cui dispone il soggetto economico (…) deve essere effettivamente esercitato; l'unità economica che ne è oggetto deve realmente essere gestita unitariamente con le altre» ([20]).

Un aggregato di imprese vincolate tra loro da rapporti di controllo e un gruppo sarebbero pertanto concetti solo contingenti, ma distinti: al fine di individuare un "gruppo", il legame tra due o più entità rappresentato dal controllo dovrebbe esprimersi nell'esercizio della direzione unitaria.

Questa nozione di gruppo avrebbe potuto essere accolta dal legislatore al momento dell'introduzione nel codice civile degli artt. 2497 ss., dedicati alla attività di direzione e coordinamento; tuttavia in quel contesto, che pure sarebbe parsa la collocazione naturale, nessun riferimento esplicito viene fatto al "gruppo" di imprese ([21]).

Analogamente, come è noto, anche in occasione del recepimento della VII Direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati, il legislatore nazionale ha evitato di formulare una definizione di gruppo di carattere generale. Il d.lgs. 127/1991 ha "solo" introdotto una nuova nozione di società controllata (art. 2359 cod. civ.)

([20]) Così, L. AZZINI, *I gruppi. Lineamenti economico-aziendali*, cit., 262.

([21]) In tema di controllo e attività di direzione e coordinamento v. *infra* Cap. II.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

e fissato i limiti entro i quali farvi riferimento per la delimitazione del perimetro di consolidamento (art. 26, d.lgs. 127/1991) ([22]). Manca ogni riferimento esplicito al "gruppo", mentre la disciplina è dedicata al «complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate» (art. 29, 2° co., d.lgs. 127/1991).

Tutte queste sono le ragioni per cui, nella tradizione giuscommercialistica italiana, si ravvisa una distinzione concettuale tra il "gruppo" e le imprese incluse nell'area di consolidamento, così che «il bilancio consolidato non è il bilancio del gruppo *tout court*» ([23]).

Approccio diametralmente opposto sembra, *prima facie*, quello seguito dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Lo IAS 27, infatti, esordisce stabilendo che «Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica»; il principio aggiunge inoltre che «Il gruppo è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate» (IAS 27, § 4, 2° e 4° periodo). Analogamente, l'IFRS 10 definisce il gruppo come «*A parent and its*

([22]) D'altra parte, anche il legislatore comunitario della VII Direttiva aveva scelto di non definire la nozione di gruppo e di limitarsi a stabilire i criteri di formazione dell'area di consolidamento. Cfr. A PROVASOLI, *Il bilancio consolidato e lo schema di legge per l'attuazione delle VII Direttiva comunitaria*, in *Riv. dott. comm.*, 1988, 207 ss.; L.A. BIANCHI, *L'«area di consolidamento» nella VII Direttiva CEE nella prospettiva della sua attuazione in Italia*, in *Riv. soc.*, 1987.

([23]) L. DE ANGELIS, *Garanzie e controlli in tema di bilancio consolidato*, cit., 1093.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

subsidiaries» (24).

Il bilancio consolidato IAS/IFRS *compliant* sarebbe la rappresentazione contabile unitaria di un insieme di imprese costituenti un gruppo. E, data la formulazione del principio internazionale, non vi sarebbe più ragione per distinguere tra il concetto di "bilancio di gruppo" e quello di "bilancio consolidato", almeno per i gruppi tenuti a redigere i conti applicando i principi internazionali.

Così, atteso che gli IAS/IFRS recepiti con regolamento dall'Unione Europea (attraverso la procedura di *endorsement*) sono a tutti gli effetti fonte del diritto per gli ordinamenti degli Stati membri (25), l'interprete potrebbe essere tentato di affermare che, finalmente, il diritto positivo italiano conosce una definizione di gruppo di portata generale, destinata ad un'ampia applicazione.

Simile conclusione, però, pare affrettata.

È vero che lo IAS 27 richiama espressamente il concetto di gruppo e dà per presupposto che il bilancio consolidato ne sia la rappresentazione.

Tuttavia, il bilancio consolidato IAS/IFRS potrebbe ritenersi rappresentativo del "gruppo" – così come *supra* definito in chiave economico-aziendale – solo qualora

---

(24) IFRS 10, *Appendix A. Defined terms*, voce "*group*".

(25) S. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto*, in *Giur. comm.*, 2010, I, 19 ss.; M. CARATOZZOLO, voce *Principi contabili internazionali (diritto commerciale e diritto tributario)*, cit., 944 ss..

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

l'insieme di imprese circoscritto nell'area di consolidamento *ex* IAS 27 fosse caratterizzato dalla direzione unitaria.

In caso contrario, il bilancio consolidato IAS/IFRS *compliant* continuerebbe a non essere, *tout court*, il "bilancio di gruppo".

Ciò premesso, va rilevato che la *definizione* di gruppo proposta dallo IAS 27 non pare, in verità, "definitoria": essa riunisce la *capogruppo* e *tutte* le sue *controllate* ma non fornisce gli strumenti per circoscrivere l'insieme di entità da rappresentare nel bilancio consolidato. Ne deriva soltanto che il principio internazionale non sembra consentire di escludere alcuna controllata dal consolidamento (sul punto v. *infra*).

Il medesimo principio definisce peraltro anche *capogruppo* e *controllate* ma, attraverso formule alquanto apodittiche, stabilisce che la controllante è un'entità che controlla, mentre la controllata è un'entità controllata: «La *controllante* è un'entità che ha una o più società controllate» e «Una *controllata* è un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità (indicata come controllante)» (IAS 27, § 4, 6° e 8° periodo). E simili definizioni sono adottate dal nuovo IFRS 10, in base al quale la controllante, *parent*, è «*An entity that controls one or more entities*», mentre la controllata, *subsidiary*, è «*An*

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

entità that is controller by another entity» ([26]).

Al fine di individuare in concreto le entità da includere nel perimetro di consolidamento occorre guardare all'unica effettiva *definizione* introdotta dallo IAS 27, secondo la quale «Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenerne i benefici dalle sue attività» (IAS 27, § 4, 3° periodo).

Capogruppo e *controllate* sono infatti legate solo dal potere di cui la prima dispone nei confronti delle seconde.

Pertanto, neppure il recepimento dei principi contabili internazionali pare aver introdotto nell'ordinamento una nozione univoca e di portata generale di gruppo. Il concetto di "gruppo" ai sensi degli IAS/IFRS è pur sempre ancorato ad una (nuova) nozione di controllo, che è andata a sommarsi alle «venti e più» ([27]) nozioni già esistenti. A questa "babele" dei controlli, si aggiunge, come già evidenziato, che le previsioni *ex* IAS 27 sono destinate ad essere sostituite a breve attraverso l'adozione dell'IFRS 10, per il quale «*An investor controls an investee when it is exposed, or has right, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns throught its power over the investee. Thus, an investor controls an*

([26]) Cfr. IFRS 10, *Appendix A. Defined terms*, voci "*parent*" e "*subsidiary*".

([27]) Cfr. P. MARCHETTI, *Note sulla nozione di controllo nella legislazione speciale*, cit., 3.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

investee if and only if the investor has all the following: (a) power over the investee; (b) exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and (c) the ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor's returns» (IFRS 10, §§ 6 e 7).

Prima di soffermarsi sulle dinamiche del controllo IAS/IFRS, qualche ulteriore riflessione meritano le nozioni di *capogruppo* e *controllate*.

In particolare, occorre chiarire quali siano i soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato IAS/IFRS *compliant*; e verificare l'esistenza di ipotesi che consentano alla capogruppo di escludere una controllata dal consolidamento.

3. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le società che applicano i principi contabili internazionali.

Data un'impresa sottoposta ai principi internazionali, prima di poterne indagare il perimetro di consolidamento, occorre *in primis* stabilire se la stessa sia effettivamente tenuta a redigere il solo bilancio d'esercizio individuale oppure anche quello consolidato.

Lo IAS 27, dopo aver chiarito che la controllante è *tout court* un'entità che ha una o più controllate, dedica due paragrafi all'obbligo di redazione del bilancio consolidato. In base al primo, semplicemente, l'entità

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

che controlla altre entità deve predisporre il bilancio consolidato. Introduce qualche deroga alla regola di *default* il paragrafo successivo: «Una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se e soltanto se: a) la controllante stessa è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato e non oppongono alcuna obiezione; b) i propri titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico […]; c) la controllante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e d) la capogruppo o qualsiasi controllante intermedia della controllante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standard» (IAS 27, § 10).

Queste "eccezioni" all'obbligo di consolidamento non sono del tutto sovrapponibili a quelle previste dall'art. 27, d.lgs. 127/1991 ma, d'altra parte, le differenze non paiono troppo significative ([28]). Invece, la

([28]) L'art. 27, d.lgs. 127/1991, come da ultimo modificato dal d.lgs. 31 marzo 2011, n. 56, prevede che «Non sono soggette all'obbligo [di redazione del bilancio consolidato, n.d.a.] indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi successivi, due dei seguenti limiti: a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.

Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29 [ossia ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso di imprese costituito dalla controllante e dalle controllate, n.d.a.].

L'esonero previsto dal comma 3 è subordinato alle seguenti condizioni: a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità europee; b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.

Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa del bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

disciplina IAS/IFRS si discosta più nettamente da quella nazionale laddove prevede che qualunque impresa, di là della forma giuridica che la caratterizzi, è tenuta a redigere il bilancio consolidato per il sol fatto di controllare un'altra entità. «*All profit oriented entities*» devono redigere i conti consolidati, compresi i fondi di investimento e le società di *private equity*, a prescindere dall'orizzonte temporale di riferimento dell'investimento (29).

Invece, come è noto, l'art. 25, d.lgs. 127/1991, non considera sufficiente la sussistenza del controllo, imponendo il consolidamento in base alla natura della controllante oppure della controllata (30).

Cfr. S. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto*, in *Giur. comm.*, 2010, I, 35, secondo il quale i casi di esonero enucleati dallo IAS 27, § 10 non equivalgono alle ipotesi di cui all'art. 27, d.lgs. 127/1991; S. GARDINI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali e nazionali*, cit., 83, la quale ritiene che «Le condizioni per il ricorso all'esonero nello IAS 27 sono più stringenti rispetto a quelle previste dal legislatore nazionale del D.Lgs. 127/1991».

(29) IASB, *Exposure Draft of Proposed Improvements to International Accounting Standards*, 2002, 11; IAS 27, § 16 e BC23.Cfr. S. GARDINI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, cit., 82 s.; AA.VV., *Bilancio consolidato. Tecniche di redazione e di analisi secondo i nuovi principi internazionali*, cit., 35; P. PISONI – P.P. BIANCONE – D. BUSSO – M. CISI, *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, cit., 51.

(30) L'art. 25, d.lgs. 127/1991 recita: «Le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art. 2201 del codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Così, si è rilevato che «[…] è possibile cogliere una *ratio* maggiormente legata al principio di prevalenza della sostanza sulla forma nella disciplina dei principi contabili internazionali rispetto a quella nazionale […]» (31).

Le discrasie tra la disciplina nazionale e quella nazionale in tema di obbligo di redazione del bilancio consolidato non hanno, però, alcuna rilevanza pratica. E ciò perché i §§ 9 e 10 dello IAS 27, per quanto parte integrante del documento contabile così come è stato recepito dall'Unione Europea (e quindi dai singoli Stati membri), non si applicano nell'ordinamento italiano (*rectius*, all'interno dell'Unione). E allo stesso modo non potrà applicarsi il corrispondente § 5 dell'IFRS 10, quando quest'ultimo documento sarà subentrato allo IAS 27 (32).

---

accomandita per azioni o a responsabilità limitata». Per un efficace quadro di sintesi sull'obbligo di redazione dei conti consolidati alla luce del d.lgs. 127/1991, recentemente, G. STRAMPELLI, *Il bilancio consolidato*, cit., 663 ss..

(31) S. GARDINI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali ed internazionali*, cit., 85.

(32) «*An entity that is a parent shall present consolidated financial statements. This IFRS applies to all entities, except as follows: (a) a parent need not to present consolidated financial statements if it meets all the following conditions: (i) it is a wolly-owned subsidiary or is a partially-owened subsidiary of another entity and all its owners, including those not otherwise entitled to vote, have been informed about, and do not object to, the parent not presenting consolidated financial statements; (ii) its debt or equity instruments are not traded in a public market (a domestic or foreign stock exchange or an over-the-counter market, including local and regional markets); (iii) it did not file, nor it is in the*

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

La Commissione Europea ha infatti precisato che «per stabilire se una società debba o meno redigere conti consolidati ci si continuerà a basare sul diritto nazionale attuativo della Settima Direttiva del Consiglio»; «è il diritto nazionale adottato in attuazione delle direttive contabili che determina se si debbano o meno redigere conti consolidati. Tuttavia, nel caso in cui debbano essere redatti, sono gli IAS omologati a prescrivere l'ambito di applicazione e le entità da includere»; e, ancora, «quando una società non è tenuta a redigere conti consolidati per via di una esenzione contemplata nel diritto nazionale adottato in attuazione delle direttive contabili, non si applicano gli obblighi del regolamento IAS relativi ai conti consolidati in quanto tali conti non esistono» (33).

---

process of filing, its financial statements with a securities commission or other regulatory organization for the purpose of issuing any class of instruments in public market; and (iv) its ultimate or any intermediate parent produces consolidated financial statements that are available for public use and comply with IFRSs. (b) post- employment benefit plans or other long-term employee benefit plans to which IAS 19 Employee Benefits *applies*» (IFRS 10, § 4).

(33) Cfr. "Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati", Bruxelles, novembre 2003. Nello stesso senso COMMISSIONE EUROPEA – DIREZIONE GENERALE MERCATO INTERNO E SERVIZI,*Relationshipbetween the IAS Regulation and the 4th and 7th*

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Ne deriva che l'applicazione della disciplina dello IAS 27 (e, poi, dell'IFRS 10) scatta solo al ricorrere, congiuntamente, di due condizioni: *a)* l'impresa deve applicare i principi contabili internazionali *ex* d.lgs. 28/2005 oppure avervi aderito spontaneamente (nelle ipotesi consentite); *b)* l'impresa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 127/1991.

In altri termini, resta ferma per tutte le società italiane la soggezione alla disciplina nazionale, nella misura in cui occorre individuare quali di esse sono tenute alla redazione del bilancio consolidato. Successivamente, ossia stabilita la sussistenza dell'obbligo, per le società IAS/IFRS *compliant* è lo IAS 27 (e sarà l'IFRS 10) a tracciare il perimetro dell'area di consolidamento e a definirne i criteri di valutazione.

Corollario di questa (quasi) sovrapposizione di discipline è che in capo alla medesima impresa occorre applicare due distinte nozioni di controllo: *a)*quella *ex* art. 26, d.lgs. 127/1991 (e, quindi, *ex* art. 2359 cod. civ.) per verificare se il bilancio consolidato debba essere redatto; *b)* quella di cui ai principi internazionali per individuare le controllate oggetto del consolidamento.

Questa "concorrenza" tra le fonti nazionali e quelle internazionali (omologate), che si "spartiscono" la regolamentazione del bilancio consolidato, non ha

---

Company Law Directives, 2006, reperibile su http://ec.europa.eu/international_market/accounting.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

mancato di generare dubbi applicativi. In particolare, si è rilevato che «se è vero che la relazione controllante-controllata è definita in termini non coincidenti fra legislazione nazionale e normativa IAS/IFRS, ciò mi pare che si rifletta non solo nella delimitazione dell'area di consolidamento ma anche nella determinazione del soggetto controllante tenuto alla redazione del consolidato IAS/IFRS» ([34]). Osservazioni che, in altre parole, possono tradursi nel seguente duplice quesito: *quid iuris* se *(a)* la società controlla alcune entità secondo la disciplina nazionale – e dovrebbe quindi redigere il consolidato – ma tali entità non vengono considerate controllate alla luce dei principi contabili internazionali; oppure, viceversa, *(b)* in applicazione dell'art. 26, d.lgs. 127/1991, una società non risulta obbligata alla redazione del bilancio consolidato, sebbene avrebbe, ai sensi dello IAS 27 (o dell'IFRS 10), una o più entità controllate?

In tali ipotesi, il meccanismo di applicazione delle fonti ideato dalla Commissione genererebbe un cortocircuito, le cui gravi conseguenze emergerebbero più chiaramente nel caso *sub* (b), ossia qualora venisse omessa la redazione del bilancio consolidato relativo ad un "gruppo" di fatto esistente (secondo l'approccio "sostanzialista" degli IAS/IFRS, v. *infra* Cap. II), ma non riconosciuto dal d.lgs. 127/1991.

([34]) S. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto*, cit., 35.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

D'altra parte, sebbene le nozioni di controllo *ex* art. 25, d.lgs. 127/1991 e IAS/IFRS siano basate su parametri non coincidenti (la disponibilità dei diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da una parte; il "potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività" o "l'esposizione o il diritto a ritorni variabili da un investimento, che attribuisce la possibilità di influenzare quei ritorni attraverso il potere esercitabile sulla partecipata", dall'altra), appare remota la possibilità che l'applicazione delle stesse conduca a risultati, in termini di perimetro di consolidamento, completamente diversi. Di là dalle ipotesi di scuola, quali possono considerarsi quelle *sub* (a) e (b), è invece ben più probabile che le due nozioni riescano (almeno parzialmente) a sovrapporsi nel riconoscimento della sussistenza (o insussistenza) del controllo, così scongiurando la possibilità che il sistema delle fonti "salti" ([35]).

Ciò è stato confermato, peraltro, anche dalle risultanze di una indagine empirica che abbiamo condotto sul primo bilancio consolidato di un campione di società italiane redatto in applicazione dello IAS 27. È emerso, infatti, che l'adozione dei principi internazionali ha determinato (solo) variazioni dell'area di

---

([35]) Cfr. G. STRAMPELLI, *Il bilancio consolidato*, cit., 666, nt. 21, secondo il quale sono «limitate le fattispecie in cui la sovrapposizione tra le disposizioni degli artt. 25-27, d.lg. n. 127/1991 e dello IAS 27 possa dare luogo a problematiche applicative».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

consolidamento delle società campione (per lo più l'allargamento del perimetro), non anche il venir meno dei presupposti per la redazione del bilancio consolidato (cfr. *infra* § 5).

4. Sulla possibilità che una entità, seppur *controllata*, non sia inclusa nel perimetro di consolidamento.

L'area di consolidamento racchiude le imprese sottoposte al controllo della società madre che redige i conti. Non è detto, però, che tutte le controllate debbano/possano essere consolidate. Posta la sussistenza del controllo su un certo numero di imprese, l'ampiezza dell'area di consolidamento, ossia la scelta, tra le controllate, di quelle i cui dati devono effettivamente venir consolidati, è influenzata dalle finalità che il legislatore (o il regolatore) intende perseguire attraverso il bilancio consolidato.

Così, il legislatore italiano del d.lgs. 127/1991 – sulla scorta di quello comunitario ([36]) – aveva originariamente previsto (art. 28, 1° co., d.lgs. 127/1991) l'*obbligo* di escludere dal consolidamento le imprese controllate che svolgessero un'attività dissimile o eterogenea da quella del gruppo, ossia, secondo la ricostruzione della dottrina, un'attività non

([36]) Direttiva 83/349/CEE (c.d. VII direttiva), art. 14, 1° co..

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

complementare a quelle della controllante e delle altre controllate – come, ad esempio, quella di un'impresa assicurativa o bancaria controllata dalla casa madre di un gruppo commerciale o industriale – la cui inclusione nel bilancio consolidato potrebbe inficiarne chiarezza ed efficacia informativa così da renderlo «oscuro ed ingannevole» ([37]). Recentemente, però, l'art. 3, d.lgs. 2

([37]) Così P. BALZARINI, *Commento agli artt. 25, 26, 27 e 28*, in *La nuova disciplina dei bilanci di società (Commento al d.lg. 9 aprile 1991, n. 127)*, a cura di M. Bussoletti, Torino, 1993, 169.
La stessa relazione ministeriale al d.lgs. 127/1992 aveva chiarito, nel commento all'art. 28, che «La non inclusione è imposta per quelle controllate la cui attività è tanto diversa da quella svolta dalla maggior parte delle imprese consolidate, che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a rappresentare correttamente la situazione e il risultato economico del complesso di imprese». L'obbligo di esclusione riguardava, in sintesi, le controllate caratterizzate dallo svolgimento di un'attività dissimile o eterogenea, rispetto a quella del gruppo. Rilevava, d'altra parte, solo un'eterogeneità piuttosto accentuata, «tale da comportare che voci di bilancio di eguale denominazione abbiano significato economico diverso , sì che il loro consolidamento produrrebbe effetti discorsivi sull'informazione (si pensi al consolidamento, con i debiti di finanziamento, di un insieme di imprese industriali e commerciali, dei debiti di una banca verso i depositanti» (cfr. Relazione ministeriale al d.lgs. 127/1991, commento all'art. 28).
Cfr. G. OLIVIERI, *L'«area di consolidamento»*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo – G.B. Portale, 7*, Torino, 1994, 703 ss., al quale si rimanda per ulteriori riferimenti e ove si precisa che «in tanto si (potrà e, dunque,) dovrà escludere un'impresa dal consolidato a motivo della sua "diversità", in quanto "la diversità" di gestione si rifletta nella composizione delle tavole del reddito e del patrimonio, in maniera tale che un eventuale bilancio consolidato fornirebbe un quadro alterato della situazione del gruppo».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

febbraio 2007, n. 32 ha abrogato detta disposizione, in attuazione della direttiva UE 2003/51 modificativa della VII direttiva, con (l'obiettivo e) l'effetto di riavvicinare la disciplina europea a quella dei principi contabili internazionali.

Ai sensi dello IAS 27, infatti, «una controllata non è esclusa dal consolidamento in quanto la sua attività è dissimile da quella delle altre entità del gruppo [...]» (IAS 27, § 17), con la precisazione che «una controllata non è esclusa dal consolidamento solo in ragione del fatto che la partecipante è una società d'investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo di investimento o un'entità analoga» (IAS 27, § 16).

È stato peraltro osservato che «Alla luce della formulazione della norma (...) sembra ritenersi necessaria la contestuale presenza di entrambi i presupposti della *eterogeneità* dell'attività svolta dall'impresa da escludere rispetto alla maggior parte delle altre imprese del gruppo (delle imprese consolidate) e della *distorsione* della rappresentazione informativa che dall'inclusione nel bilancio consolidato deriverebbe. (...) la semplice diversità dei settori di attività *non comporta automaticamente* l'esclusione dal consolidamento; questo non sarà ad esempio giustificata nel caso in cui la controllante svolga attività finanziaria ad esclusivo favore dei clienti di società sua controllata, al fine di incrementare le vendite di questa» (B. QUATRARO – S. D'AMORA, *Il bilancio d'esercizio e consolidato*, tomo II, Milano, 1998, 1233). In termini analoghi anche A. PATRONI GRIFFI, *Appunti in tema di bilancio consolidato e di metodi di consolidamento*, in *Appunti in tema di bilancio d'esercizio, di bilancio consolidato e di metodi di consolidamento*, a cura di A. Patroni Griffi, Milano, 1999, 218 s..

Sul tema si veda recentemente S. GARDINI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, cit., 112 ss..

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Più in generale, ai sensi dello IAS 27, «il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante» (IAS 27, § 12) ([38]). Analoga previsione non è stata riprodotta nell'IFRS 10; d'altro canto, però, il nuovo documento definisce il bilancio consolidato come «*The financial statements of a group in which the assets, liabilities, equity, income, expences and cash flows of the parent and its subsidiaries are presented as those of a single economic entity*», senza ipotizzare esclusioni dal consolidamento di una controllata ([39]).

In sintesi, i principi contabili internazionali non sembrano ammettere casi in cui la controllante debba/possa escludere talune consolidate dal perimetro di consolidamento.

Così, tra i cultori della materia che hanno affrontato il tema dell'area di consolidamento alla luce dei principi contabili internazionali, si è parlato di «un principio generale di inclusione di tutte le partecipazioni di controllo», stemperato esclusivamente dall'applicazione pratica dei criteri di "significatività" e " rilevanza" presenti nel *Framework* ([40]).

([38]) Il principio contabile precisa, però, che se, al momento dell'acquisizione, una controllata possiede i requisiti per essere classificata come posseduta per la vendita, in conformità all'IFRS 5, *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, deve essere contabilizzata in conformità a tale IFRS.

([39]) Cfr. IFRS 10, *Appendix A – Defined terms*, voce *consolidated financial statement*.

([40]) P. PISONI – P.P. BIANCONE – D. BUSSO – M. CISI, *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, Milano, 2007, 63 s.; cfr. P.P. BIANCONE,

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

In altre parole, l'area di consolidamento del bilancio IAS/IFRS *compliant* dovrebbe includere tutte le entità controllate la cui rappresentazione sia significativa e rilevante (41).

Come è noto, invece, l'art. 28, 2° co., d.lgs. 127/1991 consente – si tratta quindi di una *facoltà* – di escludere una controllata dal consolidamento in quattro ipotesi: *(a)* irrilevanza in termini patrimoniali ed economici della partecipazione in un'impresa ai fini della rappresentazione veritiera e corretta di cui all'art. 29, 2° co., d.lgs. 127/1991; *(b)* presenza di gravi e durature restrizioni all'effettivo esercizio dei diritti della controllante sulla controllata; *(c)* impossibilità per la controllante di ottenere tempestivamente e con costi ragionevoli le informazioni necessarie al consolidamento; *(d)* possesso di partecipazioni "di

---

IAS 27 – Bilancio consolidato e separato, in *IAS/IFRS. Manuale*, a cura di F. Dezzani – P.P. Biancone – D. Busso, Milano, 2010, 960; P.P. BIANCONE – M. CISI, *L'area di consolidamento ias/ifrs. Prassi in materia di controllo e di inclusione*, in *Impresa c.i.*, 2006, 37; F. BALLUCHI,*Area di consolidamento*, in *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio consolidato*, a cura di P. Andrei, Torino, 2006, 53. Nello stesso senso pare anche: M. CARATOZZOLO, *Il bilancio consolidato di gruppo. Profili economici e giuridici*, Milano, 2002, 177 s..

(41) Nel *Framework* si legge che «l'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

controllo" ma al solo scopo della loro successiva alienazione ([42]).

Ebbene, nonostante il dato letterale dello IAS 27, si ritiene che, in taluni casi, le entità che sarebbero oggetto di esclusione dall'area di consolidamento *ex* art. 28, 2° co., d.lgs. 127/1991, possano essere escluse anche in caso di bilancio IAS/IFRS *compliant*, almeno con riferimento alle ipotesi *sub(a)*, *(b)* e *(c)* ([43]). Mentre, con riguardo alle partecipazioni di controllo detenute per la vendita, si è già accennato che le stesse non debbono essere escluse dal consolidamento, bensì consolidate secondo le indicazioni dell'IFRS 5 ([44]).

Per quanto concerne, quindi, le prime tre ipotesi, possiamo rilevare quanto segue.

La prima ipotesi – irrilevanza in termini patrimoniali ed economici della partecipazione detenuta – risulta conforme ai principi di rilevanza e significatività previsti dal *Framework* (§§ 26 ss.), pertanto, corollario di quanto già evidenziato poco *supra*, essa dovrebbe ritenersi valida eccezione, anche nel sistema degli IAS/IFRS, al principio di generale inclusione di tutte le controllate nell'area di consolidamento.

([42]) Sulla portata dell'art. 28, 2° co., dlgs. 127/1991 si veda, *ex multis*, P. BALZARINI, *Commento agli artt. 25, 26, 27 e 28*, cit., 170 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici.

([43]) Così, recentemente, anche G. STRAMPELLI, *Il bilancio consolidato*, cit., 672.

([44]) Cfr. IAS 27, § 12, in nota.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Qualora si riscontri la seconda ipotesi – soggezione della controllata a gravi e durature restrizioni –, la controllata, sebbene lo IAS 27 nulla precisi in tal senso, potrebbe (dovrebbe) essere esclusa dall'area di consolidamento quando le restrizioni siano tali da pregiudicare *ex se* la sussistenza del controllo sull'entità da parte della capogruppo che redige i conti. Merita rilevarsi, però, che secondo il § BC20 delle *Basis for conclusions* dello IAS 27, eventuali restrizioni alla capacità della controllante di ottenere benefici dall'entità partecipata non farebbero, *tout court*, venir meno la sussistenza del controllo. «Secondo la ricostruzione preferibile, è da ritenere infatti che si registri la perdita del controllo ai sensi dello IAS 27, par. 32, soltanto qualora le restrizioni esistenti precludano completamente l'ottenimento dei benefici (ad esempio quando sia assolutamente impedita la distribuzione di dividendi a favore della controllante). Al contrario, "impedimenti" che limitino significativamente (ma non in modo assoluto) la capacità della controllata di trasferire risorse alla controllante non determinano la perdita del controllo ed il conseguente deconsolidamento della controllata» ([45]). Il che si traduce, invero, nell'inapplicabilità dell'art. 28, 2° co., lett. *b*), d.lgs. 127/1991 – inteso come *facoltà* – ai bilanci redatti alla luce dei principi contabili internazionali. E

([45]) G. STRAMPELLI, *Il bilancio consolidato*, cit., 671, ove altri riferimenti bibliografici in nota 41.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

ciò perché tale facoltà non è tale, non esiste: se le restrizioni non sono così significative da far venir meno il controllo, ai sensi dello IAS 27, l'entità controllata deve venir comunque consolidata; se invece è venuto meno il controllo, allora più che una facoltà di esclusione, si rileverà la cessazione dei presupposti stessi del consolidamento con la conseguente necessità dell'esclusione ([46]).

Infine, a conclusioni analoghe si può giungere con riguardo all'ipotesi della lettera *c*) (impossibilità di ottenere tempestivamente dalla controllata le informazioni necessarie al consolidamento). Qualora detta impossibilità sia conseguenza, di fatto, della perdita del controllo, l'esclusione dal consolidamento dell'entità dovrebbe intendersi come un dovere, piuttosto che una facoltà ([47]).

Certamente più interessante, però, è il caso in cui i dati contabili e le informazioni relativi alla controllata, necessari per la predisposizione del bilancio consolidato, non siano disponibili per circostanze che nulla hanno a che vedere con la perdita del controllo. Si ipotizzi, ad esempio, che la sede amministrativa della società controllata, a causa di una calamità naturale (un

---

([46]) In questo senso OIC, *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) – Guida 1*, ottobre 2005, 239 s., reperibile al link www.fondazioneoic.eu/?p=907).

([47]) Cfr. OIC, *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) – Guida 1*, cit., 239.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

terremoto, un'alluvione), subisca gravi danni al sistema IT che gestisce, tra l'altro, la contabilità della società e, pertanto, non riesca più ad accedere ai dati che avrebbe dovuto comunicare alla capogruppo. La controllante non ha perso il controllo dell'entità, tuttavia la controllata è di fatto impossibilitata ad adempiere ai propri obblighi di comunicazione. L'ipotesi è dunque quella di un «mancato, incompleto e/o tardivo invio, da parte della controllata, delle informazioni richieste dalla capogruppo» ([48]), che però non ci sembra possa inficiare la sussistenza del controllo. E si è evidenziato più volte che lo IAS 27, salvo quanto abbiamo già rilevato, richiede il consolidamento di tutte le controllate. *Quid iuris*?

Lo IAS 1 – *Presentazione del bilancio*, ispirandosi al § 44 del *Framework*, stabilisce che l'adempimento di una disposizione IAS/IFRS non è "fattibile" quando l'entità «(...) dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla» (§ 11) ([49]). C.d. principio di "non fattibilità".

([48]) G. OLIVIERI, *La rilevanza giuridica del bilancio consolidato*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo – G.B. Portale, 7*, Torino, 1994, 617. F. BALLUCHI, *Area di consolidamento*, cit., 51, fra le ipotesi in cui si può verificare il presupposto per l'esclusione dall'area di consolidamento *ex* art. 28, 2° co., lett. *c*), d. lgs. 127/1991, annovera la «mancanza di certificazione del bilancio o presenza di giudizio negativo da parte del revisore contabile».

([49]) In base al § 44 del *Framework*, i benefici derivanti dall'informazione devono essere maggiori dei costi necessari per fornire tale informazione. Lo stesso *Framework* evidenzia peraltro che la stima tra benefici e costi rappresenta un processo sostanzialmente discrezionale.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Pertanto, nonostante l'impostazione generale dello IAS 27, se i dati relativi ad una controllata risultano oggettivamente non disponibili, compatibilmente con i tempi tecnici entro i quali deve essere redatto e reso pubblico il bilancio consolidato, dinanzi alla controllante si aprono due strade: escludere *tout court* la controllata dal consolidamento, oppure far riferimento agli ultimi dati disponibili. E la scelta tra queste due vie dovrà essere effettuata in ossequio al principio della rappresentazione chiara, veritiera e corretta (art. 2423, 3° co., cod. civ.; IAS 1, § 15, lett. c).

Sulla questione ha avuto occasione di intervenire la Consob, con la Comunicazione n. DEM/8024605 del 28-03-2008.

Una società tenuta alla redazione dei conti consolidati ("Alfa") aveva chiesto all'Autorità un parere in merito al consolidamento di un (sotto)gruppo facente capo ad una società controllata ("Beta"). La questione era piuttosto complessa perché: a) per tutto l'esercizio di riferimento del bilancio (2007), la società Beta era stata sottoposta al controllo della partecipante Alfa; b) nel gennaio 2008, l'intero compendio aziendale di Beta era stato sequestrato con provvedimento dell'autorità giudiziaria ed era stato nominato un amministratore giudiziario, nonché, poco dopo, un nuovo consiglio di amministrazione composto da soli amministratori indipendenti; c) la società Beta aveva comunicato alla (ex)controllante Alfa la materiale indisponibilità del

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

bilancio d'esercizio 2007, quantomeno nei tempi utili alla redazione del bilancio consolidato.

Alfa aveva quindi chiesto alla Consob quale soluzione fosse preferibile adottare tra l'utilizzo, ai fini del consolidamento, della trimestrale di Beta al 30-09-2007 e il deconsolidamento della stessa Beta.

Secondo la ricostruzione della Autorità, in primo luogo, non era rilevante che, *medio tempore*, ossia successivamente alla chiusura dell'esercizio ma prima della predisposizione del relativo bilancio, fosse venuto meno il controllo su Beta a seguito dell'intervento dell'autorità giudiziaria. «Pertanto, in via generale, può essere identificato un obbligo di procedere al consolidamento (…) per l'intero esercizio 2007».

Ciò precisato, la Consob ha richiamato il principio di "non fattibilità" di cui allo IAS 1, sottolineando che «nel caso di specie (…) sarà compito degli amministratori valutare se le circostanze date rappresentino un caso di non fattibilità e, di conseguenza, sarà loro onere documentare nella maniera più obiettiva possibile che il consolidamento integrale della partecipazione (…) per l'intero 2007 ecceda il (…) richiamato equilibrio tra costi e benefici dell'informazione».

E qualora il giudizio degli amministratori confermi che il consolidamento per l'intero esercizio non è possibile, secondo l'Autorità «appare possibile fare

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

riferimento ai dati della terza trimestrale, quale ultima situazione contabile pubblicata».

Per giungere a formulare la soluzione proposta, poiché il *corpus* IAS/IFRS non contiene una previsione *ad hoc* per la questione *de qua*, la Consob ha fatto perno sullo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori contabili*.

Questo documento precisa che nel caso in cui si individui, nel *corpus* dei principi internazionali, l'assenza di un principio o di un'interpretazione *ad hoc* per un'operazione, un evento o una circostanza, spetta agli amministratori della società il compito di sviluppare e applicare un principio che riesca a condurre ad una informativa contabile che possa definirsi "rilevante" e "attendibile" per i fruitori del bilancio (IAS 8, § 10). Ai fini di rintracciare una disciplina adeguata a supplire al vuoto di indicazioni specifiche, l'organo titolare del potere di gestione è tenuto a seguire le previsioni contenute in principi e interpretazioni, emanati dallo IASB, che si occupano di casi simili e, laddove queste non esistessero, la fonte di riferimento dovrebbe essere rinvenuta nel *Framework*. Lo IAS 8, § 11 prevede in effetti che: «nell'esercitare il giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l'applicabilità delle seguenti fonti in ordine gerarchicamente decrescente: (a) le disposizioni e le guide applicative contenute nei Principi e

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Interpretazioni che trattano casi simili o correlati; e (b) le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di misurazione per la contabilizzazione delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi contenuti nel Quadro sistematico». Infine, In base al paragrafo 12 dello IAS 8: «nell'esprimere un giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale può inoltre considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei principi contabili che utilizzano un Quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, nella misura in cui queste non siano in conflitto con le fonti del paragrafo 11».

Ritornando al caso che si stava analizzando, la Consob, sulla base dello IAS 8, ha ritenuto di poter applicare lo SFAS 144, emanato dallo *standard-setter* statunitense FASB. Tale principio non consente di anticipare il deconsolidamento di una controllata, rispecchiando già nel bilancio relativo all'esercizio appena chiuso, la perdita di controllo avvenuta nell'esercizio appena successivo, ancora in corso. «Con ciò richiedendo implicitamente – ad opinione della Consob – che il deconsolidamento stesso abbia data non anteriore all'ultima situazione contabile pubblicata (es. trimestrale)», ossia che la capogruppo proceda comunque al consolidamento, utilizzando, in luogo dell'indisponibile bilancio d'esercizio della controllata, i

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

dati contabili della stessa più prossimi alla chiusura dell'esercizio di riferimento (come, ad esempio, la trimestrale al 30 settembre).

Infine, la Consob – al fine di garantire attendibilità e significatività delle informazioni fornire al mercato – ha invitato Alfa a fornire, ai sensi dell'art. 114 Tuf, «ogni utile aggiornamento sullo stato e l'evoluzione delle vicende», nonché a pubblicare sul proprio sito, non appena disponibile, il bilancio d'esercizio e consolidato di Beta.

La soluzione indicata dalla Autorità non è però l'unica che è stata adottata.

Merita senz'altro evidenziarsi, infatti, che nella prassi si è anche optato per la seconda via, ossia per il deconsolidamento, *tout court*, della controllata che non potesse comunicare i propri dati contabili in tempo per la redazione del bilancio consolidato della capogruppo, come se nell'esercizio di riferimento si fosse effettivamente verificata la perdita del controllo ([50]).

([50]) Si veda a tal proposito il bilancio consolidato al 31-12-2009 della società DMail S.p.A., ove, nella Relazione sulla gestione al bilancio consolidato si legge: «Si evidenzia che il Bilancio consolidato di Dmail Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2009 non recepisce i conti annuali, chiusi alla medesima data, della controllata Buy On Web S.p.A. ("BOW"). La mancata inclusione di detti conti, diversamente da quanto si è verificato nel bilancio consolidato del gruppo riferito agli scorsi esercizi, si è resa obbligata – come supportato da un autorevole parere legale in corso di formalizzazione – a motivo della circostanza che, avendo il Consiglio di Amministrazione di BOW deliberato di rinviare l'approvazione del proprio bilancio d'esercizio 2009,

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Salvo poi procedere nuovamente al consolidamento nell'esercizio successivo, una volta ripreso il normale flusso informativo tra controllata e controllante ([51]).

---

ricorrendo al maggior termine di 180 giorni previsto dall'art. 2364, u.c., cod. civ. e dallo statuto sociale della medesima, non è stato messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione di Dmail Group il bilancio 2009 della controllata BOW, in tempo utile per procedere all'approvazione del proprio bilancio consolidato entro il termine – previsto inderogabilmente dall'art. 154-ter (Relazioni Finanziarie) del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) – di 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. (…) Si precisa che lo schema di bilancio consolidato dell'esercizio 2008 non è stato pro-formato, ma a motivo di detta modificazione del perimetro di consolidamento, i dati esposti nel bilancio consolidato 2009 sono commentati nella Nota Illustrativa al fine di renderli il più possibile comparabili con i dati, e i relativi commenti, del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2008. Si rinvia alla Nota Illustrativa, N 4, per informazioni di maggior dettaglio con specifico riferimento ad ulteriori riflessi sul bilancio consolidato della società. Alla luce del deconsolidamento della partecipazione del 51% di Dmail Group in Buy On Web S.p.A., (…) si segnala che i dati al 31 dicembre 2009 non sono raffrontabili con l'esercizio precedente, in quanto il perimetro di consolidamento non è omogeneo».

([51]) Nella Relazione sulla gestione al bilancio consolidato al 31-12-2010 si legge quanto segue: «si segnala preliminarmente che il perimetro di consolidamento del Gruppo Dmail al 31 dicembre 2010 include anche la controllata Buy On Web S.p.A., a seguito dell'approvazione del bilancio della stessa relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 da parte dell'Assemblea degli azionisti tenutasi il 29 giugno 2010. La controllata non era stata inclusa nel Bilancio consolidato della Capogruppo chiuso al 31 dicembre 2009, a causa della mancata disponibilità del bilancio della stessa controllata in tempi utili per l'approvazione di tale Bilancio consolidato. Di conseguenza, i dati della situazione Patrimoniale e Finanziaria e del Conto Economico Separato e Complessivo Consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009,

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

5. L'impatto dello IAS 27 sull'area di consolidamento dei maggiori gruppi italiani: dati empirici.

Al fine di comprendere gli effetti dello IAS 27 sull'area di consolidamento sono stati esaminati i bilanci consolidati di 25 tra i maggiori gruppi italiani, relativi all'esercizio 2005, anno di prima applicazione degli IAS/IFRS.

In particolare, il campione racchiude il bilancio consolidato al 31 dicembre 2055 di Aem S.p.A; Allenza S.p.A; Autostrade S.p.A; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A; Banca Lombarda S.p.A; Banca Popolare di Milano S.p.A.; BPU Banca S.p.A.; Enel S.p.A.; Eni S.p.A.; Fiat S.p.A.; Finmeccanica S.p.A.; Fondiaria-Sai S.p.A.; Generali S.p.A.; Ifil S.p.A.; Intesa S.p.A.; Lottomatica S.p.A.; Mediaset S.p.A.; Parmalat S.p.A.; Pirelli S.p.A.; Saipem S.p.A.; Sanpaolo S.p.A.; Telecom S.p.A.; Terna S.p.A.; Unicredit S.p.A.; Unipol S.p.A. ([52]).

---

approvati dal Consiglio di Amministrazione di Dmail Group del 13 aprile 2010 ed esposti nel presente Bilancio a fini comparativi, sono stati rideterminati a partire dal 1° gennaio 2009 e, pertanto, i dati economici e patrimoniali relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 risultano omogenei con i dati del precedente esercizio».

([52]) Alcuni di questi gruppi negli anni più recenti, successivamente al 2005, hanno cambiato fisionomia, tipicamente attraverso operazioni di fusione. Ad esempio: Intesa e Sanpaolo (adesso IntesaSanpaolo), AEM (ora A2A), Autostrade (Atlantia), BPU e Banca Lombarda (oggi UBI Banca). Ai fini della presente indagine, comunque, il

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

In primo luogo, è emerso che tutti i bilanci consolidati analizzati hanno evidenziato variazioni al perimetro dell'area di consolidamento per i conti del 2005. Tuttavia, solo per quattordici ([53]) gruppi si è trattato di modifiche dovute all'applicazione dello IAS 27 e, quindi, della relativa nozione di controllo. Gli altri undici bilanci consolidati ([54]), invece, hanno dato conto di modifiche solo "ordinarie", dovute ad acquisizioni/cessioni di pacchetti azionari di maggioranza che hanno determinato l'acquisizione del controllo su entità prima non controllate o, viceversa, la perdita del controllo su altre entità, con la conseguente loro esclusione dall'area di consolidamento (cfr. Tabella n. 1).

L'indagine ha potuto quindi restringersi all'analisi nel dettaglio dei quattordici bilanci consolidati che hanno evidenziato l'impatto dello IAS 27.

E questa analisi ha consentito l'individuazione di due principali ragioni dei cambiamenti dell'area di consolidamento alla luce degli IAS/IFRS.

La prima ragione attiene al consolidamento di società controllate esercitanti un'attività dissimile da

---

riferimento può solo essere l'esercizio concluso nel 2005, pertanto le vicende successive possono considerarsi quali prive di rilevanza.

([53]) BPU, Fiat, Finmeccanica, Telecom, Alleanza, Banca Popolare di Milano, Banca MPS, Fondiaria-Sai, Generali, Ifil, Intesa, Sanpaolo, Unicredit, Unipol.

([54]) AEM, Enel, Lottomatica, Mediaset, Parmalat, Pirelli, Saipem, Terna, Autostrade, Eni, Banca Lombarda.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

quella del resto del gruppo (escluse dal bilancio consolidato secondo la normativa italiana fino al 2007) ed invece incluse ai sensi dello IAS 27.

La seconda fonte di cambiamenti, invece, va individuata nell'obbligo di consolidare le società a destinazione specifica controllate (*special purpose vehicles* o SPEs), a prescindere dalla sussistenza di una partecipazione al capitale delle stesse (così come indicato dal documento interpretativo SIC 12).

Più nel dettaglio, cinque capogruppo hanno ampliato l'area di consolidamento per il venir meno del principio di rilevanza (o irrilevanza) dell'attività esercitata dalle controllate ([55]); quattro hanno proceduto a consolidare una o più società a destinazione specifica ([56]); altri quattro gruppi, poi, hanno dichiarato di dover consolidare, in ossequio alle previsioni IAS/IFRS, sia entità controllate che svolgono attività "diverse", sia società a destinazione specifica ([57]).

In ultimo, è altresì emerso il caso di una capogruppo che ha escluso dal perimetro di consolidamento una società controllata ai sensi dell'art.

([55]) Banca MPS, Fondiaria-Sai, Generali, Sanpaolo, Unipol.

([56]) Finmeccanica, Telecom, Banca Popolare di Milano, Unicredit. In merito alle società a destinazione specifica incluse nel consolidamento, possiamo rilevare che solo Banca Popolare di Milano ha specificato che due (delle quattro) sue società a destinazione specifica, al momento del consolidamento, risultavano controllate senza che nelle stesse nessuna società del gruppo detenesse una partecipazione, neppure di minoranza.

([57]) BPU, Fiat, Alleanza, Intesa.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

2359, 2° co, cod. civ. (c.d. “controllo interno di fatto”) in quanto non riteneva di godere dell’effettivo potere di determinarne le politiche economico-finanziarie della entità (*ex* IAS 27) ([58]) (cfr. Tabella n. 2).

A completamento della nostra indagine, abbiamo poi suddiviso il campione di riferimento per classi, in ragione dell’attività svolta (bancaria, assicurativa, industriale, servizi) e confrontato i dati sull’impatto dell’applicazione dello IAS 27 classe per classe. Ne è emersa la conferma che, mentre società di servizi ed industriali hanno operato per lo più modifiche ordinarie all’area di consolidamento, banche ed assicurazioni hanno invece subito più incisivamente l’entrata in vigore dello IAS 27 (cfr. Tabelle nn. 3, 4 e 5). Ancor più nel dettaglio, si è riscontrato che le banche facenti parte del campione hanno dovuto ridisegnare il perimetro di consolidamento sia per dar conto dell’esistenza di società a destinazione specifica, sia per includere entità che svolgono attività dissimile ([59]). E così analogamente le società assicurative, mentre quelle di servizi hanno dovuto integrare l’area di consolidamento per includere

---

([58]) Ifil.

([59]) Dobbiamo evidenziare, peraltro, che non sempre nei bilanci consolidati analizzati era indicato nel dettaglio se una modifica derivava dall’obbligo di consolidamento delle società a destinazione specifica oppure dall’inclusione delle entità che svolgono attività dissimile. In alcuni casi, infatti, il redattore si è limitato ad inserire tra le note indicazioni vaghe, indicanti, *tout court*, l’inclusione nel perimetro di consolidamento, per la prima volta, di società a destinazione specifica *oppure* svolgenti attività dissimile.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

solo società a destinazione specifica (cfr. Tabelle nn. 6 e 7).

Tabella 1

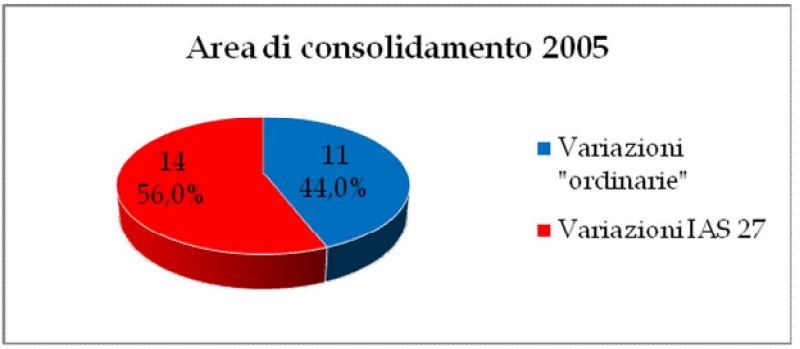

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Tabella 2

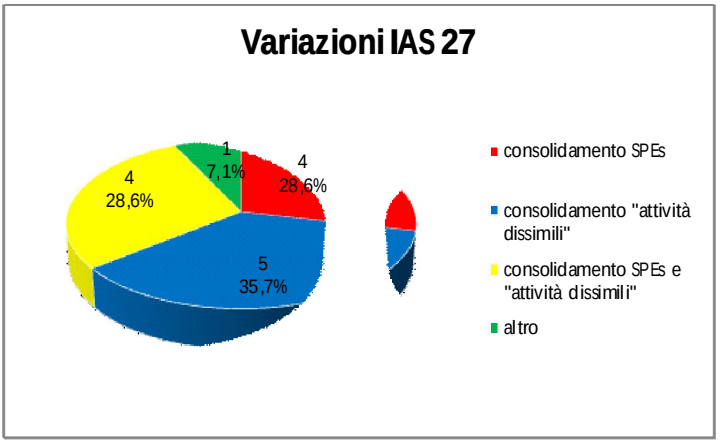

Tabella 3

	Banche	Assicurazioni	Industriali	Servizi	**TOT**
Variazioni Ordinarie	1	0	4	6	**4**
Variazioni IAS 27	6	4	2	2	**1**
TOT	**7**	**4**	**6**	**8**	**5**

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Tabella 4

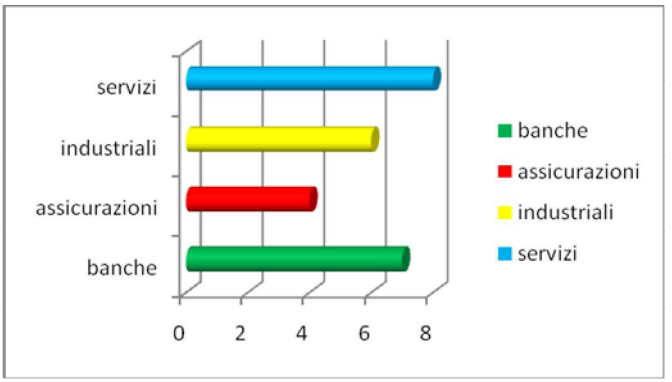

Tabella 5

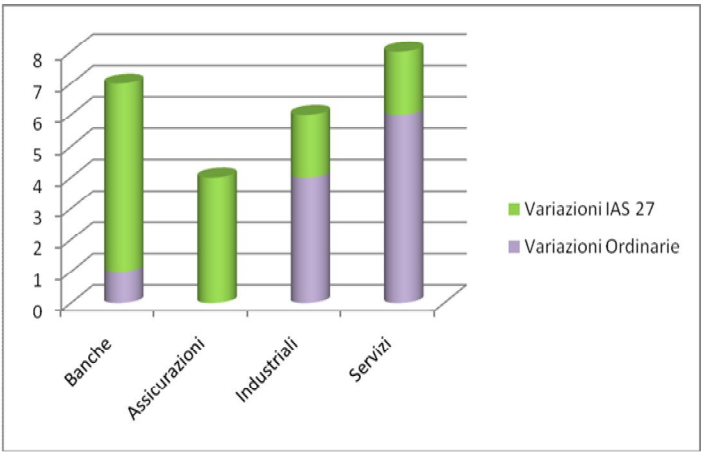

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Tabella 6

	Banche	Assicurazioni	Industriali	Servizi	**TOT**
Cons. SPEs	2	0	1	1	**4**
Cons. “attività dissimili”	2	3	0	0	**5**
Cons. SPEs o “attività dissimili”	2	1	1	0	**4**
Altro	0	0	0	1	**1**
TOT	**6**	**4**	**2**	**2**	**14**

Tabella 7

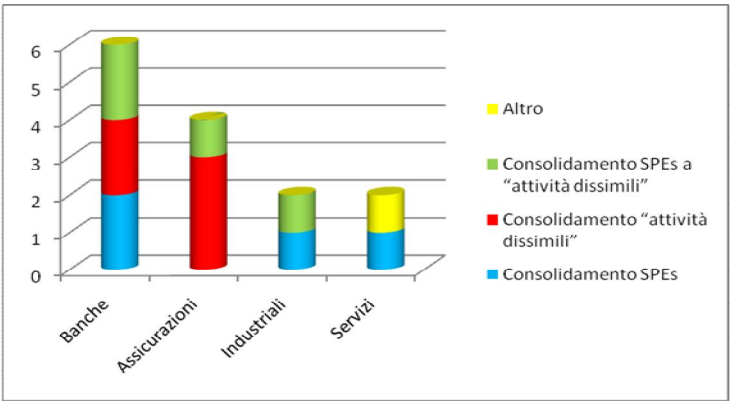

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

CAPITOLO II

IL CONTROLLO ESCLUSIVO (O SOLITARIO) IAS/IFRS

SOMMARIO: 1. Introduzione. Il controllo tra forma e sostanza: l'approccio degli IAS/IFRS – 2. Il *power to govern* ai sensi dello IAS 27: rilevanza del controllo "potenziale", cesura tra partecipazione e controllo e confini con l'attività di direzione e coordinamento – 3. Il controllo ai sensi dell'Interpretazione SIC 12 per il consolidamento delle c.d. "società a destinazione specifica" – 4. L'intervento 2011 dello IASB e l'IFRS 10: una rinnovata definizione di controllo – 4.1. "*Power over an investee*" – 4.2. "*Exposure, or rights, to variable returns*" e "*Link between power and returns*". Sulla possibilità che un creditore detenga il controllo – 4.3. La Guida dell'IFRS 10. Conferme e nuovi indizi sulla sussistenza del controllo.

1. Introduzione. Il controllo tra forma e sostanza: l'approccio degli IAS/IFRS.

Ai fini della determinazione dell'area di consolidamento, come è noto, la disciplina italiana non fornisce una vera e propria "definizione" di controllo, bensì prevede quali imprese debbano *essere considerate* controllate.

L'art. 26, d.lgs. 127/1991, infatti, stabilisce che sono considerate controllate: (*a*) le imprese in cui un'altra dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria (anche in base ad accordi con altri soci) – c.d. "controllo interno di diritto"; (*b*) le

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

imprese in cui un'altra dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria – c.d. "controllo interno di fatto"; (*c*) le imprese in cui un'altra ha il diritto di esercitare un'influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria (qualora consentiti dalla legge applicabile) – c.d. "controllo esterno".

Nel quadro della disciplina nazionale dei conti consolidati l'individuazione delle imprese da includere nel perimetro di consolidamento dipende dalla sussistenza di vincoli giuridici obiettivamente rilevabili, con la conseguenza che, implicitamente, la stessa fattispecie del controllo risulta essere circoscritta secondo un'impostazione "formalistica". A determinati legami formali – che siano vincoli partecipativi o clausole contrattali – viene riconosciuta la capacità di attribuire il controllo.

Solo procedendo per via induttiva si arriva ad individuare la nozione-base del controllo che, secondo la ricostruzione tradizionale, si traduce nel diritto, in capo ad una società, di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa, tipicamente, dominandone l'assemblea dei soci e indirizzandone le delibere, in particolare quelle che attengono alla scelta degli amministratori (60).

---

(60) In questo senso, per tutti, v. G. SBISÀ, *Società e imprese controllate nel d.l. 9 aprile 1991, n. 127*, in *Riv. soc.*, 1992, 906 ss.; ID., *Commento all'art. 2359*, in *Commentario del codice civile*

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

I principi contabili internazionali, invece, adottano un approccio *prima facie* diametralmente opposto, che, in applicazione del noto principio di prevalenza della sostanza sulla forma, vorrebbe dar evidenza della sostanza degli equilibri di potere tra imprese piuttosto che rappresentare i legami formali che intercorrono tra le stesse.

Considerata la definizione di controllo proposta dallo IAS 27 – «Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività» (IAS 27, § 4, 3° periodo ([61])) – il cambio di prospettiva richiesto all'interprete risulta evidente ([62]).

Il controllo come "*power to govern*" apre, almeno in linea teorica, la riconducibilità della fattispecie ad una miriade di possibili casi concreti, senza che la presenza (o assenza) di taluni vincoli giuridici possa o debba condurre ad una soluzione precisa circa la sussistenza del controllo ai fini della delimitazione dell'area di

---

Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna – Roma, 1997, 464 ss..

([61]) Nella versione originale in inglese: «Control *is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities*».

([62]) «(…) con riferimento al concetto di controllo, il passaggio alla disciplina contabile internazionale comporta un diverso approccio rispetto alla disciplina nazionale; infatti, è evidente come la stessa privilegi la prospettiva sostanziale rispetto a quella formale, come accade invece nel nostro ordinamento giuridico» (F. BALLUCHI, *Area di consolidamento*, in *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio consolidato*, a cura di P. Andrei, Torino, 2006, 46).

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

consolidamento. Fermo restando, d'altra parte, che, laddove presenti, eventuali indici formali del controllo non possono venir trascurati.

Ciò considerato, la portata innovativa – rispetto alla disciplina nazionale – dell'IFRS 27 appare ridimensionata alla luce del sistema di presunzioni che lo stesso documento prevede. Nel capitolo dedicato all'"Ambito di applicazione del bilancio consolidato", infatti, il principio stabilisce che «si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea se essa ha: a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; b) il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto; c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio od organo; o d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

da quel consiglio od organo» (IAS 27, § 13).

Questa disposizione ha, in primo luogo, il pregio di offrire una chiave di lettura per chiarire ed intendere la nozione di controllo proposta dallo IAS 27; d'altra parte, essa ha il difetto di poterne limitare la portata in concreto, laddove, per l'applicazione della disciplina, gli operatori approfittino delle presunzioni e degli esempi prospettati dal regolatore per "appiattirvi" la nozione di controllo ([63]). Così invertendo il processo interpretativo

([63]) Si considerino, ad esempio, P.P. BIANCONE – M. CISI, *L'area di consolidamento ias/ifrs. Prassi in materia di controllo e di inclusione*, in *Impresa c.i.*, 2006, 34 s., i quali, nel paragrafo dedicato alla nozione di controllo, senza mai richiamare la definizione fornitane dallo IAS 27, § 4, 3° periodo, affermano «La definizione del perimetro delle società da includere nell'informativa di bilancio consolidato si basa sul concetto di controllo. La normativa italiana ed i principi contabili internazionali apparentemente non differiscono nel definire tale requisito. Nella normativa italiana la nozione di controllo si rifà alle seguenti fattispecie: - controllo di diritto; - controllo contrattuale; controllo di fatto. (…) Nel sistema delle regole IAS/IFRS il controllo è connesso al possesso, diretto o indiretto, attraverso società controllate, di più della metà dei diritti di voto (a meno che, in circostanze eccezionali, si possa chiaramente dimostrare che tale proprietà non costituisce controllo). Il controllo esiste anche quando la capogruppo detiene la metà o meno dei diritti di voto (…)»; G. D'ABRUZZO – C. SALVATORES, *Le partecipazioni in società controllate nei nuovi principi contabili internazionali*, in *Boll. Trib.*, 2005, 821 s., secondo i quali, *tout court*, «Rispetto alla fattispecie del controllo interno di diritto delineato al n. 1) dell'art. 2359 del codice civile, non si riscontrano differenze di ordine quantitativo nella disciplina dello IAS 27, che, in modo analogo, ravvisa l'esistenza di tale tipologia di controllo nell'ipotesi in cui la "*capogruppo possiede, […] più della metà dei diritti di voto*", con esclusione, anche in questo caso, delle azioni sprovviste del diritto di voto, ovvero dotate

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

ed applicativo delle disposizioni, vagliando non tanto se sussista *ex se* il *power to govern*, bensì, piuttosto, se una certa fattispecie rientri o meno nell'elenco di ipotesi di cui allo IAS 27, § 13. E ad un'errata impostazione del problema possono anche seguire effetti opposti a quelli auspicati dal regolatore, qualora dette ipotesi vengano sottoposte ad un'interpretazione restrittiva.

Ad esempio, ciò è quanto accaduto subito dopo il recepimento degli IAS/IFRS nell'ordinamento italiano in un caso che ha destato un certo scalpore (almeno tra i cultori della materia).

Nella relazione semestrale al 30 giugno 2005, infatti, una società a capo di un noto gruppo italiano ha

---

di diritto di voto limitato o condizionato, nell'assemblea ordinaria. (…) La seconda fattispecie di controllo di fatto o di minoranza, di cui all'art. 2359, n. 2) del codice civile, è contemplata dallo IAS 27 attraverso la previsione del "*potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario*" che detiene il controllo dell'entità e, conseguentemente, anche del "*potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute di tali organi*". (…) L'ultima fattispecie di controllo considerata nell'articolo 2359 del codice civile concerne, come è noto, il cosiddetto controllo esterno, integrato dalle situazioni in cui una società, indipendentemente dalla misura delle partecipazioni sociali possedute, eserciti un'influenza dominante su un'altra società in virtù di "*particolari vincoli contrattuali*" (…). La fattispecie codicistica si iscrive nella previsione dello IAS 27 dei contratti per mezzo dei quali risulta possibile determinare le politiche finanziarie e operative dell'entità partecipata». Cfr. anche G. SAVIOLI, *I principi contabili internazionali*, Milano, 2008, 329; F. DEZZANI, *"Bilancio separato", "bilancio individuale" e "bilancio consolidato" secondo i "principi ias"*, in *Impresa c.i.*, 2005, 1120.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

dichiarato, da un lato, di aver incluso nell'area di consolidamento le imprese italiane ed estere sulle quali aveva «il diritto di esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo, determinandone le scelte finanziarie e gestionali e di ottenerne i benefici relativi», e, d'altra parte, di aver escluso le imprese nelle quali disponeva «di voti sufficienti a esercitare *di fatto, ma non di diritto*, un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (…)» (enfasi aggiunta) ([64]).

Si noti che la società *de qua*, nel realizzare la transizione ai principi contabili internazionali, in prima battuta, ha chiaramente richiamato la nozione di controllo *ex* IAS 27, § 4, 3° periodo («Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività»); ma subito dopo, ritenendo che ai sensi dello IAS 27, § 13, rilevasse il solo controllo di diritto, ha dichiarato di cessare il consolidamento di talune imprese controllate "solo" di fatto, ossia tramite una partecipazione non di maggioranza assoluta, seppur ammettendo di disporre dei voti sufficienti per esercitare l'influenza dominante nelle relative assemblee dei soci. In altri termini, società che venivano consolidate *ex* art. 26, d.lgs. 127/1991, sono state deconsolidate in applicazione dello IAS 27, nonostante il

---

([64]) La capogruppo alla quale si fa riferimento nel testo è Eni S.p.A..
Cfr. la Relazione semestrale di Eni S.p.A. al 30 giugno 2005, 71, reperibile su http://www.eni.com/it.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

dichiarato esercizio dell'influenza dominante ([65]).

Va detto che le conclusioni cui è giunta la società del nostro esempio traevano fondamento da un orientamento portato avanti da alcuni operatori, *auditor* e *standard-setter* europei, secondo i quali l'azionista di maggioranza relativa, in assenza di accordi *ad hoc* con altri soci, non sarebbe titolare del controllo *ex* IAS 27, poiché la possibilità del controllante di fatto di "governare" la partecipata potrebbe in ogni momento essere pregiudicata dall'iniziativa degli altri azionisti, mentre, al contrario, solo il titolare (direttamente o indirettamente) della maggioranza assoluta del capitale sarebbe effettivamente titolare del potere di controllo ([66]). Orientamento per il quale «(…) la nozione di controllo che scaturisce dai principi contabili internazionali [sarebbe] saldamente incardinata su

---

([65]) Ad esempio, tra le deconsolidate di Eni in sede di transizione ai principi contabili internazioni, spicca la Saipem, nella quale Eni deteneva nel 2005 una partecipazione pari al 42,94% del capitale, corrispondente al 43,29% dei diritti di voto. Attraverso il deconsolidamento della controllata, Eni ha potuto contabilizzare la partecipazione con il metodo del patrimonio netto, con la non trascurabile conseguenza di dilatare il proprio patrimonio netto e migliorare tutti i propri *ratio* di bilancio (*in primis*, il rapporto debiti/patrimonio netto). Cfr. sul punto L. DE ANGELIS, *La valutazione delle partecipazioni secondo gli IAS/IFRS*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, 418 s., nota 57.

([66]) Sul tema, si veda M. CASÒ, *Controllo di diritto e controllo di fatto negli IFRS: le possibili interpretazioni dello IAS 27 e il comunicato dello IASB di ottobre 2005*, in *Riv. dott. comm.*, 2005, 1219-1223.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

quella del controllo di diritto, dunque del controllo azionario maggioritario (di cui costituisce l'espressione estrema il controllo totalitario)» ([67]).

A questa tesi – in evidente violazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma – se ne contrapponeva una diversa, opposta, in base alla quale anche una partecipazione di maggioranza solo relativa attribuisce il controllo laddove corrisponda, in concreto, alla possibilità di determinare la scelta dei componenti dell'organo cui spetta la gestione della società.

A chiarire la questione, è intervenuto nell'ottobre 2005 un apposito comunicato dello IASB con il quale è stata ufficialmente sancita la rilevanza ai sensi dello IAS 27 del controllo di fatto, con un'interpretazione – che in fondo avrebbe dovuto essere scontata – la quale riflette lo spirito del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Nello specifico, lo IASB ha affermato che «*IAS 27 contemplates that there are circumstances in which one entity can control another entity without owning more than half the voting power. (…) the Board confirmed its view that* an entity holding a minority interest can control another entity in the absence of any formal arrangements that would give it a majority of the voting rights*. For example, control is achievable if the balance of holdings is dispersed and the other shareholders have not organized their interests in*

([67]) In questi termini L. DE ANGELIS, *La valutazione delle partecipazioni secondo gli IAS/IFRS*, cit., 416.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

such a way that they exercise more votes than the minority holder. This is sometimes referred to as "de facto control". (…) the Board has made it clear that, in its view, the control concept in IAS 27 includes de facto control» (enfasi aggiunta) ([68]).

Confermata la rilevanza del controllo *de facto*, c'è da chiedersi se, ai sensi dello IAS 27, una qualche partecipazione al capitale dell'entità, seppur formalmente di minoranza, debba considerarsi essenziale per l'esistenza del controllo.

In prima istanza, al quesito potrebbe darsi risposta affermativa, richiamando i rilievi che – fino allo *statement* 2005 dello IASB – venivano avanzati per negare la sussistenza del controllo in caso di una partecipazione di maggioranza solo relativa: *a fortiori*, la sussistenza del controllo andrebbe esclusa in caso di assenza di qualsivoglia partecipazione.

Ma una forte argomentazione in senso contrario emerge dall'Interpretazione SIC 12, relativa allo specifico tema del consolidamento delle c.d. "società

([68]) Il testo del comunicato è ripreso da M. CASÒ, *Controllo di diritto e controllo di fatto negli IFRS: le possibili interpretazioni dello IAS 27 e il comunicato dello IASB di ottobre 2005*, cit., 1221. L'A., da parte sua, giustamente evidenzia che «il comunicato dello IASB oggetto del presente intervento, pubblicato solo in lingua inglese in un periodico pure autorevole della IASC *Foundation*, ancorché di fondamentale importanza nell'assistere chi è chiamato ad applicare i principi IFRS, non ha il valore cogente di una norma di legge. In Europa, tale ruolo è riservato solo alla porzione degli IFRS pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea» (p. 1223).

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

costituite per fini specifici" (SDS o SPEs, *special purpose entities*, o SPVs, *special purpose vehicles*) (su cui v. *infra*). L'Interpretazione SIC 12, infatti, impone il consolidamento, tra un'impresa e una società a destinazione specifica, qualora la relazione esistente tra le due entità sia di effettivo controllo, a prescindere dalla sussistenza o meno di un legame partecipativo tra l'impresa controllante e la società veicolo ([69]).

La *ratio* sottesa all'Interpretazione è, ancora una volta, l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

E se così è, ci sembra che detta *ratio* dovrebbe prevalere anche al di fuori delle ipotesi delle *special*

([69]) Il SIC 12, § 9, prevede infatti che: «[…] il controllo può esistere anche nei casi in cui un'impresa possiede una piccola o nessuna parte del patrimonio della SDS. L'applicazione del concetto di controllo richiede, in ciascun caso, una valutazione soggettiva ne contesto di tutti i fattori rilevanti». In base al successivo paragrafo 10, inoltre «in aggiunta alle situazioni descritte nello IAS 27.13, le seguenti circostanze, per esempio, possono indicare che esiste una relazione in cui un'impresa controlla una SDS e conseguentemente dovrebbe consolidare la SDS […]: (a) in concreto, le attività della SDS sono esercitate per conto dell'impresa in relazione alle sue specifiche esigenze aziendali così che l'entità ottenga benefici dall'attività della SDS; (b) in concreto, l'entità ha poteri decisionali per ottenere la maggioranza dei benefici dell'attività della SDS o, predisponendo un meccanismo "autopilota", l'entità ha delegato questi poteri decisionali; (c) in concreto, l'entità detiene diritti ad ottenere la maggioranza dei benefici della SDS e, perciò, può essere esposta ai rischi inerenti alle attività della SDS; o (d) in concreto, l'entità mantiene la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla SDS o le sue attività al fine di ottenere benefici dalla loro gestione».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

purpose entities. Peraltro, a ciò non si oppone (né si è mai opposta) la lettera dello IAS 27. In particolare, il principio, come si è visto, prevede che «il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una *quota minore*, dei diritti di voto esercitabili in assemblea (…)» (IAS 27, § 13) (enfasi aggiunta). Ebbene, poiché non ci sono elementi per negare che detta *quota minore* possa essere irrisoria, allora non dovrebbe potersi escludere che la stessa possa anche mancare *in toto*, potendo comunque configurarsi in capo ad una entità il potere di governarne un'altra (70).

Ed in questa direzione muove lo IAS 27, § 14, ove richiede di tener conto, ai fini dell'individuazione del controllo, anche delle partecipazioni solo *potenziali*, determinate dal possesso di strumenti quali opzioni *call* o *warrant* azionari (71).

---

(70) Nello stesso senso S. GARDINI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Milano, 2010, 122.

(71) «L'entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la potenzialità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'effetto di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altra entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se un'entità ha il potere o meno di governare le politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Ciò implica che il controllo possa (debba) venir attribuito, per ipotesi, ad un soggetto che abbia il *diritto* ad acquistare una partecipazione di maggioranza in una società ma, al momento della redazione del bilancio consolidato, non risulti neppure socio minoritario della medesima società.

Tutto ciò detto, occorrerà meglio individuare le circostanze che possono determinare la sussistenza del controllo di fatto, inteso, qui, come il controllo di un'entità ancorché questa sia formalmente posseduta (partecipata) da soggetti terzi.

In particolare, se può esser svilita l'importanza della partecipazione al capitale per la sussistenza del controllo, bisognerà interrogarsi su quali siano le diverse circostanze dalle quali può scaturire il controllo rilevante ai fini del consolidamento ([72]). Così individuando, più precisamente, il perimetro della nozione di controllo di fatto, *rectius* "sostanziale", ai sensi dei principi contabili internazionali ([73]).

---

convertiti sino ad una data futura o sino al verificarsi di un evento futuro» (IAS 27, § 14).
Sul tema dei c.d. diritti potenziali si veda ancora *infra* nel testo.

([72]) A tal proposito R. PEROTTA, *Il conferimento d'azienda*, Milano, 2005, p. 199, nota 3, rileva come: «[…] appare evidente come il principio contabile in esame richieda, a dimostrazione del vincolo di controllo, la formalizzazione dello stesso in accordi statutari o contrattuali».

([73]) La fattispecie del controllo di fatto è ben nota all'ordinamento italiano. Tuttavia, l'espressione rimanda al caso in cui il controllo consegua alla disponibilità dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

nell'assemblea ordinaria (cfr. art. 2359, 1° co., n. 2, cod. civ.), disponibilità che tipicamente segue al possesso, diretto od indiretto, di una partecipazione di maggioranza relativa. È invece opinione prevalente che nel nostro ordinamento contabile, ai fini della redazione del bilancio consolidato, non sia ammissibile la fattispecie del controllo "di fatto" perché frutto solo di apposito accordi, in assenza di partecipazione nella controllata.

Così, l'art. 26, d.lgs. 127/1991 prevede che, nel caso in cui imprese italiane controllino società estere, sottostanti ad una legislazione che consente i contratti di dominazione, anche tali controllate debbano essere incluse nell'area di consolidamento. Tuttavia, il controllo derivante da contratto o da clausola statutaria, seppur ammesso nell'ordinamento giuridico in cui ha sede la controllata, non viene ritenuta condizione *ex se* sufficiente al fine del consolidamento: «Il consolidamento della società implica che la società dominante sia azionista o associata della dominata. Si tratta dunque di un "rapporto" di dominazione che si iscrive nel quadro di una relazione di partecipazione al capitale e non semplicemente come la conseguenza di una convenzione. Per questo motivo le situazioni di dominazione tecnica, commerciale o altro (non accompagnata da partecipazioni) non permettono il consolidamento delle società legate da questi contratti. Tale è il caso, in particolare, dei contratti di concessione esclusiva, di subappalto, di franchising e di affitto di azienda» (cfr. OIC, *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) – Guida 1*, cit., 235.

Invece, nell'ottica dei principi contabili internazionali, il controllo può prescindere dalla partecipazione all'entità (cfr. SIC 12).

Più in generale, si rammenta che nell'ordinamento italiano è tradizionalmente ritenuto invalido il contratto – pacificamente ammesso in altri sistemi, ad esempio quello tedesco – che attribuisce ad una società il diritto di esercitare influenza dominante su un'altra, che, conseguentemente si obbliga ad agire secondo gli ordini ricevuti, anche se tale adempimento può arrecarle pregiudizio (c.d. "contratto di dominazione"). Siffatto controllo risulterebbe in contrasto con la disciplina del conflitto di interessi, prevista dagli artt. 2373 e 2391 cod. civ.. Solo parte della dottrina, più

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

L'analisi che si propone di svolgere non può che svilupparsi sulla base dell'evoluzione delle *definizioni* di controllo proposte da IAS 27, Interpretazione SIC 12 e, da ultimo, IFRS 10, delle quali si cercherà di individuare la *sostanza*, i tratti comuni e gli elementi di differenziazione. Le indicazioni fornite dallo IASB in ciascuno dei richiamati documenti, al fine di chiarire la portata di ogni definizione, risulteranno fonti preziose di spunti interpretativi, ma non sempre esaurienti. Le medesime indicazioni, *in primis* quelle più volte richiamate di cui allo IAS 27, § 13, dovranno, a loro volta, essere commentate alla luce della rilevante nozione di controllo.

---

recentemente, si è mostrata favorevole ad ammettere, anche nel nostro ordinamento, la fattispecie del controllo di fatto basato su contratti di dominio, ricavando nuovi argomenti dall'art. 2497-*septies* cod. civ., che contempla l'attività di direzione e coordinamento di società esercitata «sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei rispettivi statuti». Di là del dibattito sul tema, ancora in corso, il legislatore nazionale, come si è visto, in materia di bilancio consolidato non ha potuto fare a meno di considerare che ci sono ordinamenti nei quali il contratto di dominazione è lecito.

Sulla incompatibilità del contratto di dominazione con l'ordinamento italiano, si vedano per tutti G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, a cura di M. Campobasso, ed. VIII, Milano, 20012, 293 s.; F. GALGANO, *Direzione e coordinamento di società (art. 2497-2497-septies)*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna, 2005, 185 ss..

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

2. Il *power to govern* ai sensi dello IAS 27: rilevanza del controllo "potenziale", cesura tra partecipazione e controllo e confini con l'attività di direzione e coordinamento.

La definizione di controllo cardine del sistema IAS/IFRS va, almeno ad oggi, individuata in quella fornita dallo IAS 27: «Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività» (IAS 27, § 4, 3° periodo).

Questa definizione di carattere generale, come accennato sopra, a quanto consta viene interpretata in letteratura facendo ampio ricorso alle previsioni di cui allo IAS 27, § 13; così, per lo più, si riscontra la tendenza ad affermare che il controllo *ex* IAS 27 si può declinare in tre "situazioni": (a) controllo basato sul possesso della maggioranza dei diritti di voto; (b) controllo basato sul possesso della metà o di una quota minore di diritti di voto; (c) controllo di fatto ([74]).

Certo non si può (né vuole) qui negare il valore esegetico dello IAS 27, § 13.

Ma altro è cercare la *sostanza* della nozione di controllo IAS/IFRS, ossia comprendere cosa debba intendersi per *potere* di determinare le politiche

---

([74]) Cfr. P.P. BIANCONE, *IAS 27. Bilancio consolidato e separato*, in *IAS/IFRS. Manuale*, a cura di F. Dezzani – P.P. Biancone – D. Busso, II ed., Milano, 2012, 992.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

finanziarie e gestionali caratterizzanti l'attività di una impresa, al fine di estrarne i *benefici* (75).

E ciò perché, come è stato efficacemente osservato, per quanto lo stesso IAS 27 ponga l'accento (anche) sulla rilevanza della titolarità dei diritti di voto esercitabili in una entità, detto requisito «non costituisce, per il principio IAS 27 – così come, del resto, per il principio IAS 31 in materia di controllo congiunto –, l'elemento *decisivo* ai fini della sussistenza del controllo». Più in particolare, come osservato dalla stessa attenta dottrina, «nel sistema dei principi contabili internazionali (…), la titolarità del potere di condizionare (in via unilaterale) – tramite il possesso di diritti di voto – le decisioni delle assemblee (ordinarie) di un'altra società, in quanto assemblee dalle quali "passa", di regola, la nomina del consiglio di amministrazione della società, ossia dell'organo avente competenza esclusiva nella gestione sociale, è condizione, in sé e per sé, da un lato, non *necessaria*, dall'altro, non *sufficiente* ai fini della sussistenza dell'obbligo del consolidamento integrale di detta società» (76).

---

(75) G. STRAMPELLI, *Il bilancio consolidato*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, vol. 16, t. ***, ed. II, Torino, 2011, 671, precisa che «L'esistenza del controllo è subordinata alla duplica condizione che la società controllante sia in grado *(a)* di determinare le politiche finanziarie e gestionali della controllata; *(b)* di ottenere i benefici derivanti dall'attività della controllata stessa».

(76) Entrambe le citazioni riportate nel testo sono tratte da L.A. BIANCHI, *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili*

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Allo stesso Autore, invero l'unico giuscommercialista del panorama italiano che si sia dedicato in profondità al tema del controllo *ex* IAS 27, si devono ulteriori indicazioni sul significato di *power to govern* e di benefici ottenibili tramite il controllo.

Così, il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità andrebbe ravvisato in capo a quel soggetto in grado di muovere le leve che condizionano l'esercizio in concreto dell'attività di impresa da parte di un'entità e/o l'accesso ai flussi finanziari generati dalla stessa. Ossia in grado di prendere quelle decisioni strategiche che *sono* l'esercizio stesso dell'attività di impresa, quali, ad esempio, quelle in materia di approvazione di piani industriali, finanziari e di *budget*, in materia di investimenti (acquisizioni, scorpori, affitti d'azienda), in materia di modalità di finanziamento dell'impresa (equilibrio debito/patrimonio netto, composizione del debito, tasso di distribuzione degli utili) (77).

---

internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato, in *Riv. soc.*, 2011, 271 s..

(77) Si veda L.A. BIANCHI, *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato*, cit., 274 s.: «Il giudizio sulla sussistenza del controllo dipende dunque dal grado di influenza di un'impresa sulle decisioni aziendali di un'altra impresa che assumono rilevanza nella prospettiva della generazione dei suoi "benefici". E, se non pare lecito procedere ad un'esemplificazione esaustiva di siffatte decisioni, alla luce della grande varietà dei casi pratici prospettabili, tra le decisioni in questione rientrano, con tutta probabilità, quelle aventi ad oggetto, anzitutto, l'approvazione di piani

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Se questa è l'essenza del controllo, non si può negare che subito alla mente dell'interprete si possa affacciare una ipotesi, ossia che il controllo nei principi contabili internazionali si identifichi con l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento regolata dall'art. 2497 ss. cod. civ.. Invero, con il riferimento alle decisioni strategiche, alle scelte in materia di investimenti, *budget* e organizzazione dell'attività di impresa, sono stati evocati proprio gli "indici" o "indizi" che la dottrina ha posto alla base della sussistenza dell'attività di direzione e coordinamento (78).

---

industriali e finanziari e di *budget*, così come la definizione del quadro complessivo degli investimenti e dell'indebitamento. E ciò in quanto se la partecipante è in grado di stabilire (unilateralmente) il *quantum* degli investimenti e dell'indebitamento della partecipata, essa dispone anche del potere di determinare (quantomeno in parte) l'ammontare del suo utile (e, per tale via, dei suoi dividendi). Anche le decisioni in materia di assunzione di finanziamenti o rilascio di garanzie rientrano in detta categoria, a condizione che si tratti di operazioni significative, quanto a natura e valore economico. Parimenti, anche molte decisioni *gestionali* possono determinare un impatto sulla entità delle "risorse" della partecipata: si pensi ad acquisizioni/dimissioni di *asset*, aziende o partecipazioni, a operazioni societarie straordinarie (scorpori, fusioni o scissioni), alla stipulazione di contratti di affitto di azienda e così via».

(78) A conferma di quanto appena osservato, si veda G. SBISÀ, *Sui poteri della capogruppo nell'attività di direzione e coordinamento*, in *Contr. impresa*, 2011, 376 s., ad opinione del quale sono indici dell'attività di direzione e coordinamento «il fatto che la capogruppo predisponga, unilateralmente, o come decisione finale di processi di formazione bidirezionali, piani

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Tra le due fattispecie, però, vi è una significativa differenza.

Un conto è l'effettiva «esistenza di una attività permanente e sistematica di direttive concernenti le decisioni gestorie delle società coordinate e dirette» ([79]), un conto è avere il potere – la possibilità – di trasmettere tali direttive.

---

strategici, industriali, finanziari e *budget* annuali di gruppo; la determinazione da parte della capogruppo delle dimensioni operative delle singole società, subordinando alla sua autorizzazione acquisizioni e dismissioni, concentrazioni e scissioni; l'accentramento delle decisioni in materia di finanziamenti, con l'eventuale adozione di piani di garanzie infragruppo; le decisioni relative alla quotazione degli strumenti finanziari emessi dalle società controllate; la definizione della *policy* di gruppo (anche mediante la predisposizione di contratti quadro) per l'acquisto di beni o servizi sul mercato; la gestione centralizzata dei rapporti con le istituzioni pubbliche e private». Sulla nozione di attività di direzione e coordinamento cfr. anche, per tutti, dopo la riforma delle società ed in ordine solo cronologico, ID., *Commento all'art. 2497*, in *Direzione e coordinamento di società*, a cura di G. Sbisà, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, Milano, 2012, 28 ss.; P. MONTALENTI, *Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi*, in *Riv. soc.*, 2007, 317 ss.; ASSONIME, *Direzione e coordinamento di società. Profili di organizzazione e responsabilità del fenomeno di gruppo (Circolare Assonime n. 44/2006)*, in *Riv. soc.*, 2006, 1097 ss.; A. BADINI CONFALONIERI – R. VENTURA, *Commento all'art. 2497*, in *Il nuovo diritto societario*, commentario diretto da G. Cottino – G. Bonfante – O. Cagnasso – P. Montalenti, Bologna, 2004, 2155 ss.; V. CARIELLO, *Commento all'art. 2497*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. Niccolini – A. Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, 1853 ss..

([79]) Cfr. G. SBISÀ, *Sui poteri della capogruppo nell'attività di direzione e coordinamento*, cit., 377.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Ed il titolare di tale potere potrebbe in concreto non esercitarlo, senza che da questa scelta possano derivare conseguenze di sorta nell'ambito della disciplina del controllo nei principi contabili internazionali.

È bene sottolineare, infatti, che affinché sussista il controllo ai sensi dello IAS 27 non è affatto necessario che le decisioni strategiche sulla gestione dell'impresa siano effettivamente prese sulla base di indicazioni provenienti dal soggetto controllante.

Non è affatto necessario, in altri termini, che il controllante si sia effettivamente ingerito nell'attività di impresa, dirigendola.

Il principio contabile pone molta enfasi sul concetto di mero *potere*, così da non consentire, se non attraverso ingiustificate forzature, di affermare che il potere debba anche essere in concreto esercitato.

E non ci sembra che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma possa essere usato per andare oltre la formulazione dello IAS 27.

Infatti, se è vero che i principi contabili internazionali adottano una concezione di controllo tesa a dar rilievo alla sostanza più che alla forma, è altrettanto vero che la sostanza del controllo non equivale, *tout court*, alla effettiva direzione di un'altra entità da parte della controllante.

Gli elementi a sostegno di quanto or ora affermato sono più di uno.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

In primo luogo, è direttamente lo *standard setter* IASB a suggerire agli operatori che il controllo non può essere assimilato all'attività di eterodirezione.

Proprio nella guida implementativa dello IAS 27 è infatti affermato con chiarezza che «*(…) an entity has control, joint control or significant influence when it currently has the ability to exercise the power, regardless of whether control, joint control or significant influence is actively demonstrated or is passive in nature*» (80).

Il medesimo concetto si trova inoltre ribadito nel documento ED 10 *Consolidated Financial Statement* (81), con il quale lo IASB ha pubblicato la prima bozza di quello che sarebbe poi divenuto l'IFRS 10. Lo *standard setter*, in quella sede, conferma con sicurezza che «*A reporting entity need not have exercised its power to direct the*

---

(80) Cfr. IAS 27, § IG2. In senso conforme al testo L.A. BIANCHI, *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato*, cit., 277; S. GARDINI, *Il bilancio consolidato secondo i principi nazionali ed internazionali*, cit., 122; C. MANCINI, *Obbligo di redazione del bilancio consolidato e area di consolidamento*, in *Bilancio consolidato. Tecniche di redazione e di analisi secondo i nuovi principi internazionali*, a cura di Prencipe – Tettamanzi, Milano, 2004, 40.
Contra, C. SACCON, *L'area di consolidamento*, in *Bilancio consolidato. Novità dei principi contabili nazionali e internazionali. Procedure operative. Esempi e casi*, a cura di L. Rinaldi, Milano, 2008, 67, secondo la quale «per i principi contabili internazionali … non sembra sufficiente il solo potere di controllo risultando necessario, invece, l'effettivo esercizio di tale potere».

(81) *Exposure Draft ED 10 Consolidated Financial Statements* (dicembre 2008).

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

activities of an entity to control that entity. A reporting entity can have power even if, for example, it has not exercised its voting rights or options to acquire voting rights, or is not actively directing the activities of another entity».

In secondo luogo, la rilevanza che lo IAS 27, ai fini dell'assestamento del controllo, attribuisce ai diritti di voto potenziali non può che valere ad ulteriore conferma dell'illiceità di una confusione tra la nozione di controllo nei principi contabili internazionali e la fattispecie regolata nel nostro ordinamento dagli artt. 2497 ss. cod. civ..

Abbiamo già fatto cenno al § 14 dello IAS 27, alla luce del quale «L'entità potrebbe in possesso di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la potenzialità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (diritti di voto potenziali). *L'esistenza e l'effetto di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili*, compresi quelli posseduti da altra entità, *sono presi in considerazione all'atto di valutare se un'entità ha il potere o meno di governare le politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità*. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

sino ad una data futura o sino al verificarsi di un evento futuro» (enfasi aggiunta) ([82]).

Attraverso questa disposizione, i principi contabili internazionali introducono una significativa cesura tra proprietà e controllo di un'entità.

In applicazione di tale previsione, infatti, il controllo dovrebbe essere attribuito, da subito, a chi socio non è (o è socio solo di minoranza), ma è titolare del mero diritto di diventarlo a sua discrezione (oppure di aumentare la propria partecipazione), in qualunque momento, ad esempio esercitando un'opzione *call*. E si badi bene che lo IAS 27 si limita a richiedere che il diritto sia immediatamente esercitabile (invece che ad una certa data ([83])) e considera irrilevanti altri elementi caratterizzanti l'opzione, come il fatto che esercitare l'opzione possa essere economicamente sconveniente (opzioni *out of the money*), che il titolare dichiari di non aver intenzione di esercitarla oppure che, di là dalle

---

([82]) Nel nostro ordinamento la rilevanza delle partecipazioni ancorché potenziali è confermata dalla disciplina dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto, nonché da quella in tema di *disclosure* delle partecipazioni. Cfr. G. SANDRELLI, *La nuova disciplina degli "strumenti finanziari derivati" nelle offerte pubbliche di acquisto*, in *Riv. soc.*, 2012, 129 ss.; F. ANNUNZIATA, *Brevi note in merito alla nuova disciplina delle "partecipazioni potenziali": verso quale* disclosure*?*, in *Giur. comm.*, 2010, I, 584.

([83]) Sì che dovrebbe ritenersi che lo IAS 27 faccia riferimento alle sole opzioni "all'americana" e non a quelle "all'europea", inteso che per le prime viene concordato tra le parti un periodo di esercizio prolungato, a partire da una certa data, mentre per le seconde l'esercizio è consentito solo in una certa data (o nel corso di una finestra temporale ben circoscritta).

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

intenzioni, risulti che il titolare non ha la capacità finanziaria per esercitare il diritto ed acquistare il sottostante ([84]).

([84]) Si vedano gli *Illustrative examples* contenuti nello IAS 27, § IG8. Con particolare riferimento a quanto affermato nel testo, si considerino gli esempi nn. 1, 4 e 5. «Example 1: Options are out of the money. *Entities A and B own 80 per cent and 20 per cent respectively of the ordinary shares that carry voting rights at a general meeting of shareholders of Entity C. Entity A sells one-half of its interest to Entity D and buys call options from Entity D that are exercitable at any time at a premium to the market price when issued, and if exercised would give Entity A its original 80 per cent ownership interest and voting rights. Though the options are out of the money, they are currently exercisable and give Entity B the power to continue to set the operating and financial policies of Entity C, because Entity A could exercise its option now […]*»; «Example 4: Management intention. *Entities A, B and C each own 33 per cent of the ordinary shares that carry voting rights at a general meeting of shareholders of Entity D. Entity A, B and C each have the right to appoint two directors to the board of Entity D. Entity A also owns call options that are exercisable at a fixed price at any time and if exercised would give it all the voting rights in Entity D. The management of Entity A does not intend to exercise the call options, even if entitues B and C do not vote in the same manner as Entity A. […] The intention of Entity A's management does not influence the assessment*»; «Example 5: Financial ability. *Entities A and B own 55 per cent and 45 per cent respectively of the ordinary shares tha carry voting rights at a general meeting of shareholders of Entity C. Entity B also holds debt instruments that are convertible into ordinary shares of Entity C. The debt can be converted at a substancial price, in comparison with Entity B's net assets, at any time and if converted would require Entity B to borrow additional funds to make the payment. If the debt were to be converted, Entity B would hold 70 per cent of the voting rights and Entity A's interest would reduce to 30 per cent. Although the debt instruments are convertible at a substancial price, they are currently convertible and the conversion feature gives Entity B the power to set the operating and financial policies of Entity C. […] The financial ability of Entity B to pay the conversion price does not influence the assessment*».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Sì che, anche ove partecipasse all'entità un socio formalmente "di maggioranza", a questi non potrebbe essere riconosciuto il controllo *ex* IAS 27, attesa la sua soggezione alle altrui scelte di investimento. Scelte che si tradurrebbero in un cambiamento degli organi di gestione della entità.

Quindi, riepilogando, atteso che le strategie di un'entità vengono in concreto poste in essere dai suoi amministratori, titolari in via esclusiva del potere di gestione della società (cfr. l'art. 2380-*bis* cod. civ.), il controllo dovrebbe essere attribuito, almeno nella grande maggioranza dei casi, a quel soggetto che è in grado di scegliere i "gestori" (e di condizionarne

---

Critico rispetto alle soluzioni proposte in questi esempi L.A. BIANCHI, *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato*, cit., 278, ad opinione del quale «sul piano interpretativo, è appena il caso di sottolineare come la rilevanza di siffatti diritti andrà valutata caso per caso, tenendosi conto delle condizioni economiche e contrattuali di ciascuna di esse. Nel caso, ad esempio, di opzioni o *warrant* dovrà farsi riferimento alla concreta probabilità del loro esercizio, anche alla luce della sua convenienza economica. In linea di principio, sembra decisamente opportuna al riguardo un'interpretazione restrittiva sì che solo se la conversione o il riscatto di un titolo o di un diritto possano ritenersi *certi* o, quantomeno, *assai probabili*, i relativi diritti andranno computati ai fini della determinazione della soglia del controllo rilevante ai fini contabili. Si pensi a obbligazioni "convertende" – ossia con *obbligo* di conversione – ma anche, in taluni casi, a obbligazioni convertibili nei casi in cui il sottoscrittore abbia già dichiarato di voler convertire in azioni ovvero l'esercizio appaia manifestamente appetibile».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

l'operato) ([85]). Precisazione questa, se si vuole, piuttosto scontata, che vale però a far comprendere il rapporto tra la definizione *sostanziale* di controllo *ex* IAS 27, § 4, 3° periodo, e le previsioni più *formali* di cui al successivo § 13 del documento, *in primis* la presunzione che, salvo ipotesi eccezionali, il controllo spetti a chi sia titolare della maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di una entità.

Tuttavia, i principi contabili internazionali, come abbiamo già evidenziato, richiedono che ogni indice formale della sussistenza del controllo debba essere analizzato alla luce della nozione sostanziale dello stesso, e non viceversa. Così, nell'analisi per all'attribuzione del controllo, deve perdere di rilievo il potere di nomina degli amministratori che è in capo all'attuale socio di maggioranza, laddove vi sia un potenziale investitore che abbia il diritto di subentrare nel capitale della società con una partecipazione di controllo attraverso l'esercizio di opzioni.

([85]) Efficacemente F. GHEZZI – M. MAGGIOLINO, *Il controllo nel pallone. Riflessioni sulle "nozioni" di controllo nella disciplina antitrust alla luce di due decisioni concernenti l'acquisizione di società calcistiche*, in *Riv. soc.*, 2006, 86, sottolineano che «(…) a detenere il controllo di un'impresa (…) è colui che nomina i soggetti che dovranno stabilire la strategia (…) dell'impresa e non chi in concreto la definisce. Diversamente, infatti, si dovrebbe giungere a ritenere che il controllo su un'impresa sia esercitato dai suoi amministratori, anziché da coloro che li hanno eletti disponendo della maggioranza dei voti in assemblea».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Di più. Sulla scorta delle indicazioni dello IAS 27 sulla rilevanza dei diritti potenziali, possiamo osservare che il socio che formalmente ha la maggioranza del capitale di una entità potrebbe anche esercitare l'attività di direzione e coordinamento (finché il titolare dei diritti potenziali non li eserciti) e comunque già non essere considerato un controllante ai sensi dei principi contabili internazionali. Con la conseguenza – per certi versi paradossale – che tale soggetto non sarebbe tenuto a consolidare un'entità sulla quale esercita direzione e coordinamento.

E specularmente, invece, il soggetto tenuto al consolidamento (ossia il titolare dei diritti di voto ancorché potenziali) rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 2497-*sexies* cod. civ., secondo il quale si presume salvo prova contraria che un soggetto eserciti direzione e coordinamento sulle società che include nel perimetro di consolidamento o comunque controlla.

Resta fermo, d'altra parte, che sino all'effettivo esercizio dei diritti potenziali, il rispettivo titolare potrebbe facilmente dimostrare di non esercitare direzione e coordinamento, a patto, ovviamente, che già non si sia ingerito nella gestione della società ([86]).

([86]) Recentemente, con riguardo all'art. 2497-*sexies* cod. civ., è stato affermato che, essendo questa una norma di diritto comune, richiamerebbe la (sola) disciplina del bilancio consolidato *ex* d.lgs. 127/1991, anch'essa di diritto comune, sì che non vi sarebbe un rinvio alla disciplina IAS/IFRS (cfr. C.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Tutto ciò precisato, dobbiamo aggiungere un ulteriore tassello alla nostra ricostruzione della nozione di controllo alla luce dei principi contabili internazionali.

In particolare, dobbiamo uscire dallo schema basato sul binomio partecipazione al capitale (anche potenziale)/controllo.

E ciò perché la possibilità di nominare gli organi sociali attraverso il dominio dell'assemblea dei soci non per forza veicola il controllo ai sensi dello IAS 27.

Ad esempio, qualora le decisioni chiave di *business* vengano di fatto prese al livello del *management* (e non a quello sovraordinato del consiglio di amministrazione) e

---

PICCIAU, *Commento all'art. 2497*-sexies, in *Direzione e coordinamento di società*, a cura di G. Sbisà, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, Milano, 2012, 350 e 353). Tale ricostruzione appare però criticabile. Certamente vero è che quando il codice civile nomina il bilancio consolidato, primo termine di relazione è la disciplina di cui al d.lgs. 127/1991. Ma ciò non vuol anche dire che la presunzione non operi in caso di società IAS/IFRS *compliant*. Se così fosse, infatti, il legislatore avrebbe inteso lasciare un grande – ed ingiustificato – vuoto di tutela a discapito proprio di quei soggetti terzi che entrano a contatto con i "gruppi" e a presidio dei quali tutta la disciplina dell'attività di direzione e coordinamento è improntata. Peraltro, è la stessa formulazione della norma *de qua* ad aprire anche alla disciplina IAS/IFRS, riferendosi *tout court* al bilancio consolidato e non al d.lgs. 127/1991. Il che dovrebbe dimostrare che il legislatore non ha fatto riferimento ad una sola disciplina invece che ad entrambe (a meno che non si ritenga che il legislatore del 2003 non avesse in mente l'imminente recepimento nel nostro ordinamento dei principi contabili internazionali).

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

la scelta dei *manager* risulti condizionata da un soggetto altro rispetto a chi ha il controllo dell'assemblea sociale, ecco che occorrerebbe valutare l'attribuzione del controllo a quel soggetto "terzo" ([87]). Chiara in questo senso è la disciplina per il consolidamento delle società a destinazione specifica di cui all'Interpretazione SIC 12.

3. Il controllo ai sensi dell'Interpretazione SIC 12 per il consolidamento delle c.d. "società a destinazione specifica".

Per comprendere lo spirito dell'Interpretazione SIC 12 occorre forse un brevissimo *excursus*.

Le società a destinazione specifica o c.d. società veicolo, sono società (di capitali, fiduciarie, di persone, di fatto) costituite con scopi limitati e ben definiti (quali, ad esempio, le società per la cartolarizzazione dei crediti). Esse sono generalmente strutturate secondo uno schema operativo che possiamo sintetizzare come segue: *(a)* l'impresa nel cui interesse la società a destinazione specifica è costituita ("sponsor") trasferisce

---

([87]) In questo senso L.A. BIANCHI, *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato*, cit., 275: «Deve inoltre precisarsi che il potere cui fa riferimento il principio 27 dovrebbe sussistere, a mio parere, anche ove *una* impresa abbia il diritto e il potere di designare e far nominare i *dirigenti* i quali abbiano, a loro volta, il potere di assumere in autonomia le decisioni aziendali di portata strategica».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

alla società a destinazione specifica uno o più *asset* (ad esempio, una massa di crediti); *(b)* lo stesso sponsor si garantisce il diritto di far uso di tali *asset* o, comunque, di ottenere i benefici estraibili dagli stessi, oppure di eseguire servizi – ovviamente remunerati – nei confronti della società a destinazione specifica (ad esempio, servizi per la riscossione dei crediti).

Soggetti, diversi dallo sponsor, investono nella società a destinazione specifica (c.d. "fornitori di capitali"), ossia forniscono alla stessa i mezzi finanziari necessari (a titolo di conferimento di capitale e/o di prestito), garantiti e remunerati direttamente o indirettamente dallo sponsor ([88]).

Nell'esempio della cartolarizzazione dei crediti, la remunerazione dei fornitori dei capitali deriva dalla riscossione dei crediti, che la società ha acquistato a sconto dallo sponsor. Ma lo sponsor non si limita a cedere i propri crediti. È lo stesso esercizio del *business* di impresa (nell'esempio della cartolarizzazione, la gestione della riscossione e le modalità di remunerazione dei partecipanti) ad essere predeterminato dallo sponsor.

In sintesi, per quanto qui specificamente interessa, due sono gli elementi caratterizzanti una società a destinazione specifica: da un lato, ci sono degli investitori che, sebbene siano formalmente soci

---

([88]) Cfr. P.P. BIANCONE, *IAS 27. Bilancio consolidato e separato*, cit., 1000 ss..

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

dell'entità, sono in concreto privati di qualunque potere ed influenza sull'esercizio dell'attività d'impresa, atteso che le strategie gestionali vengono imposte *ex ante* e unilateralmente dallo sponsor; detto sponsor può non partecipare affatto, come socio, alla società, ma se ne è garantita la gestione strategica e beneficia dei flussi finanziari generati dalla stessa.

La propensione manifestata dagli operatori negli anni '90 per un'applicazione troppo "rigida" dello IAS 27 – la cui versione originaria è del 1990, in seguito rivista dallo IASB nel 2003 e nel 2008 – consentiva di non includere le società a destinazione specifica entro i confini dell'area di consolidamento. Si è già ricordato, in effetti, quell'orientamento in base al quale solo la disponibilità della maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili per la nomina degli amministratori attribuirebbe il controllo ai sensi del principio contabile internazionale. Orientamento che lo IASB ha smentito solo nel 2005 (v. *supra* § 1 di questo Capitolo).

Sfuggendo al consolidamento, le società a destinazione specifica si prestavano ad un utilizzo "deviante", volto ad abbellire i dati contabili, consentendo alle società di tenere "fuori bilancio" le attività più rischiose ed eventualmente in conflitto di interessi che avrebbero alterato gli elevati *rating* di credito che la società "madre" intendeva, invece, mantenere. Emblematico su questo tema è il noto caso *Enron*, i cui gestori, muovendosi sul filo delle regole

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

contabili, hanno fatto ampio ricorso alle società a destinazione specifica nel quadro di operazioni di ingegneria finanziaria estremamente elaborate, con l'obiettivo di far emergere solo a conto economico utili o perdite connessi a dette operazioni, ma senza dover rappresentare nel bilancio consolidato la consistenza patrimoniale attiva e (soprattutto) passiva delle società a destinazione specifica costituite in forma di *partnership*, delle quali Enron era *solo* controllante di fatto ([89]).

È in reazione ad aggiramenti della disciplina dello IAS 27 come quelli confezionati dagli amministratori di Enron, i quali hanno scosso l'economia mondiale e messo in luce la debolezza delle vigenti regole contabili, che lo *Standing Interpretation Committee* ([90]) ha emanato, nel 1998, l'Interpretazione SIC 12 dello IAS 27, in vigore dall'anno 1999.

L'Interpretazione SIC 12 – *Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo)* contiene una nozione di controllo che vuole andare oltre a quella di cui allo IAS 27.

Lo stesso SIC 12 sottolinea che «Lo IAS 27.12[13] indica parecchie circostanze che si concretizzano nel

---

([89]) Sul caso Enron e sull'utilizzo deviato delle società a destinazione specifica per l'abbellimento dei bilanci consolidati, si vedano, in ordine solo cronologico, M. MIOLA, *Società quotate, controlli esterni, e gruppi di società*, in *Riv. dir. priv.*, 2005, 7 ss.; J.R MACEY, *Efficient Capital Markets, Corporate Disclosure & Enron*, in *Giur. comm.*, 2002, I, 754 ss..

([90]) Organo sostituito dal 2001 dall'IFRIC – *International Financial Reporting Interpretations Committee*.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

controllo anche se un'impresa possiede metà o anche meno dei diritti di voto di un'altra impresa. Analogamente, il controllo può esistere anche nei casi in cui un'impresa possiede una piccola o nessuna parte del patrimonio della SDS. L'applicazione del concetto di controllo richiede, in ciascun caso, una valutazione contestuale di tutti i fattori rilevanti» (§ 9).

In altri termini, l'Interpretazione sembra ammettere che la lettera dello IAS 27 non trasmette una nozione di controllo davvero sostanziale, che consenta chiaramente di prescindere dai legami costituiti da interessenze partecipative tra un'entità ed un'altra.

In base al successivo paragrafo 10, pertanto, il SIC 12 precisa che «in aggiunta alle situazioni descritte nello IAS 27.13, le seguenti circostanze, per esempio, possono indicare che esiste una relazione in cui un'impresa controlla una SDS e conseguentemente dovrebbe consolidare la SDS [...]: (a) in concreto, le attività della SDS sono esercitate per conto dell'impresa in relazione alle sue specifiche esigenze aziendali così che l'entità ottenga benefici dall'attività della SDS; (b) in concreto, l'entità ha poteri decisionali per ottenere la maggioranza dei *benefici* dell'attività della SDS o, predisponendo un meccanismo "autopilota", l'entità ha delegato questi poteri decisionali; (c) in concreto, l'entità detiene diritti ad ottenere la maggioranza dei benefici della SDS e, perciò, può essere esposta ai *rischi* inerenti alle attività della SDS; o (d) in concreto, l'entità mantiene la

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla SDS o le sue attività al fine di ottenere benefici dalla loro gestione» (enfasi aggiunta) (91).

L'Interpretazione SIC 12 sposta il baricentro del controllo dal potere di determinare le politiche gestionali dell'entità in modo da ottenere benefici dalla stessa, all'accollo, *tout court*, di rischi e benefici connessi al rapporto con un'entità (92).

---

(91) L'IFRS *Interpretations Committee* ha avuto occasione nel 2006 di chiarire che le circostanze indicate non hanno carattere presuntivo della sussistenza del controllo, bensì soltanto valenza esemplificativa; conseguentemente, la verifica sulla sussistenza del controllo deve essere compiuta, caso per caso, sulla base delle peculiarità della singola fattispecie presa in considerazione. Cfr. sul punto G. STRAMPELLI, *Il bilancio consolidato*, cit., 673, nota 46, ove ulteriori riferimenti.

(92) Ulteriori indicatori del controllo che possono condurre alla inclusione nell'area di consolidamento di una SPE possono ricavarsi dalla SIC 12 con particolare riguardo ad attività, potere decisionale, benefici e rischi. *(a)* Attività: la SPE può fornire un'offerta di beni e servizi coerenti con le attività principali di un'altra impresa, che, qualora non esistesse la SPE, dovrebbe autonomamente organizzarsi per garantire l'offerta di quei beni o servizi. La SIC 12 precisa però che la mera dipendenza economica tra fornitore e cliente rilevante non è sintomo di controllo (art. 2359, 1° co., n. 3, cod. civ.). Sul punto cfr. S. GARDINI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, cit., 123. *(b)* Potere decisionale: l'esistenza del potere decisionale di un'entità su una SPE può dipendere da alcune facoltà riconosciute alla stessa entità, quali la facoltà di sciogliere con decisione unilaterale la SPE, la facoltà di cambiare lo statuto o il regolamento della SPE, la facoltà di proibire i cambiamenti allo statuto o al regolamento della SPE. *(c)* Benefici: il fatto che un'entità abbia il diritto ad ottenere la maggioranza dei benefici economici distribuiti dalla SPE, e/o ad ottenere la maggioranza delle partecipazioni residue in caso di

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

E sui meccanismi attraverso i quali un soggetto potrebbe riuscire a controllare un'entità senza parteciparvi, la stessa Interpretazione spiega che «Le SDS spesso sono costituite con accordi legali che impongono rigidi e alcune volte permanenti vincoli alle facoltà decisionali dei propri organi direttivi, fiducianti o della direzione aziendale sull'attività delle SDS. Frequentemente, queste disposizioni specificano che le politiche gestionali delle attività correnti delle SDS non possono essere modificate, eccetto forse che dal suo fondatore o dal suo sponsor (cioè essi agiscono, come si dice, con «autopilota»)» (SIC 12, § 1).

---

liquidazione della SPE, sono esempi di controllo. In particolare, l'esistenza di un diritto ad ottenere la maggior parte dei benefici tramite un accordo, statuto contratto, atto fiduciario o altro mezzo, è indicatore dell'esistenza di un rapporto di controllo se è specificato che questi sono a favore dell'impresa che è impegnata in operazioni con la SPE e se essa è in posizione tale da poterne trarre i relativi benefici. *(d)* Rischi: lo sponsor generalmente ha il controllo della SPE quando, in virtù del rapporto istituito, mantiene i rischi residuali o di proprietà e gli investitori sono nella sostanza solo dei finanziatori, la cui esposizione alle perdite è limitata. Più in dettaglio, i finanziatori non hanno significativo interesse nell'attivo netto della SPE, non hanno diritto ai futuri benefici economici della SPE e non sono esposti ai rischi inerenti l'attivo netto o le attività sostanziali. In sostanza, i finanziatori ricevono un corrispettivo equivalente all'interesse che riceve un finanziatore tramite partecipazione nel capitale di debito o nel patrimonio netto. Cfr. P.P. BIANCONE – M. CISI, *L'area di consolidamento ias/ifrs. Prassi in materia di controllo e di inclusione*, cit., 37.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

4. L'intervento 2011 dello IASB e l'IFRS 10: una rinnovata definizione di controllo.

«*IAS 27 defines control as the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities. Further guidance on when an entity should consolidate special purpose entities is provided in SIC-12. However, many have noted that the consolidation models in IAS 27 and SIC-12 differ. Some have indicated that there can be difficulties determining whether particular entities are within the scope of IAS 27 or SIC-12, resulting in diversity in practice and reduced comparability of consolidated financial statements. Some are also concerned about the structuring incentives that those inconsistencies may have created*» ([93]).

Così lo IASB nel dicembre 2008 avviava la procedura di consultazione per l'emanazione di un nuovo unico principio contabile che sostituisse IAS 27 e SIC 12. L'obiettivo era il superamento delle incongruenze tra le nozioni di controllo proposte dai citati documenti, affinché il mancato perfetto allineamento tra il principio e la sua interpretazione non fosse più fonte di confusione interpretativa sul rispettivo ambito di applicazione, né residuassero spazi

([93]) *Exposure Draft ED 10 Consolidated Financial Statements* (dicembre 2008), § 8.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

per eventuali arbitraggi tra le due discipline ([94]). Gli operatori, infatti, non raggiungevano sempre soluzioni applicative omogenee nei casi in cui, ad esempio, un'entità detenesse una partecipazione di minoranza in un'altra entità oppure vi fossero rapporti di agenzia, società a destinazione specifica o diritti "protettivi" ([95]). Occorreva, più in particolare, introdurre chiarimenti «nel campo del controllo di fatto, delle relazioni di mandato, del controllo esclusivo di alcune attività della partecipata, dei diritti potenziali e dei diritti protettivi, ovvero in tutti quegli ambiti di confine in cui alternativamente non vi è il controllo di diritto della partecipata e tuttavia la partecipazione non si limita ad esercitare solo un'influenza notevole sulla partecipata, ma qualcosa di più, oppure vi è il controllo di diritto, ma tale potere è così ristretto da accordi contrattuali o

---

([94]) Sull'ED 10 si veda S. GARDINI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali ed internazionali*, cit., 123 ss..

([95]) Cfr. ERNST&YOUNG, *International GAAP 2012*, 2012, Chichester (West Sussex – UK), 2012, 363 s.: «*For example, entities varied in their application of the control concept in circumstances in which a reporting entity controls another entity but holds less than a majority of the voting rights of the entity, and in cincumstances involving agency relationships, special purpose entities and protective rights. (…) As a result, assessing control sometimes resulted in a quantitative assessment of whether the investor had a majority of the risks. Such tests based on sharp "bright line" distinctions created structuring opportunities to achieve particular accounting outcomes*».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

da vincoli statutari da essere solo formale e non, invece, sostanziale» (96).

La definizione di controllo proposta dello IASB nell'*Exposure Draft ED* 10 è la seguente: «*A reporting entity controls another entity when the reporting entity has the power to direct the activities of that other entity to generate returns for the reporting entity*» (ED 10, § 10).

Di questa definizione – poi superata nel testo definitivo dell'IFRS 10 – pare utile limitarci a rilevare le due novità principali, rispetto a quella *ex* IAS 27. In primo luogo, l'espressione "*power to direct the activities*" sostituisce il "potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità", formulando quindi una nozione più ampia e più generica.

In secondo luogo, i "*returns*" hanno sostituito i "benefici", poiché «*Returns from involvement with an entity vary with that entity's activities and can be positive and negative*», mentre il riferimento ai benefici poteva indurre a pensare solo ai risultati positivi.

Ciò precisato, come accennato, rammentiamo che, conclusasi la consultazione, culminata con l'emanazione da parte dello IASB dell'IFRS 10, la definizione proposta nell'ED 10 non è stata confermata (97).

---

(96) M. BINI, *La nuova disciplina del controllo nei principi contabili internazionali*, in *Società*, 2011, 1067.

(97) L'IFRS 10 è stato pubblicato dallo IASB in data 12 maggio 2011, unitamente al nuovo IFRS 11 e alla nuova versione dello IAS 27(2011). Esso è dedicato alla rappresentazione contabile nel bilancio consolidato del controllo esclusivo, ed innova rispetto allo IAS 27 solo per quanto concerne la

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Al suo posto, un articolato ed innovativo capitolo, rubricato "*Control*":

«*An investor, regardless of the nature of its involvement with an entity (the investee), shall determine whether it is a parent by assessing whether it controls the investee.*

An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Thus, an investor controls an investee if and only if the investor has all the following:

(a) power over the investee;

(b) exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and

---

nozione di controllo. Invece, per quanto riguarda la predisposizione del bilancio consolidato, il nuovo principio ha assorbito le relative previsioni di cui al documento precedente (ERNST&YOUNG, *International GAAP 2012*, cit., 362).

L'IFRS 11 è dedicato al controllo congiunto. Infine, lo IAS 27(2011) riguarda la rappresentazione delle partecipazioni in entità controllate (in via esclusiva o congiuntamente) e associate nel c.d. bilancio separato. I nuovi documenti dovrebbero entrare in vigore a partire dai bilanci relativi agli esercizi che inizieranno il 1° gennaio 2013 o successivamente. È consentita l'applicazione anticipata, fermo restando che le società IAS/IFRS *compliant* dell'Unione Europea dovranno aspettare la conclusione della procedura di *endorsement*.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

(c) the ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor' returns» (IFRS 10, §§ 5, 5 e 7) ([98]).

Gli elementi di maggior rilievo di questa nuova nozione sono dunque tre. Il controllo sussiste in capo a quel soggetto – l'investitore – che: *(1)* ha il *potere* sull'entità. Sì che gode di diritti – la cui fonte è irrilevante – che gli conferiscono la possibilità di indirizzare le attività principali dell'impresa (ossia quelle attività che influenzano in modo significativo i ritorni dell'*investee*); *(2)* è soggetto o ha diritto a percepire ritorni variabili dal suo coinvolgimento con l'*investee*; *(3)* ha la concreta *possibilità* ("*ability*") di usare il suo potere sull'*investee* al fine di influenzare l'importo dei ritorni (*returns*) cui ha diritto.

Non si parla dunque più di entità controllata e di entità controllante, bensì solo di *investor* e *investee* e l'intero rapporto di controllo è visto nell'ottica

---

([98]) Il capitolo contiene altri due paragrafi, che non tanto contribuiscono alla definizione di controllo, sebbene forniscano precisazioni di rilievo: «*An investor shall consider alla facts and circumstances when assessing whether it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements listed in paragraph 7*» (IFRS 10, § 8). «*Two or more investors collectively contro lan investee when they must act together to direct the relevant activities. In such cases, because no investor can direct the activities without the co-operation of the others, no investor individually controls the investee. Each investor would account for its interest in the investee in accordance with the relavant IFRSs, such as IFRS 11* Joint Arrangement*, IAS 28* Investments in Associates and Joint Ventures *or* IFRS 9 *Financial Instruments*» (IFRS 10, § 9).

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

dell'investimento, del quale rilievo primario hanno i ritorni (positivi o negativi) ([99]).

L'IFRS 10, inoltre, abbandona definitivamente l'approccio "formale" ancora caratterizzante lo IAS 27 ([100]).

Ne è dimostrazione efficace la sostituzione, da parte del nuovo documento, del riferimento alla presunzione (IAS 27, § 13) – che in effetti contrasta con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – con l'indicazione secondo la quale «*Power arises from rights. Sometimes assessing power is straighforward, such as when power over an investee is obtained directly and solely from the voting rights granted by equity instruments such as shares, and can be assessed by considering the voting rights from those shareholdings. In other cases, the assessment will be more complex and require more than one factor to be*

([99]) Ma l'intero sistema IAS/IFRS sembra ruotare intorno all'investitore, attuale e potenziale. S. AZZALI, *L'obiettivo dei bilanci*, in *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, a cura di S. Azzali, Milano, 2002, 46, osserva che «Lo Iasb focalizza l'attenzione sulle esigenze informative degli Investors e ipotizza che il soddisfacimento delle loro necessità coincida con il soddisfacimento delle attese della maggior parte degli altri utilizzatori del bilancio di esercizio».

([100]) Nello stesso senso M. BINI, *La nuova disciplina del controllo nei principi contabili internazionali*, cit., 1068, il quale evidenzia che «con la nuova disciplina lo *standard setter* ha riformulato la definizione di controllo in senso ancor più sostanziale rispetto a quanto prevedeva lo IAS 27. (…) nel senso di ricercare una più precisa definizione di controllo in senso "economico"».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

considered, for example when power results one or more contractual arrangements».

É solo nella *Appendix B – Application Guidance* che l'IFRS 10 considera, tra molte altre (v. *infra*), l'ipotesi che l'investitore in effetti sia titolare di una partecipazione. La circostanza che tale fattispecie sia considerata solo in appendice – e non nel *corpus* principale del documento – è già indice del cambio di prospettiva del regolatore internazionale. Il quale, d'altra parte, non poteva fare altrimenti, considerato l'obiettivo di elaborare un unico principio che disciplinasse anche le società a destinazione specifica, la cui caratteristica, per l'appunto, è di non essere, di solito, partecipate dal soggetto che le controlla.

Prima di svolgere ulteriori osservazioni sui tre elementi chiave della nuova nozione di controllo, occorre rilevare che cosa, invece, non è cambiato rispetto allo IAS 27.

In primo luogo, il controllo è esclusivo se e solo se un solo soggetto può controllare un'entità; qualora, invece, diversi soggetti si spartiscano il potere di indirizzare le attività dell'*investee*, dovrà valutarsi la sussistenza di un'ipotesi di controllo congiunto, oppure dovrà concludersi per l'assenza di un controllante ([101]).

In secondo luogo, come è ovvio atteso che il principio IFRS 10 vuole accentuare la prevalenza della sostanza sulla forma e non certo ridimensionarla, la

([101]) IFRS 10, § 9. Cfr. nota precedente.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

sussistenza del controllo va costantemente monitorata, valutata: esso, come già evidenziato dallo IAS 27, può infatti essere acquistato o perduto pur in assenza di cambiamenti alla struttura di *equity* dell'entità.

Aggiungiamo che anche il controllo ai sensi dello IFRS 10 non può essere confuso con l'attività di direzione e coordinamento.

Infine, il nuovo principio, come il precedente, considera rilevanti per l'assestamento del controllo anche i c.d. diritti potenziali ([102]). «*When assessing control, an investor considers its potential voting rights as well as potential voting rights held by other parties, to determine whether it has power. Potential voting rights are rights to obtain voting rights of an investee, such as those arising from convertible instruments or options, including forward contracts. Those potential rights are considered only if the rights are substantive*» (IFRS 10, § B47). Lo stesso principio precisa che per l'assestamento del controllo non è necessario che il titolare dei diritti potenziali possa (già) prendere decisioni (di gestione): «[…] Such substantive rights do not require the holders to have the ability to initiate decisions». Ciò che conta è solo che i diritti siano *substantive*

A tal ultimo proposito ci pare che l'IFRS 10 innovi rispetto allo IAS 27. Viene infatti precisato nel nuovo documento che «[…] *For a right to be substantive, the*

([102]) Cfr. M. BINI, *La nuova disciplina del controllo nei principi contabili internazionali*, cit., 1070.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

holder must have the practical ability to exercise that right». Il che, ad esempio, potrebbe tradursi nell'irrilevanza – ai fini dell'assestamento del controllo – di un'opzione *call* laddove la stessa risulti *out of the money* oppure il titolare non abbia i mezzi finanziari per esercitarla ([103]). Con la

([103]) Cfr. IFRS 10, § B23: «*Determining whether rights are substantive requie judgement, taking into account all facts and circumstances. Factors to consider in making that determination include but are not limited to: (a) Whether there are any barriers (economic or otherwise) that prevent the holder (or holders) from exercising the rights. Examples of such barriers include but are not limited to: (i) financial penalties and incentives that would prevent (or deter) the holder from exercising its rights. (ii) an exercise or conversion price that creates a financial barrier that would prevent (or deter) the holder from exercising its rights. (iii) terms and conditions that make it unlikely that the rights would be exercised, for example, conditions that narrowly limit the timing of their exercise. (iv) the absence of an explicit, reasonable mechanism in the founding documents of an investee or in applicable laws or regulations that would allow the holder to exercise its rights. (v) the inability of the holder of the rights to obtain the information necessary to exercise its rights. (vi) operational barriers or incentives that would prevent (or deter) the holder from exercising its rights (eg the absence of other managers willing or able to provide specialized services or provide the services and take on other interests held by the incumbent manager). (vii) legal or regulatory requirement that prevent the holder from exercising its rights (eg when a foreign investor is prohibited from exercising its rights). (b) When the exercise of rights requires the agreement of more than one party […]. (c) Whether the party or parties that hold the rights would benefit from the exercise of those rights.* For example, the holder of potential voting rights in an investee shall consider the exercise or convertion price of the instrument. The terms and conditions of potential voting rights are more likely to be substantive when the instrument is in the money *or the investor would benefit for other reason (eg by realizing symergies between the investor and the investee) from the exercise or conversion of the instrument*».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

conseguenza che, non essendo quell'opzione un diritto *substantive*, al rispettivo titolare non potrebbe imputarsi il controllo.

4.1 "*Power over an investee*".

All'*investor* va riconosciuto il potere quando è titolare di diritti che gli attribuiscono la possibilità di dirigere (attraverso i propri amministratori o *manager*) le attività *rilevanti* di un'impresa. Il che dovrebbe significare che, laddove un'impresa svolga più di una attività, occorrerà in primo luogo distinguere tali diverse attività, verificare quale sia la più rilevante (o quali siano le più rilevanti) ed infine verificare chi sia in grado di dirigerle. «È questa un'importantissima novità rispetto allo IAS 27, perché chiarisce che non è necessario che l'investitore controlli tutte le attività della partecipata, ma solo le attività più rilevanti ((…) non è neppure necessario che controlli tutte le attività rilevanti, ma solo la parte predominante di queste). Pertanto il controllo non è sinonimo di potere. Un soggetto può avere il potere di dirigere molte attività non rilevanti (cioè non significative ai fini dei risultati della partecipata) e ciò è irrilevante ai fini del controllo» ([104]).

([104]) Cfr. M. BINI, *La nuova disciplina del controllo nei principi contabili internazionali*, cit., 1070.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Rectius, ci pare, il controllo non è più sinomimo di potere *tout court*, bensì di potere sulle attività rilevanti dell'entità.

È chiaro che l'individuazione di quali siano le attività rilevanti spetterà ai redattori del bilancio. E tale scelta non potrà che essere (almeno in certa misura) frutto della discrezionalità degli operatori e avere, quindi, quale conseguenza, un margine di incertezza sulla concreta applicazione della disciplina. Ma, il grado di incertezza connaturato alla individuazione del controllo caso per caso non contrasta affatto – ma, anzi, sembra esserne espressione – con il concetto di controllo in chiave *sostanziale* e non formale. D'altra parte, come efficacemente osservato, è prevedibile che gli operatori chiamati a vagliare il grado di rilevanza delle attività di un'impresa svolgeranno questo compito sulla base dei dati economici del *business*, ossia di dati tracciabili e riverificabili *ex post*. Così che la scelta in merito alla rilevanza delle attività, al fine di attribuire, ove ne sussistano i presupposti, il controllo, dovrebbe emergere da un "giudizio informato".

«(…) il nuovo principio mentre apre la strada ad indagini economiche più approfondite, non fornisce soglie o misure per giudicare ad esempio quando una attività è più rilevante rispetto ad un'altra (…), lasciando così la decisione ad un giudizio, inevitabilmente soggettivo, ma verificabile – cioè

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

tracciabile nell'analisi economica di supporto. In breve un giudizio informato» ([105]).

Peraltro, ci sembra che sarebbe stato ben arduo – oltre che controproducente – per lo IASB prevedere soglie o misure di ausilio all'individuazione delle attività rilevanti: qualunque meccanismo "fisso", infatti, avrebbe potuto generare incentivi a "far quadrare i conti", così da far emergere o meno la rilevanza di una certa attività a seconda delle preferenze dell'*investor*. Senza considerare che un tale meccanismo sarebbe stato contrario al principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Il potere sull'attività rilevante deriva dalla titolarità di diritti. Ai sensi dell'IFRS 10, § 11, tali diritti possono essere connaturati ad una partecipazione al capitale dell'entità partecipata. E si tratterà, quindi, di diritti di voto nelle assemblee degli azionisti. Fermo restando, però, che rilevano anche i diritti spettanti *ex contractu*, i quali, per essere tenuti in considerazione, dovranno avere un impatto, almeno potenziale, sulle attività rilevanti dell'impresa.

A tal proposito, importante è la precisazione di cui all'IFRS 10, § 12: «*An investor with the current ability to direct the relevant activities has power even if its rights to direct have yet to be exercised*». Come già rilevato con riguardo allo IAS 27, la sussistenza del controllo

---

([105]) M. BINI, *La nuova disciplina del controllo nei principi contabili internazionali*, cit., 1073.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

secondo i principi contabili internazionali prescinde dall'effettivo esercizio dello stesso. Ciò che conta è che i diritti di cui gode il partecipante non abbiano natura solo protettiva, ossia volti a tutelare il partecipanti da iniziative "della maggioranza" a detrimento del suo investimento. In quest'ultimo caso, tali diritti non attribuirebbero il controllo, non consentendo al titolare di dirigere le attività rilevanti ma solo, ad esempio, di porre il diritto di veto su una determinata operazione (quale, per ipotesi, la cessione del ramo d'azienda corrispondente al *core business* della società).

4.2. "Exposure, or rights, to variable returns" e "Link between power and returns". Sulla possibilità che un creditore detenga il controllo.

I ritorni cui è esposto o ha diritto l'*investor* sono variabili perché la misura degli stessi dipende dall'andamento del *business* dell'*investee*. Ma oltre ad essere variabili, i ritorni possono avere carattere positivo, negativo, oppure sia positivo che negativo. Si spiega così la scelta del regolatore di parlare di "esposizione a" e "diritto a".

Ci sembra che in questo elemento del controllo *ex* IFRS 10 abbia trovato maggiore espressione la nozione di controllo di cui all'Interpretazione SIC 12 per il consolidamento delle società a destinazione specifica,

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

atteso che proprio l'Interpretazione collega la sussistenza del controllo all'accollo dei rischi e al godimento dei benefici connessi ad una entità.

L'investitore può aver diritto, ad esempio, a dividendi, interessi attivi, commissioni per le attività svolte per l'*investee*, parte del residuo dell'attivo in sede di liquidazione dell'impresa, nonché beneficiare di redditi non disponibili agli altri partecipanti al *business*, quali le c.d. "sinergie indivisibili", realizzate dall'*investor* grazie all'utilizzo congiunto di proprie attività con quelle della partecipata ([106]).

([106]) Con particolare riferimento alle sinergie indivisibili si veda l'IFRS 10, § B57. M. BINI, *La nuova disciplina del controllo nei principi contabili internazionali*, cit., 1071, nota 6, spiega che «Le sinergie indivisibili sono le sinergie che l'investitore realizza in capo ad altri *business* che controlla diversi da quelli della partecipata. Ad esempio, se un produttore di cioccolatini acquista una partecipazione di un produttore di caramelle e tale partecipazione è in grado di conferire all'acquirente il potere di dirigere le attività così da consentire di realizzare offerte di vendita congiunta di caramelle e cioccolatini (con l'obiettivo di aumentare i redditi tanto del *business* caramelle quanto del *business* cioccolatini) le sinergie indivisibili sono rappresentate dai maggiori redditi che l'investitore è in grado di generare sul suo *business* originario (nel caso i cioccolatini). Il termine indivisibili fa riferimento al fatto che tali sinergie (i maggiori redditi di cioccolatini) non sono divise con gli altri soci della partecipata che produce caramelle. Le sinergie indivisibili si contrappongono infatti alle sinergie divisibili, che nel nostro semplice esempio sono rappresentate dai maggiori redditi che – per effetto dell'offerta congiunta di caramelle e cioccolatini – si producono in capo all'entità che produce caramelle».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Per quanto concerne gli *outcome* negativi, l'investitore può essere esposto alla perdita dell'investimento. Questo, come ben noto, è il rischio tipico connaturato ad una partecipazione al capitale sociale di una società, cui fa da contro-altare il diritto ai profitti generati dall'impresa, ai dividendi oltre che il diritto a partecipare alle decisioni sociali, *in primis* la nomina degli amministratori.

Ma investitore non è solo colui che detiene una percentuale dell'*equity*.

Nell'ottica dell'IFRS 10 *investor* è anche il creditore, esposto, in primo luogo, al rischio di *default* del debitore.

Si consideri a tal proposito quanto precisato nell'IFRS 10, § B56: «*(…), an investor con hold a bond with fixed interest payments. The fixed interest payments are variable returns for the purpose of this IFRS because they are subject to default risk and they expose the investor to the credit risk of the issuer of the bond. The amount of variability (ie how variable those returns are) depends on the credit risk of the bond (…)*».

Tale norma, attribuendo l'etichetta di *investor* al titolare di obbligazioni, contribuisce a scardinare definitivamente nel contesto IAS/IFRS il binomio partecipazione al capitale dell'impresa/controllo. Più nello specifico, la formulazione del principio impone all'interprete di vagliare se l'investitore/creditore – il cui apporto all'impresa è certamente caratterizzato da un mix di diritti e rischi – detiene (anche) *power over the*

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

investee. E se al quesito venisse data risposta positiva, due dei tre elementi che fondano il controllo *ex* IFRS 10 sarebbero individuati e non rimarrebbe altro che indagare sulla sussistenza del terzo elemento, ossia il collegamento tra il "potere" e i "ritorni" (l'influenza dell'uno sugli altri), per assestare il controllo (o negarne la sussistenza) in capo a tale investitore/creditore.

Ai sensi del § 17 dell'IFRS 10, «*An investor controls an investee if the investor not only has power over the investee and exposure or rights to variable returns from its involvement with the investee, but also has the ability to use its power to affect the investor's returns from its involvement with the investee*».

Il paragrafo successivo precisa poi che «*Thus, an investor with decision-making rights shall determine whether it is a principal or an agent. An investor that is an agent (…) does not control an investee when it exercises decision-making rights delegated to it*» (IFRS 10, § 18).

L'IFRS 10 stabilisce così che un investitore agente – incaricato di agire per conto e a beneficio di una o più altre parti (*principal*) – nonostante eserciti i diritti decisionali che gli siano stati delegati, non controlla l'*investee* ([107]).

Ebbene, il riferimento esplicito che l'IFRS 10 fa alla figura del creditore porta alla nostra attenzione il tema

([107]) Si veda sul punto l'*Appendix B – Application Guidance*: IFRS 10, §§ B58-B72.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

dell'ingerenza dei creditori nell'esercizio delle società, tipicamente, ma non solo, tramite i c.d. *covenant.*

Come evidenziato in una recente pubblicazione, infatti, molto spesso nella prassi dei finanziamenti alle imprese, le banche o comunque i soggetti eroganti riescono ad ottenere a tutela del proprio credito, non solo un ampio bagaglio di garanzie, bensì anche diritti di veto o autorizzazione nella sfera della gestione della società, se non addirittura l'impegno da parte dei soci della stessa società finanziata di nominare uno o più componenti dell'organo di amministrazione su indicazione del creditore. «Non è quindi difficile cogliere un'attitudine dei *covenants* o perlomeno di taluni di essi (e, in particolare, quelli di contenuto positivo) ad influenzare in vario modo il governo societario, come, del resto, già constatato da tempo da parte di certa letteratura straniera ("*the lending agreement contains many affermative and negative covenants that give the lender de facto contro lover every aspect of the businessi*") […]» ([108]).

Quel che vogliamo qui evidenziare è che, alla luce della nozione di controllo adottata dai principi contabili

---

([108]) La citazione è tratta da E. CODAZZI, *L'ingerenza nella gestione delle società di capitali: tra "atti" e "attività". Profili in tema di responsabilità*, Milano, 2012, 17, alla quale si rimanda per ulteriori riferimenti bibliografici, anche alla letteratura internazionale. Sul tema cfr. anche G. NINI – D.C. SMITH – A. SUFI, *Creditor Control Rights, Corporate Governance, and Firm Value*, 2009, 1-29, disponibile su http://ssrn.com/abstract=1428880

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

internazionali, i creditori dovrebbero prestare la massima attenzione al pacchetto di tutele che confezionano a loro beneficio nei contratti di finanziamento, se vogliono evitare con sicurezza il rischio di dover consolidare i conti del debitore. E ciò perché l'assenza di partecipazioni al capitale del soggetto finanziato da parte del creditore non può certo valere ad escludere l'attribuzione allo stesso del controllo ai fini del consolidamento *ex* IAS/IFRS, qualora, ovviamente, ne emergano i presupposti. Ad esempio, anche in assenza di una diretta partecipazione al capitale, un creditore potrebbe essere considerato il controllante in virtù del diritto contrattuale di indicare il c.d. *cfo* dell'impresa e/o di inserire nell'organigramma aziendale del debitore alcuni dirigenti di fiducia. Pattuizioni in tal senso sono peraltro meno infrequenti di quel che si potrebbe pensare. Ed anzi il tema è molto attuale, considerato che questi anni di crisi finanziaria hanno visto il proliferare delle operazioni c.d. di ristrutturazione del debito, nell'ambito delle procedure per il salvataggio delle imprese in crisi ([109]).

A tal ultimo proposito, osserviamo che, spesso in queste operazioni di ristrutturazione, i creditori procedono alla conversione di crediti in *equity*, all'evidente fine di alleggerire il rapporto di

([109]) Sul tema si veda di recente P. CARRIÈRE, *Dal* Merger Leveraged Buy Out *al (*De-merger*)* De-leveraged Sell Out*: la "conversione" dei crediti nelle operazioni di ristrutturazione*, in *Società*, 2012, 278 ss..

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

indebitamento della società finanziata (così da consentirle di sopportare una nuova iniezione di finanza a leva). Tale conversione in *equity*, però, spesso non riguarda il capitale sociale se non in minima parte, bensì viene strutturata attraverso l'emissione *ad hoc* di uno o più strumenti finanziari partecipativi *ex* art. 2346, 6° co., cod. civ. (senza diritto di rimborso dell'apporto). E questo meccanismo viene preferito perché da un lato consente di aumentare il patrimonio netto, dall'altro evita ai creditori convertiti di assumere formalmente la veste di socio (socio che, peraltro, visti gli ammontari dei finanziamenti convertiti, potrebbe anche risultare controllante di diritto).

Ebbene, in conclusione, queste tecniche per evitare la formale assunzione dello *status* di socio di controllo – ed evitare il consolidamento dell'impresa finanziata – dovrebbero, alla luce degli IAS/IFRS, rivelarsi del tutto inutili qualora parallelamente fossero accordati al creditore ampi poteri di gestione dell'impresa che di fatto spogliano l'assemblea dei soci delle proprie competenze.

4.3. La Guida dell'IFRS 10 per l'individuazione del controllo. Conferme e nuovi indizi sulla sussistenza del controllo.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

L'Appendix B – Application Guidance dell'IFRS 10 può essere considerata il fulcro del nuovo principio. Tale guida applicativa, infatti, individua passo per passo tutti gli indizi economici della possibile esistenza di un controllo.

In primo luogo, come peraltro impone lo IAS 27, occorre considerare il potere che deriva dalla titolarità della maggioranza dei diritti di voto. L'investitore che possa autonomamente esercitare la maggioranza assoluta dei diritti di voto nell'*investee* è il controllante, purché: a) il voto esercitato dall'investitore abbia in concreto l'effetto di dirigere le attività rilevanti; b) il voto esercitato dall'investitore valga a nominare la maggioranza dei membri dell'organo deputato alla gestione della società (§ B35).

Resta fermo quanto già precisato dallo IAS 27, ossia che il controllo può anche sussistere in capo all'investitore che non sia autonomamente titolare della maggioranza assoluta dei diritti di voto. Il controllo può anche spettare, infatti, in base ad un accordo con altri soci *vote holders*: tipicamente, nelle forme del patto parasociale. Se al patto confluisce la maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea, l'investitore detiene la maggioranza dei voti portati al patto e il patto delibera a maggioranza, allora l'investitore controlla l'assemblea e così domina, attraverso il controllo sulla nomina dei membri del consiglio di amministrazione, la gestione della società.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Ma in merito alla disponibilità dei diritti di voto nell'assemblea, l'IFRS 10, § B37 conferma che «*An investor does not have power over an investee, even thug the investors holds the majority of the voting rights in the investee, when those voting rights are not substantive. For example, an investor that has more than half of the voting rights in an investee cannot have power if the relevant activities are subject to direction by a government, court, administrator, receiver, liquidator or regulator*».

L'IFRS 10, § B15 elenca poi alcuni diritti che, da soli o congiuntamente, possono attribuire il controllo ad un *investor*. Il primo diritto che viene richiamato è, ancora, il diritto di voto. I successivi indizi del controllo, invece, hanno natura più squisitamente operativa «*(…) (b) rights to appoint, reassign, or remove members of an investee's key management personnel who have the ability to direct the relevant activities; (c) rights to appoint or remove another entity that directs the relevant activities; (d) rights to direct the investee to enter into, or veto any changes to, transactions for the benefit of the investor; and (e) other rights (such as decision-making rights specified in a management contract) that give the holder the ability to direct the relevant activities*».

Il § B19, d'altra parte, illustra alcune ipotesi nelle quali è evidente il particolare "coinvolgimento" di fatto dell'*investor* nei confronti dell'*investee*, senza che neppure si possa parlare di "diritti". L'elenco degli indizi è ricco.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Il primo è che i *manager* chiave della partecipata – i quali dirigono le principali attività della stessa – siano stati dipendenti dell'investitore;

Il seguente riguarda il caso in cui la partecipata *dipenda*, per la realizzazione delle proprie operazioni, dall'investitore, poiché: (i) la partecipata dipende dall'investitore per finanziare una parte significativa delle proprie operazioni; (ii) l'investitore garantisce una porzione significativa delle obbligazioni della partecipata; (iii) la partecipata dipende dall'investitore per la produzione di servizi critici, per la tecnologia, per la fornitura e le materie prime; (iv) l'investitore controlla attività quali le licenze o i marchi che sono critici per le operazioni della partecipata; (v) la partecipata dipende dall'investitore per i *manager* chiave, in quanto ad esempio questi ultimi hanno conoscenze specialistiche nelle operazioni della partecipata.

Altri fattori rilevanti vengono rinvenuti nella circostanza che una significativa porzione delle attività della partecipata coinvolgono e sono condotte per conto dell'investitore, nonché nel fatto che i *returns* in capo all'investitore sono sproporzionati rispetto ai suoi diritti di voto.

Gli indici ed i fattori della sussistenza del controllo indicati nella Guida dell'IFRS 10 appaiono *prima facie* di grande supporto per l'assestamento del controllo su una certa entità.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Viceversa, anche secondo le indicazioni dell'IFRS 10 non valgono ad attribuire il controllo i c.d. "diritti protettivi", ossia quei diritti cui non conseguirebbe il potere dell'investitore sulla partecipata, bensì solo, per l'appunto, un maggior grado di protezione per l'investitore stesso, dinanzi a possibili operazioni contrarie ai suoi interessi che la partecipata potrebbe voler realizzare. Sono diritti protettivi, *ex* IFRS 10, § B28 e B29, il diritto di un creditore ad impedire al debitore di intraprendere attività che possano modificare significativamente il rischio di credito del debitore a detrimento del creditore; il diritto di una parte che detiene una partecipazione di minoranza di approvare gli investimenti della partecipata di carattere (i.e. dimensione) straordinaria o di approvare emissioni di obbligazioni o aumenti di capitale, il diritto del creditore di assicurarsi le attività del debitore se questi non rispetta le condizioni di rimborso del debito.

Sul valore informativo e di indirizzo delle indicazioni fornite dalla Guida dell'IFRS 10, così come ora succintamente rappresentate, ci sembra non possano esservi dubbi.

D'altra parte, però, legittimo è temere che la Guida, proprio perché formula esempi "pratici" di diritti e/o circostanze in grado di determinare oppure no il controllo, si presti al tentativo degli operatori di confezionare accordi *ad hoc* per sfuggire all'obbligo di consolidamento.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

CAPITOLO III

IL CONTROLLO CONGIUNTO IAS/IFRS

SOMMARIO: 1. Introduzione. Il controllo congiunto nell'ordinamento italiano: sintesi di una annosa (irrisolta) questione che prende le mosse dalla legislazione speciale – 1.1. Controllo congiunto e consolidamento proporzionale ex art. 37, d.lgs. 127/1990 – 2. Controllo esclusivo vs. controllo congiunto nei principi contabili internazionali: il rapporto tra le due forme di controllo e gli effetti sulla redazione del bilancio consolidato – 3. L'ambito di applicazione di IAS 31 e IFRS 11: nozioni di *joint venture* ed effetti contabili – 4. Struttura e forma del controllo congiunto nei principi contabili internazionali – 4.1. Partecipazione paritetica al capitale e controllo congiunto "di diritto" – 4.2. Gli accordi tra i soci che attribuiscono il controllo congiunto – 4.3. Sulla possibilità che il controllo congiunto sia configurato tra uno o più soci e soggetti che non partecipano al capitale della società.

1. Introduzione. Il controllo congiunto nell'ordinamento italiano: sintesi di una annosa (irrisolta) questione che prende le mosse dalla legislazione speciale.

Con la locuzione "controllo congiunto" si intende, in generale, la condivisione del controllo tra due o più soggetti. Secondo la più basilare delle classificazioni, il controllo si può suddividere in due sottospecie: da un lato, ed *in primis*, si colloca la fattispecie del controllo esclusivo o solitario, caratterizzato dalla concentrazione del controllo nelle mani di un solo soggetto; dall'altro, si colloca la fattispecie del controllo congiunto, nella quale

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

il controllo non può essere imputato ad un solo soggetto, bensì sussiste in capo ad almeno due parti.

Sull'autonomia concettuale del controllo congiunto e sulla sua rilevanza in generale rispetto al controllo esclusivo si è molto discusso in letteratura, soprattutto negli anni '90 del secolo scorso, senza che, ad oggi, a quanto consti, sia stata raggiunta una posizione unanimemente condivisa (110). Secondo un primo, maggioritario, orientamento, il controllo, per potersi definire autenticamente come tale, deve necessariamente essere esclusivo (111). Alla luce di una seconda tesi, invece, la nozione di controllo racchiuderebbe tutte le forme nelle quali lo stesso può articolarsi, ivi compresa quella del controllo congiunto, sì che anche il controllo congiunto sarebbe vero e proprio controllo (112).

Il fatto è che, se lo studio del controllo (solitario) è di per sé operazione complessa, il grado di incertezza

---

(110) In ordine solo cronologico, si vedano G. SBISÀ, *Società controllate e società collegate*, in *Contr. e impr.*, 1997, 356 ss.; P. MARCHETTI, *Sul controllo e sui poteri della controllante*, in *I gruppi di società. Atti del convegno di internazionale di studi. Venezia, 16-17-19 novembre 1995*, a cura di P. Balzarini – G. Carcano – G. Mucciarelli, vol. II, Milano, Giuffré, 1996, 1547 ss.; M. LAMANDINI, *Appunti in tema di controllo congiunto*, in *Giur. comm.*, 1993, I, 218 ss.; P. MARCHETTI, *Note sulla nozione di controllo nella legislazione speciale*, in *Riv. soc.*, 1992, 1 ss.

(111) Cfr. per tutti P. MARCHETTI, *Note sulla nozione di controllo nella legislazione speciale*, cit., 14.

(112) Così soprattutto M. LAMANDINI, *Appunti in tema di controllo congiunto*, cit., 229 ss..

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

interpretativa si amplifica quando l'analisi volge al controllo congiunto.

E ciò per più di una ragione.

In primo luogo, parte della problematica in tema di controllo congiunto è ovviamente generata dall'ampio e disomogeneo bagaglio normativo che, più o meno incidentalmente, tratta di controllo.

Riprendendo a prestito un'espressione assai efficace, il legislatore nei decenni successivi all'emanazione del codice civile, ed in particolare a partire dal finire degli anni '70, ha costruito una "babele" del controllo ([113]), disciplinando mano a mano settori micro o macro di quella vasta, ormai enorme materia che va sotto l'etichetta di diritto commerciale.

«Il quadro complessivo che emerge è allora quello di una proliferazione di nozioni di controllo (ben superiori alla decina), di una non sempre agevole identificazione dei confini delle varie fattispecie, pur tutte definite di "controllo societario", di una troppo frequente incertezza sulla rilevazione degli interessi e degli obiettivi che sottendono la scelta di una nuova definizione, di ricorrenti interrogativi sulla congruità dell'estensione della nozione di controllo volta a volta

---

([113]) Cfr. P. MARCHETTI, *Sul controllo e sui poteri della controllante*, cit., 1548 e 1550; già ID., *Note sulla nozione di controllo nella legislazione speciale*, cit., 12.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

accolta (e degli strumenti utilizzati per disegnare tale estensione) rispetto al fine perseguito» ([114]).

Così, come è noto, accanto alla definizione (più volte novellata) di società controllata *ex* art. 2359 cod. civ., si sono collocate, per citare quelle di più ampia applicazione, la nozione di controllo nella disciplina *antitrust* (l. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 7) e la nozione di controllo ai fini della redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 26, d.lgs. 127/1991. A queste si affiancano l'art. 93, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.u.f."), e l'art. 23, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("T.u.b."). Ed ancora, più risalente nel tempo, può richiamarsi l'art. 3, l. 25 febbraio 1987, n. 67 che ha abrogato e sostituito l'art. 4, l. 416/1981 in materia di concentrazioni nel settore dell'editoria.

In secondo luogo, però, con particolare riguardo al controllo congiunto, un altro fattore ha reso ancor più complessa un'analisi sistematica della fattispecie. Le numerose discipline dedicate al controllo, infatti, orbitano intorno alla nozione di controllo esclusivo o solitario, e solo in alcuni settori dell'ordinamento il legislatore ha dato rilievo (anche) al controllo congiunto.

Più in particolare, il controllo congiunto trova le proprie fonti di riferimento nella legislazione speciale.

La rilevanza del controllo congiunto emerge senz'altro nella disciplina *antitrust*, atteso che l'art. 7, 2°

([114]) P. MARCHETTI, *Sul controllo e sui poteri della controllante*, cit., 1548.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

co., l. 287/1990, precisa che «il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa *o dal gruppo di persone o di imprese*», mentre l'art. 5, 1° co., lett. *b)* della medesima legge prevede che un'operazione di concentrazione si verifica, *inter alia*, quando «[…] *più soggetti in posizione di controllo* di almeno un'impresa ovvero *una o più imprese acquisiscono* […] *il controllo* dell'insieme o di parti di una o più imprese» (enfasi aggiunta) (115).

Analogamente, il controllo congiunto è evocato dal T.u.f. nell'art. 122, che prevede che la disciplina *ivi* prevista si applichi, tra l'altro, ai patti parasociali «aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante» (5° co., lett. *d)*). Ed analoga previsione è stata inserita ad opera del d.lgs. 6/2003 nel codice civile (art. 2341-*bis*, 1° co., lett. *c)*, cod. civ..

Infine, la fattispecie è espressamente contemplata dalla disciplina del bilancio *ex* d.lgs. 127/1991, il quale, all'art. 37, prevede che «possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo *congiuntamente* con altri soci ed in base ad accordi con essi […]» (116).

---

(115) In tema di controllo congiunto nella disciplina *antitrust* si vedano M. NOTARI, *La nozione di "controllo" nella disciplina* antitrust, Milano, 1996, 393 ss.

(116) Analoga previsione è quella dell'art. 35, d.lgs 87/1992, dedicata al consolidamento proporzionale nei bilanci dei gruppi bancari, in base al cui primo comma […] sono incluse nel consolidamento anche le imprese sulle quali l'impresa

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Invece, di controllo congiunto non emerge traccia nella definizione di società controllate di cui alla disciplina comune, ossia del codice civile. La formulazione dell'art. 2359 cod. civ., difatti, ruota tutta intorno ai legami (partecipativi o contrattuali) che possono intercorrere tra una società ed «*un'altra* società», senza aprire, almeno ad una interpretazione letterale, alla possibilità che il controllo, invece che essere imputato ad un solo soggetto, sia imputato a due o più soggetti che congiuntamente lo detengano ([117]).

Parallelamente al proliferare degli interventi legislativi nei quali veniva dato rilievo al controllo congiunto, gli interpreti si sono interrogati sulla estraneità o meno di questa fattispecie rispetto alla disciplina di cui all'art. 2459 cod. civ..

---

capogruppo o imprese da questa controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purché: a) la partecipazione posseduta dall'impresa capogruppo e dalle imprese da questa controllate non sia inferiore a un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) l'impresa controllata congiuntamente appartenga a una delle categorie indicate nell'art. 28.

([117]) In questo senso anche uno degli Autori che più strenuamente ha affermato la rilevanza del controllo congiunto anche ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. (v. *infra* in testo e note): «l'art. 2359 c.c., invero, dapprima nella sua veste di definizione unica, in seguito quale norma di riferimento (o di "richiamo") di un più articolato sistema di definizioni, non dice mai a chiare lettere, in nessuna delle tre versioni che fino ad oggi si sono succedute, se sia ammissibile, o se esso ricomprenda, il controllo congiunto» (cfr. M. LAMANDINI, *Appunti in tema di controllo congiunto*, in *Giur. comm.*, 1993, I, 220).

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Una prima, netta, presa di posizione sul tema si deve alla giurisprudenza milanese. Nella nota sentenza del Tribunale di Milano del 6 novembre 1986, alle argomentazioni degli attori che avevano prospettato la sussistenza di un'ipotesi di controllo congiunto tra membri di un patto parasociale, i giudici hanno replicato che «la prospettazione è inconferente, in quanto estranea alla figura di controllo delineata dall'attuale sistema normativo. […] è fatto incontestabile che l'art. 2359 cod. civ. individua il controllo in relazione ad *un soggetto dominante*; il dato testuale è inequivoco» (enfasi aggiunta) ([118]).

([118]) Cfr. Trib. Milano, 6 novembre 1986, in *Giur. comm.*, 1987, I, 443 s., con nota di L.A. BIANCHI, *Il caso Rizzoli*, 413 ss.. Interessante è rilevare, per quanto qui specificamente interessa, che gli attori avevano affermato che una figura generale di controllo congiunto, valevole anche per il diritto dell'editoria (disciplina alla base della soluzione della lite), sarebbe stata enucleabile a partire da un inciso contenuto nella nota 2 al modello D allegato al regolamento oggetto del d.p.r. n. 73/83, concernente l'approvazione dei modelli di bilancio delle imprese editoriali, inciso che conteneva un riferimento ad una «impresa rientrante nell'area di consolidamento» che «detiene il controllo di un'altra impresa congiuntamente con terzi». La tesi degli attori è stata nettamente disattesa dal Tribunale, secondo il quale «appare impossibile a questo Tribunale minimamente ipotizzare che attraverso un'espressione contenuta in una nota in calce ad un modello allegato ad un regolamento amministrativo possano riscriversi norme primarie legislative come la disciplina anti-trust dell'art. 4 [l. 416/1981, n.d.r.] e la disciplina societaria del codice» (p. 444). La replica del Tribunale agli attori, ad opinione di L.A. BIANCHI, *Il caso Rizzoli*, cit., 428, è poco convincente, seppur corretta. L'Autore ha rilevato, infatti, che «[…] i giudici milanesi

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

La conclusione cui è giunta la magistratura milanese è stata poi supportata dalla maggioranza degli studiosi della materia ([119]), a cui si è opposto, però, l'orientamento di altra, minoritaria, dottrina. Il principale sostenitore di questa seconda tesi, in particolare, ha affermato con convinzione la rilevanza del controllo congiunto rispetto all'art. 2359 cod. civ., osservando, in primo luogo, che «ogniqualvolta le singole definizioni di controllo siano costruite richiamando genericamente il concetto di influenza dominante», esse, automaticamente, accolgono, «almeno in via di tendenza anche il controllo congiunto». Ed il medesimo Autore è andato oltre, sostenendo che proprio l'interpretazione letterale dell'art. 2359 cod. civ. non è così univoca come si potrebbe credere. «L'angolo

---

avrebbero potuto replicare con ben maggiore fondamento all'arguta tesi attorea che proprio la parte delle "note esplicative" da essi richiamata finisce in realtà per comprovare l'irriducibilità della fattispecie del "controllo congiunto" all'area dei rapporti di cui all'art. 2359 c.c. La circostanza che la regolamentazione del bilancio consolidato prevista dalla legge n. 416 contempli un diverso regime di consolidamento per le partecipazioni in "imprese o filiali comuni", rispetto a quello previsto per le imprese controllate e collegate, costituisce infatti un'indiretta e significativa riprova che la fattispecie del controllo congiunto si pone su un piano nettamente distinto sia rispetto a quello del controllo imputabile ad un solo soggetto, sia nei confronti del collegamento *ex* art. 2359, n. 2».

([119]) Per ampi riferimento bibliografici, sia concesso rimandare a M. NOTARI – J. BERTONE, *Commento all'art. 2359*, in *Azioni*, a cura di M. Notari, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, Milano, 2008, 683, nt. 49.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

visuale da cui prende le mosse la norma in commento è infatti quello della società controllata e non già quello della controllante. La disposizione mira cioè a definire quale società possa dirsi controllata e quale, per contro, no; di conseguenza e necessariamente, ben scarso ruolo ha nella struttura logico costruttiva della norma il numero dei controllanti. […] se i controllanti sono più di uno, ricorrendo il controllo congiunto, la società partecipata è ugualmente controllata ai fini dell'art. 2359 c.c.». Ed infine, il legislatore avrebbe voluto dire che «bastava una controllante per aversi la controllata; non già che la controllata non può avere più controllanti» ([120]).

Argomentazioni certamente affascinanti, queste, e che, rilette alla luce del nostro lavoro, sembrano sottendere l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Ma con altrettanta efficacia, l'approccio minoritario è sconfessato dagli esponenti della dottrina maggioritaria. In particolare, ancora in riferimento alla formulazione della disposizione, è stato osservato che «ammesso che l'interpretazione letterale non sia decisiva rispetto ad una norma imperativa […] neppure quando il suo significato è univoco, non è comunque possibile interpretarla in senso opposto a quello fatto palese dalla sua formulazione […] quando, oltretutto,

---

([120]) M. LAMANDINI, *Appunti in tema di controllo congiunto*, cit., 242 ss..

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

l'interpretazione contraria al dettato normativo è priva di qualsiasi base testuale» (121).

E sulla scorta di simili ricostruzioni interpretative si è poi concluso nel senso che al controllo congiunto non sia possibile dare rilevanza se non in quei precisi ambiti dell'ordinamento ove la fattispecie è stata espressamente inserita dal legislatore (122). Ossia, in altri termini, il controllo congiunto rileverebbe solo per le discipline approntate dalla legislazione speciale.

La dottrina è rimasta ferma sulle due richiamate posizioni anche dopo la riforma delle società realizzata con il d.lgs. 6/2003, ciascuno dei due orientamenti ritenendo di individuare, nelle trame delle disposizioni novellate, la conferma della propria tesi.

Così, da un lato gli esponenti della corrente minoritaria hanno evidenziato che l'art. 2341-*bis*, 1° co., lett. *c)*, cod. civ. – ove vengono richiamati i patti parasociali «che hanno per oggetto o per effetto l'*esercizio* anche congiunto di una influenza dominante»

---

(121) G. SBISÀ, *Società controllate e società collegate*, in *Contr. e impr.*, 1997, 358.

(122) Cfr. in particolare P. MARCHETTI, *Note sulla nozione di controllo nella legislazione speciale*, cit., 13: «Tornando allora ai problemi del controllo congiunto mi pare dunque che la sua rilevanza rappresenti una eccezione rispetto alla prevalente nozione di controllo che postula l'unicità del controllante: il dominio e *non* il condominio. Il controllo congiunto, e quindi i gruppi basati sul controllo congiunto, assumono rilevanza ove tale forma di controllo sia espressamente prevista. Non certamente allorché il controllo venga ricondotto all'art. 2359; non certamente allorché si attribuisce rilevanza ad accordi tra soci o tra società a' sensi dell'art. 2359».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

– avrebbe eliminato ogni dubbio circa la possibilità che i patti parasociali possano condurre all'esercizio, anche congiunto, dell'influenza dominante su una società. E la collocazione della disposizione, all'interno della disciplina comune del codice civile, varrebbe a scardinare l'idea che il controllo congiunto sia contemplato solo dalla legislazione speciale e non anche dal sistema comune il cui fulcro è l'art. 2359 cod. civ. (123).

Dall'altro, vi è chi ha riflettuto sulla disciplina dell'attività di direzione e coordinamento per ribadire che la nozione di controllo *ex* art. 2359 cod. civ. presuppone «il *potere di imporre la propria volontà* nelle decisioni essenziali dell'assemblea ordinaria, configurabile *come tale* solo in via solitaria ed esclusiva» (124). In particolare, la modifica apportata dal legislatore all'art. 2497-*sexies* con il d.lgs. 37/2004 confermerebbe che la locuzione al singolare "un'altra società" di cui all'art. 2359 cod. civ. ha una portata effettiva, e non è stata utilizzata "a caso" da legislatore. E ciò perché l'art. 2497-*sexies* cod. civ., nella versione originariamente emanata, presumeva l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di una società in capo "alle società e agli enti che le controllano", ed è stata modificata proprio nel riferimento al soggetto controllante,

(123) In questo senso si vedano i riferimenti già indicati da M. NOTARI – J. BERTONE, *Commento all'art. 2359*, cit., 686, nt. 57.

(124) Così M. NOTARI – J. BERTONE, *Commento all'art. 2359*, cit., 729.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

sostituito con la locuzione al singolare. «Pertanto, se fosse vero che la nozione di controllo comprendesse anche il controllo congiunto, non si spiegherebbe la ragione (non già di una causale formulazione letterale al singolare, bensì) della consapevole scelta del legislatore di riferire la presunzione di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497-*sexies* ai soli casi di controllo solitario, e non ai casi di controllo da parte di più di una società controllante» ([125]). Ed ancora, sempre alla luce della disciplina dell'attività di direzione e coordinamento, sfumerebbe la possibilità di ritenere che il riferimento ai patti parasociali «che hanno per oggetto o per effetto l'*esercizio* anche congiunto di una influenza dominante» di cui all' art. 2341-*bis*, 1° co., lett. c), cod. civ. sia indice della generale rilevanza del controllo congiunto, anche all'interno della disciplina comune (enfasi aggiunta): «è infatti del tutto plausibile che l'esercizio congiunto dell'attività di direzione e coordinamento avvenga sulla base di un esercizio congiunto di un'influenza dominante dell'assemblea della società congiuntamente partecipata (che anzi ne costituisce il presupposto di fatto), senza però che *ciascun* partecipante disponga di un *potere* necessario e sufficiente per esercitare tale influenza» ([126]). A tale conclusione l'Autore richiamato giunge sottolineando che «la nozione di controllo

---

([125]) M. NOTARI – J. BERTONE, *Commento all'art. 2359*, cit., 729 s..

([126]) Cfr sempre M. NOTARI – J. BERTONE, *Commento all'art. 2359*, cit., 731.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

rappresenta una situazione *potenziale*, riconducibile alla disponibilità degli strumenti che consentino di esercitare un'influenza dominante, dalla quale dipende l'applicazione di una serie di discipline di tipo "preventivo" (o anche solo informativo), che sembrano prescindere dall'effettivo esercizio dei poteri di controllo e ancor più sembrano prescindere dal fatto che, grazie a tali poteri, la controllante assuma anche la "direzione" gestionale e strategica della controllata. [...] All'opposto, la nozione di direzione e coordinamento di società rappresenta con tutta evidenza una situazione *effettiva*, di concreto esercizio della conduzione strategica e gestionale di una società, mediante l'emanazione di direttive al suo organo amministrativo (o addirittura mediante la diretta assunzione della direzione della stessa). [...] Il diverso piano di rilevanza e le differenti funzioni spiegano quindi perché sia configurabile, agli effetti degli artt. 2497 ss., l'esercizio anche congiunto dell'attività di direzione e coordinamento, mentre rimanga estraneo dalla fattispecie di controllo di cui all'art. 2359 il caso del c.d. controllo congiunto» ([127]).

Non è questa la sede per (né si ha la presunzione di) tentare di sciogliere nodi interpretativi che hanno impegnato ed impegnano la dottrina da decenni. Ci sia concessa, però, prima di procedere con l'analisi del

---

([127]) Cfr ancora M. NOTARI – J. BERTONE, *Commento all'art. 2359*, cit., 730 s..

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

controllo congiunto nei ristretti ambiti della disciplina del bilancio consolidato, qualche breve osservazione sul dibattito di cui abbiamo dato conto.

Interessanti le argomentazioni tutte degli studiosi, forse in particolar modo quelle ultime che, a partire dall'analisi dell'attività congiunta di direzione e coordinamento, trovano ulteriore conferma dell'esclusione del controllo congiunto dalla portata dell'art. 2359 cod. civ.. Ci pare, però, che, in fondo, l'argomento vincente per chi voglia sostenere la non rilevanza del controllo congiunto ai sensi del codice civile sia pur sempre quello letterale. Altrimenti, ad esempio, forse non sarebbe stato necessario ribadire che, in caso di esercizio congiunto dell'attività di direzione e coordinamento tramite patto parasociale, la fattispecie comunque esula dal controllo *ex* art. 2359 cod. civ. poiché nessuno dei paciscenti può ritenersi disporre di un "*potere* necessario e sufficiente" per esercitare (individualmente) l'influenza dominante.

Invero, in quel caso sarebbe il patto (ossia, per il suo tramite, i soci che lo dominano congiuntamente) a disporre del "potere necessario e sufficiente" per esercitare l'influenza dominante – atteso che, se tramite il patto viene esercitata la direzione e coordinamento, che è la massima espressione della influenza dominante, ben arduo ci sembra negare allo stesso patto di detenere il "potere", il controllo. Ma allora, in ultima istanza, un tale patto non varrebbe a far includere il controllo

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

congiunto nella portata dell'art. 2359 cod. civ. sol perché il patto non è «*un'altra società*» che «dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria» oppure «di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria». Ed a questa conclusione ci sembra di poter giungere con riguardo, in generale, a tutti i patti che attribuiscono il controllo congiunto a due o più dei loro partecipanti, a prescindere dalla circostanza che tale controllo venga sviluppato nell'attività di direzione e coordinamento.

Tutto ciò premesso, la nostra ricerca può proseguire lasciando solo sullo sfondo lo spinoso tema della rilevanza, in generale, nel nostro ordinamento, del controllo congiunto.

Come abbiamo anticipato, infatti, la disciplina approntata in materia di bilancio consolidato espressamente contempla, accanto alla fattispecie del controllo esclusivo, quella del controllo congiunto e ciò vale sia per il sistema nazionale sia per quello dei principi contabili IAS/IFRS.

1.1. Controllo congiunto e consolidamento proporzionale *ex* art. 37, d.lgs. 127/1990.

Se in materia di controllo esclusivo lo IAS 27 trova il proprio "precedente" nell'art. 26, d.lgs. 127/1991, allo stesso modo lo IAS 31 dedicato al controllo congiunto

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

trova il proprio naturale termine di paragone nell'art. 37, d.lgs. 127/1991.

L'art. 37, d.lgs. 127/1991 stabilisce al primo comma che «Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'art. 2359, terzo comma, del codice civile» ([128]). Il secondo comma della disposizione aggiunge che «In tale caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta» ([129]).

([128]) «Nel 1° comma dell'articolo viene data la possibilità di effettuare il consolidamento delle partecipazioni delle quali si detiene il controllo congiuntamente con altri soci ("joint venture" nel testo originale della VII direttiva). È importante qui sottolineare che rientrano nel concetto di *joint venture* quelle partecipazioni sulle quali si può esercitare il controllo solo congiuntamente, con l'esclusione di quelle sulle quali il controllo viene esercitato dalla partecipante [individualmente, *n.d.r.*] grazie ad accordi con altre partecipanti: quest'ultime rientrano ovviamente nella fattispecie prevista dall'art. 26, 2° co., lett. b) […]» (P. BALZARINI – S. SARCONE – A. FILIPPINI, *La disciplina dei bilanci consolidati*, in *La nuova disciplina dei bilanci di società (Commento al d.lg. 9 aprile 1991, n. 127)*, a cura di M. Bussoletti, Torino, 1993, 205.

([129]) Il metodo del consolidamento proporzionale si traduce nella rappresentazione di tutte le attività e le passività della partecipata "linea per linea" (come nel caso del consolidamento integrale) ma solo proporzionalmente alla percentuale di partecipazione (e senza che debba emergere una posta relativa alla partecipazione di eventuali azionisti di minoranza). Sull'efficacia della tecnica del consolidamento

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

proporzionale per la rappresentazione delle partecipazioni a controllo congiunto si registrano posizioni discordanti. Taluno ritiene che il metodo *de quo* sia il più adeguato, perché «più aderente all'obiettivo di presentare il patrimonio di gruppo nella sua effettiva consistenza: mentre nel caso in cui si detiene un effettivo controllo della partecipazione è corretto rappresentare la globalità delle attività e passività dell'impresa sulla quale questo controllo si esercita, lasciando una posta sintetica ad evidenziare gli eventuali diritti di terzi sul risultato e sul patrimonio netto aziendale, quasi i terzi abbiano un semplice diritto alla liquidazione della loro quota, e non un diritto proporzionale sui singoli beni dell'impresa, nel caso in cui tale controllo non si eserciti se non insieme ad altri la rappresentazione del patrimonio della partecipata all'interno del patrimonio è limitata alla percentuale di partecipazione; in caso contrario si avrebbe una rappresentazione gonfiata dei diritti del gruppo di imprese, che la sintetica rappresentazione dei diritti dei terzi in [un']unica voce di rettifica non riuscirebbe da sola a correggere» (così P. BALZARINI – S. SARCONE – A. FILIPPINI, *La disciplina dei bilanci consolidati*, cit., 206). Analogamente V. PIACENTINI, *Commento all'art. 37*, cit., 460, secondo il quale «la scelta del metodo adottato risulta coerente con la funzione del bilancio consolidato di presentare il patrimonio netto di gruppo nella sua effettiva consistenza» (cfr. anche per i riferimenti bibliografici ai cultori della materia di formazione aziendalista). Recentemente, invece, la tecnica del consolidamento proporzionale è stata oggetto di critica. L.A. BIANCHI, *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato*, in *Riv. soc.*, 2011, 263, ha infatti rilevato che «[…] la tecnica del consolidamento proporzionale ha goduto di ben poca fortuna e diffusione nella pratica contabile italiana, anche perché, a ben vedere, i presupposti concettuali e teorici dai quali essa muove appaiono assai fragili e anzi discutibili. L'idea, infatti, che un socio il quale controlla congiuntamente con altri soggetti un'altra società sia idealmente titolare di una quota di attività (e passività) e di componenti di reddito di detta società in misura pari alla propria percentuale di partecipazione in essa contrasta ancor prima che con i principi giuridici che presiedono alla essenza di una qualsiasi

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Dal tenore letterale della norma si evincono alcuni elementi chiave. In primo luogo, il legislatore consente – ma non obbliga – la società che redige il bilancio consolidato a rappresentare con il metodo del consolidamento proporzionale le partecipazioni che le attribuiscono il controllo congiunto in altre imprese. Ciò significa che, in alternativa, il redattore dei conti consolidati potrà prediligere la rappresentazione di tali partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto, non accordando alcun particolare rilievo alla sussistenza del controllo congiunto.

In secondo luogo, perché si possa rappresentare con il consolidamento proporzionale una partecipazione che veicola il controllo congiunto devono sussistere due presupposti.

Da un lato, deve essere già scattato l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, per la sussistenza di società controllate in via esclusiva. Chiaro in questo senso è il significato dell'art. 37, d.lgs. 127/1991 quando precisa che possono essere incluse nel bilancio consolidato le imprese sulle quali «*un'impresa inclusa nel consolidamento* abbia il controllo congiuntamente con altri soci» (enfasi aggiunta). L'area di consolidamento può essere (proporzionalmente) allargata se una delle imprese ivi incluse (la capogruppo oppure una delle controllate) detiene partecipazioni che attribuiscono il

società di capitali (ed in parte di una società di persone!), con il senso comune di qualsiasi operatore economico».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

controllo congiunto, ma non può essere costruita sulla base del solo controllo congiunto. Qualora una società controlli solo congiuntamente altre società, ma di nessuna ne sia il controllante solitario, allora neppure deve essere redatto il bilancio consolidato ([130]).

([130]) Indicazioni chiare in tal senso dalla Relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. 127/1991, nella quale, in commento all'art. 37, si legge che «l'ipotesi è essenzialmente diversa da quella indicata nell'art. 26, co. 2°, lettera (b): in quest'ultima una singola impresa, che autonomamente non raggiungerebbe una posizione di controllo, grazie ad accordi con altri soci, raggiunge essa stessa la maggioranza dei diritti di voto esprimibili nella società partecipata; nel caso della filiale comune, invece, le due o più partecipanti, solitamente paritetiche, solo congiuntamente sono in grado di governare la partecipata, mentre nessuna di essere raggiunge da sola una posizione di dominio. Si è consentito in conformità con un'espressa previsione della legge delega (art. 1 lett. (b)) di includere nel consolidamento- *pro quota* – anche tali imprese, seguendo del resto una prassi che sembra diffusa (in egual modo si è comportato, ad es., il legislatore tedesco); l'inclusione non è stata peraltro prescritta (diversamente dalla scelta operata dal legislatore francese) in considerazione del fatto che il "controllo in comune" esercitato da imprese distinte, sia pure tra loro coordinate da patti che le vincolano nel governo della partecipata, implica l'inesistenza di una vera influenza dominante, quindi di un vero controllo, da parte di ciascuna delle imprese partecipanti, singolarmente considerate. […] È infine appena il caso di chiarire che, *se un'impresa non è per altre ragioni tenuta alla redazione del bilancio consolidato, non incorre in questo obbligo per il solo fatto di essere titolare di controllo congiunto su una o più filiali comuni*» (enfasi aggiunta) (v.la citata in M. LAMANDINI, *Appunti in tema di controllo congiunto*, cit., 230).
A supporto di tale conclusione, si vedano le interessanti osservazioni di M. TANZI, *La disciplina dei bilanci*, in *Riv. dir. civ.*, 1992, II, 705, secondo il quale «per cogliere la portata di tale affermazione vale porre a confronto l'art. 37 con l'art. 28 [d.lgs. 127/1991]. Nel primo ai parla di (eventuale) *inclusione*

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Dall'altro lato, la redazione del bilancio consolidato e la sussistenza di partecipazioni di controllo congiunto non sono ancora di per sé sufficienti per poter ricorrere al consolidamento proporzionale. Il legislatore ha infatti imposto un ulteriore requisito di carattere formale: al consolidamento proporzionale si può ricorrere solo qualora la partecipazione che veicola il controllo congiunto non sia inferiore alle percentuali indicate dall'art. 2359, 3° co., cod. civ.. Più precisamente, secondo la più attenta ricostruzione, la partecipazione

---

di una partecipazione *nel bilancio consolidato*, nel secondo si prevedono i casi di *esclusione* di una partecipazione *dal consolidamento*. La diversa terminologia usata dal legislatore conferma che l'esercizio della facoltà di cui all'art. 37 presuppone l'esistenza dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato. Non solo. La norma precisa che il consolidamento proporzionale è possibile solo se il controllo congiunto viene esercitato da "un'impresa inclusa nel consolidamento". Il che significa che l'applicabilità dell'art. 37 è subordinata al fatto che la controllante non sia tra quelle escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28. In altri termini, le società soggette a controllo congiunto, benché possano essere consolidate non rientrano nell'area di consolidamento di cui agli artt. 25 e 26. L'art. 37 non aggiunge un'ipotesi di controllo a quelle già previste: il tenore del testo e la collocazione tra le disposizioni sulle modalità di redazione del bilancio consolidato confermano che finalità della norma è soltanto quella di consentire il consolidamento di una partecipazione, che comunque andrebbe inserita nel bilancio sia pure secondo il criterio del costo (di acquisto o di sottoscrizione) o del patrimonio netto, nel caso in cui costituisca immobilizzazione in impresa collegata (art. 36, comma 3°). Perciò non si deve tenere conto della loro consistenza patrimoniale ai fini del superamento dei limiti quantitativi previsti dall'art. 27, comma 1°, neppure se abbiano emesso titoli quotati in borsa».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

deve attribuire almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, oppure il 10% se la società partecipata ha azioni quotate in mercati regolamentati, ossia la percentuale di diritti di voto in base alla quale l'art. 2359, 3° co., cod. civ. individua l'influenza notevole (c.d. collegamento) ([131]).

Ancora sulla formulazione delle disposizione, possiamo rilevare l'assenza di qualsivoglia "qualificazione" dell'impresa sulla quale sussista il controllo congiunto. Nella Relazione al d.lgs. 127/1991, invece, si legge che l'art. 37, d.lgs. 127/1991 «fa uso dell'opzione, concessa dall'art. 32 della [VII] Direttiva, di "autorizzare" (o prescrivere) il consolidamento proporzionale delle cosiddette *filiali comuni*» (enfasi aggiunta) ([132]), mentre nel testo originale in inglese della VII Direttiva (Direttiva 83/349) il riferimento era alla *joint venture*.

([131]) In questo senso V. PIACENTINI, *Commento all'art. 37*, in *Normativa su bilancio e bilancio consolidato*, commentario al d.lgs. 127/1991 a cura di A. Maffei Alberti – E. Bocchini – L.A. Bianchi, in *Nuove legge civ. comm.*, Padova, 1996, 459, secondo il quale, sebbene l'art. 37, d.lgs. 127/1991 faccia riferimento alle "percentuali" di partecipazioni, e non alle percentuale di voto come l'art. 2359 cod. civ., la condizione richiesta *ex* art. 37 deve interpretarsi restrittivamente e ritenersi soddisfatta sol «quando la percentuale di partecipazione sia tale per cui, in forza di essa, nell'assemblea ordinaria, si possano esercitare almeno un quinto dei voti (ovvero un decimo se la partecipazione e quotata in Borsa)». Cfr. anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

([132]) Cfr. M. LAMANDINI, *Appunti in tema di controllo congiunto*, cit., 230.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Infine, la disposizione *de qua* non accenna neppure alcuna definizione di controllo congiunto, salvo precisare che tale forma di controllo deve derivare da particolari accordi stipulati tra la società inclusa nell'area di consolidamento che partecipa all'impresa controllata ed "altri soci" (133) della stessa impresa. E ci colpisce favorevolmente che, già negli anni '90, nel bel mezzo del dibattito sulla natura del controllo congiunto e sul suo rapporto con il controllo esclusivo, uno dei primi autori che si è dedicato all'interpretazione dell'art. 37, d.lgs. 127/1991 si sia fatto precursore dei tempi suggerendo quanto segue: «in assenza di indicazioni normative sulla definizione di controllo congiunto si veda quanto sancito dall'INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARS COMMITTEE, I.A.S. n. 31, *Joint venture*, in IASC, *International Accounting Standards*, Londra 1990 [...]» (134).

---

(133) Con riferimento agli "altri soci" cui accenna l'art. 37, d.lgs. 127/1991, lucidamente V. PIACENTINI, *Commento all'art. 37*, cit., 459, nt. 5, osserva che «deve trattarsi di "altri soci" terzi rispetto al gruppo, ossia diversi da imprese controllate dalla capogruppo. Nel caso contrario, infatti, non si potrebbe nemmeno parlare di controllo congiunto delle due imprese partecipanti, bensì di controllo esclusivo, ancorché indiretto, da parte della capogruppo (con relativo obbligo di consolidamento integrale)». In altre parole, se gli "altri soci" di cui all'art. 37, d.lgs. 127/1991 fossero a loro volta controllati dalla società controllante che redige il bilancio consolidato, tale società controllante, seppur indirettamente attraverso la catena del controllo, sarebbe una volta di più controllante in via esclusiva.

(134) V. PIACENTINI, *Commento all'art. 37*, cit., 459, nt. 7.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

2. Controllo esclusivo vs. controllo congiunto nei principi contabili internazionali: il rapporto tra le due forme di controllo e gli effetti sulla redazione del bilancio consolidato.

IAS 27 e IAS 31 condividono la medesima nozione "base" di controllo, atteso che la definizione per la quale «Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività» è contenuta sia nel § 4, 3° periodo dello IAS 27, sia nel § 3, 2° periodo dello IAS 31 ([135]).

Lo IAS 31 a questa definizione base ne aggiunge una seconda, specificamente dedicata al controllo congiunto. Esso prevede infatti che «Il *controllo congiunto* è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto)» (IAS 31, § 3, 5° periodo).

([135]) Così come, peraltro, la medesima definizione è fatta propria dallo IAS 28 *Partecipazioni in società collegate* (§ 2, 4° periodo) nonché dall'IFRS 3, all'*Appendix A. Defined terms*, voce *control*.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Di là dalla medesima nozione di controllo (base), non vi sono altre disposizioni di raccordo tra i due principi salvo quella di cui al § 5 dello IAS 27. Tale § 5 stabilisce, in particolare, che «Una controllante o la sua controllata possono detenere partecipazioni in una società collegata o in quanto partecipanti in un'entità a controllo congiunto. In tali casi, i bilanci consolidati preparati e presentati in conformità con il presente Principio devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate* e nello IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*».

Conseguentemente, qualora una società controllante *ex* IAS 27 detenga anche partecipazioni in entità a controllo congiunto, tali partecipazioni dovranno essere contabilizzate nei conti consolidati, alla luce dello IAS 31. Ossia, ai sensi dei §§ 30 e 38 dello IAS 31, attraverso il metodo del consolidamento proporzionale oppure del patrimonio netto ([136]). La scelta tra i due metodi di rilevazione è lasciata

---

([136]) «Una partecipante deve rilevare la propria partecipazione in un'entità a controllo congiunto adottando il consolidamento proporzionale ovvero il metodo alternativo descritto nel paragrafo 38 […]» (IAS 31, § 30), ove per partecipante si intende «una partecipante alla joint venture che abbia il controllo congiunto sul quella joint venture» (IAS 31, § 3, 10° periodo). Lo IAS 31, § 38, poi, stabilisce che «In alternativa al consolidamento proporzionale descritto nel paragrafo 30, una partecipante deve iscrivere la propria partecipazione in un'entità a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

all'autonomia del redattore del bilancio. Tuttavia, il principio contabile *de quo* non manca di indicare che il metodo del consolidamento proporzionale dovrebbe considerarsi preferibile. Nello specifico, al § 40, si legge che «Alcune partecipanti rilevano le proprie partecipazioni in entità a controllo congiunto adottando il metodo del patrimonio netto, secondo le disposizioni di cui allo IAS 28. L'utilizzo del metodo del patrimonio netto è sostenuto da coloro che ritengono che non sia corretto sommare valori riferibili a un controllo integrale con valori riferibili a un controllo congiunto e da coloro che ritengono che le partecipanti in un'entità a controllo congiunto abbiano un'influenza notevole, piuttosto che il controllo congiunto. Il presente Principio non raccomanda l'utilizzo del metodo del patrimonio netto perché il consolidamento proporzionale rispecchia meglio la sostanza e la realtà economica della partecipazione di una partecipante in un'entità a controllo congiunto, cioè il controllo sulla quota dei benefici economici futuri ad essa spettanti. Tuttavia, il presente Principio consente l'utilizzo del metodo del patrimonio netto come trattamento contabile alternativo per la rilevazione della partecipazione in entità a controllo congiunto».

Tutto ciò detto, occorre qui richiamare quanto rilevato nel Capitolo I, in tema di obblighi di redazione del bilancio consolidato. In particolare, dobbiamo rammentare che per stabilire se una società debba o

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

meno redigere conti consolidati, alla luce delle indicazioni elaborate dalla Commissione Europea, ci si basa pur sempre sul diritto nazionale attuativo della VII Direttiva, anche nel caso di una società IAS/IFRS *compliant.*

Sicché, solo dopo che si sia verificato che il bilancio consolidato deve essere redatto, sono gli IAS/IFRS omologati a tracciare il perimetro delle entità da includere.

Mentre, se in base al diritto "nazionale" derivato dalla VII Direttiva non sussistono i presupposti per la redazione del bilancio consolidato, allora i principi IAS/IFRS, *tout court*, non troveranno applicazione: «non si applicano gli obblighi del regolamento IAS relativi ai conti consolidati in quanto tali conti non esistono» ([137]).

Più precisamente, un'entità (IAS/IFRS *compliant*) redigerà il bilancio consolidato a patto che risulti controllante – in via esclusiva (o solitaria) – di un'altra impresa, ai sensi dell'art. 26, d.lgs. 127/1991. Ed in quel

---

([137]) Cfr. "Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati", Bruxelles, novembre 2003. Nello stesso senso COMMISSIONE EUROPEA – DIREZIONE GENERALE MERCATO INTERNO E SERVIZI, *Relationship between the IAS Regulation and the 4th and 7th Company Law Directives*, 2006, reperibile su http://ec.europa.eu/international_market/accounting.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

caso, oltre a trovare applicazione lo IAS 27, potrà trovare applicazione anche lo IAS 31. Al contrario, qualora l'entità non si qualifichi come "controllante" *ex* art. 26, d.lgs. 127/1991, a nulla rileverà la sussistenza del controllo congiunto su una o più altre imprese ([138]).

Osservazioni del tutto analoghe varranno anche con riguardo all'IFRS 11, destinato a sostituire lo IAS 31 non appena la procedura di *endorsement* attualmente in corso giungerà a conclusione.

Il passaggio dal sistema basato su IAS 27 e IAS 31 ai nuovi IFRS 10 e IFRS 11 segnerà comunque dei cambiamenti. Primo fra tutti, proprio il trattamento contabile delle partecipazioni a controllo congiunto è destinato a mutare. C'è stato, infatti, un *revirement* dello IASB che, mentre nello IAS 31 caldeggia per l'applicazione del consolidamento proporzionale, consentendo il ricorso al metodo del patrimonio netto, con l'IFRS 11 impone invece di utilizzare il metodo del patrimonio netto. «*A joint venturer shall recognize its interest in a joint venture as an investment and shall account for that investment using the equity method in accordance with IAS 28* Investments in Associates and Join Ventures *unless the entity is exempted from applying the equity method as specified in that standard*» (IFRS 11, § 24).

([138]) Sulla rilevanza solo "ancillare" del controllo congiunto ai fini della redazione del bilancio consolidato, cfr. quanto osservato nel precedente § 1.1.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Merita inoltre rilevarsi che lo IASB nella elaborazione di IFRS 10 e IFRS 11 pare aver dedicato maggior cura al coordinamento tra i due principi (e, di riflesso, tra le due forme di controllo) di quanta non ne emerga dall'analisi di IAS 27 e IAS 31.

Resta fermo che i due nuovi documenti condividono la medesima nozione di base di controllo.

Da un lato, l'IFRS 10, § 6, stabilisce, lo ricordiamo, che «*An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns throught its power over the investee*».

Dall'altro, l'IFRS 11, anche senza riprodurre fedelmente il testo della definizione, ne richiama espressamente i contenuti. L'ultimo paragrafo dell'*Appendix A. Defined terms* precisa infatti che «*The following terms are defined in IAS 27 (as amended in 2011), IAS 28 (as amended in 2011) or IFRS 10* Consolidates Financial Statements *and are used in this IFRS with the meanings specified in those IFRSs:* control of an investee*, equity method, power, protective rights, relevant activities, separate financial statements, significant influence*» (enfasi aggiunta).

Quest'ultima disposizione ci pare rappresentativa della maggiore complementarietà che lo IASB sembra aver perseguito nell'elaborazione del rinnovato pacchetto di documenti contabili dedicati al bilancio consolidato e al trattamento delle partecipazioni.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Ed un ulteriore elemento di raccordo tra IFRS 10 e IFRS 11 si ravvisa nel § 9 dell'IFRS 10, nel quale c'è un chiaro riferimento al controllo congiunto, come fattispecie alternativa al controllo solitario. «*Two or more investors collectively control an investee when they must act together to direct the relavant activities. In such cases, because no investor can direct the activities without the co-operation of the others, no investor individually controls the investee. Each investor would account for its interest in the investee in accordance with the relevant IFRSs, such as IFRS 11* Joint Arrangements*, IAS 28* Investments in Associates and Joint Ventures *or IFRS 9* Financial Instruments».

È vero che anche lo IAS 27, § 5 richiama lo IAS 31 e con esso il controllo congiunto. Tuttavia, il richiamo non ha la medesima portata del § 9 dell'IFRS 10. Lo IAS 27, § 5, infatti, fa riferimento alla possibilità che la controllante e/o le controllate (già incluse a pieno diritto nell'area di consolidamento secondo il metodo integrale) abbiano partecipazioni a controllo congiunto. Non c'è l'espressione del conflitto, dell'incompatibilità tra le due forme di controllo su una stessa entità.

Invece, il § 9 dell'IFRS 10 anticipa i contenuti dell'IFRS 11, ossia esprime chiaramente la possibilità che il controllo sia condiviso tra due o più soggetti e, pertanto, non si possa qualificare come esclusivo bensì (solo) come congiunto. In questo senso, la disposizione mette in relazione le due forme del controllo in chiave conflittuale, lasciando efficacemente intendere che la

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

presenza dell'una forma esclude l'altra. Su una medesima impresa, infatti, il controllo, sia esso esclusivo o congiunto, non può "convivere" con un altro controllo, ma al più con il c.d. collegamento od influenza notevole.

In questo senso, peraltro, si esprimono anche i §§ 13 e 14 dell'IFRS 10.

«*If two or more investors each have existing rights that give them the unilateral ability to direct different relevant activities, the investor that has the current ability to direct the activities that most significantly affect the returns of the investee has power over the investee*» (IFRS 10, § 13).

«*An investor can have power over an investee even if other entities have existing rights that give them the current ability to participate in the direction of the relevant activities, for example when another entity has* significant influence*. However, an investor that holds only protective rights does not have power over an investee […] and consequently does not control the investee*» (IFRS 10, § 14).

3. L'ambito di applicazione di IAS 31 e IFRS 11: nozioni di joint venture ed effetti contabili.

Ai sensi dello IAS 31, «Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto» (§ 3, 6° periodo), ed il controllo

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

congiunto, specularmente, è «la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica […]» (§ 3, 5° periodo).

Il medesimo principio contabile prosegue nell'individuazione della *joint venture*, stabilendo che differenti forme e strutture possono essere ricondotte alla fattispecie.

In particolare, lo IAS 31 distingue tra: (i) gestioni a controllo congiunto ([139]); (ii) beni a controllo congiunto ([140]) e (iii) entità a controllo congiunto.

([139]) «L'attività di alcune joint venture comporta l'utilizzo di beni e di altre risorse delle partecipanti invece della costituzione di società di capitali, di società di persone o di altre entità, o di strutture finanziarie distinte dalle partecipanti. Ciascuna partecipante utilizza i propri immobili, impianti e macchinari e gestisce le proprie rimanenze. Essa sostiene in proprio anche costi e passività e si procura finanziamenti che costituiscono sue obbligazioni. Le attività della joint venture possono essere condotte da dipendenti delle partecipanti alla joint venture parallelamente ad attività simili delle partecipanti. L'accordo di joint venture, di solito, prevede la ripartizione tra le partecipanti alla joint venture dei ricavi di vendita dei prodotti ottenuti congiuntamente e delle spese relative» (IAS 31, § 13). «Un esempio di gestione a controllo congiunto si ha quando due o più partecipanti mettono in comune le loro gestioni, risorse ed esperienze allo scopo di produrre, commercializzare e distribuire insieme un particolare prodotto come per esempio un aeroplano. Le differenti fasi del processo di produzione sono svolte da ciascuna partecipante. Ciascuna partecipante sostiene i propri costi e percepisce una quota, stabilita contrattualmente, dei ricavi della vendita dell'aeroplano» (IAS 31, § 14).
Il documento prosegue poi stabilendo che «Con riferimento alle partecipazioni in gestioni a controllo congiunto, una partecipante deve iscrivere nel proprio bilancio: (a) le attività

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Di particolare interesse ai nostri fini sono le "entità economiche a controllo congiunto", atteso che solo da questa tipologia di *joint venture* emergono partecipazioni suscettibili di essere rappresentate nel bilancio consolidato del titolare con il metodo del consolidamento proporzionale, oppure con quello del patrimonio netto ([141]).

---

che esso controllo e le passività che sostiene; e (b) i costi che sostiene e la quota di ricavi ad essa spettanti dalla vendita di merci o dalla prestazione di servizi da parte della joint venture» (IAS 31, § 15). Con l'ulteriore precisazione che «Poiché le attività, le passività, i proventi e gli oneri sono già rilevati nel bilancio della partecipante non sono richieste rettifiche o altre procedure di consolidamento per i citati elementi nella redazione del bilancio consolidato della partecipante stessa» (IAS 31, § 16).

([140]) «Alcune joint venture comportano il controllo congiunto, e spesso la proprietà congiunta, da parte delle partecipanti, di uno o più beni apportati alla joint venture o acquistati e utilizzati per sue finalità. [...] Ciascuna partecipante può ottenere una parte dei prodotti ottenuti dai beni e ciascuno sostiene una quota concordata di costi» (IAS 31, § 18). Il trattamento contabile per i "beni a controllo congiunto" è regolato dai §§ 21 e 22 del principio, in base ai quali il partecipante deve rilevare nel proprio bilancio la sua quota di beni a controllo congiunto, secondo la natura dei beni stessi; qualsiasi passività sostenuta; la sua quota di qualsiasi passività sostenuta congiuntamente con gli altri partecipanti; qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall'utilizzo della sua quota di beni a controllo congiunto.

([141]) Nello stesso senso L. DE ANGELIS, *La valutazione delle partecipazioni secondo gli IAS/IFRS*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, 424, secondo il quale «l'accordo di *joint venture* può operare sul piano meramente obbligatorio, determinando il sorgere a favore e a carico dei *venturers* dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, come può dar luogo alla costituzione di un ente di tipo associativo, nel quale i *venturers* assumano

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

In questo caso, la nozione di *joint venture* sfuma fino a ricomprendere una qualunque società od entità, costituita sulla base anche di soli apporti in denaro da parte dei soci, purché caratterizzata dalla sottoposizione al controllo congiunto da parte di due o più di essi (c.d. *corporate joint venture*).

Ex IAS 31, § 24, infatti, «L'entità a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di altra entità in cui ogni partecipante ha una partecipazione. L'entità opera come una qualsiasi altra entità, con la differenza che un accordo contrattuale tra le partecipanti stabilisce il controllo congiunto sulla attività economica dell'entità» ([142]).

Alla luce di questa definizione, ci pare si stemperino le caratteristiche della fattispecie "classica"

---

una partecipazione. Il modello che qui maggiormente interessa è beninteso il secondo: quello cioè che si traduce nell'emersione di una formazione distinta dai partecipanti, di un soggetto giuridicamente autonomo [...] idoneo ad essere partecipato nel senso tecnico del termine e dunque [...] ad avere un proprio patrimonio al quale i *venturers* possano fare riferimento al fine di iscrivere nei propri bilanci le rispettive partecipazioni».

([142]) Il principio aggiunge inoltre che «L'entità a controllo congiunto effettua le proprie registrazioni contabili e predispone e presenta bilanci esattamente come ogni altra entità [...]» (IAS 31, § 28) e che «In genere ciascuna partecipante apporta disponibilità liquide o altre risorse all'entità a controllo congiunto. questi apporti sono rilevati contabilmente dalla partecipante ed esposti in bilancio come partecipazione nell'entità a controllo congiunto» (IAS 31, § 29).

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

di *joint venture*, di derivazione anglosassone, intesa quale un'impresa organizzata sulla base di specifici apporti dei partecipanti (macchinari esclusivi, *know how* specializzato, ecc.) e finalizzata alla realizzazione di un'opera ben individuata, alla ultimazione della quale segue tendenzialmente la dissoluzione dell'impresa stessa (143). Perché se è vero, come precisa lo stesso IAS 31, che un'entità a controllo congiunto può essere la veste giuridica con la quale i partecipanti decidono di organizzare una gestione a controllo congiunto o di gestire congiuntamente un particolare bene (144), è altrettanto evidente che la definizione or ora richiamata non richiede affatto che l'entità a controllo congiunto sia basata su apporti, dotazioni o business particolari (145).

---

(143) Cfr. G. DI ROSA, *L'associazione temporanea di imprese. Il contratto di joint venture*, Milano, 1998, 7 ss. al quale si rimanda anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

(144) «Molte entità a controllo congiunto sono, in sostanza, simili alle joint venture cui si è fatto riferimento come gestioni a controllo congiunto o come beni a controllo congiunto. Per esempio, le partecipanti possono trasferire, per motivi fiscali o per altre ragioni, un bene a controllo congiunto, quale un oleodotto, in un'entità a controllo congiunto. Analogamente, le partecipanti possono apportare a un'entità a controllo congiunto prevedono anche la costituzione di un'entità a controllo congiunto per affrontare aspetti particolari dell'attività quali la progettazione, la promozione, la commercializzazione o l'assistenza post vendita del prodotto» (IAS 31, § 27).

(145) Rileva invece L.A. BIANCHI, *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato*, cit., 263, che le disposizioni del principio IAS 31 sembrano far riferimento proprio alla *joint venture* di matrice anglosassone, «[…] un'impresa partecipata in forma

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Con l'emanazione dell'IFRS 11, lo IASB ha modificato, in certa misura, l'approccio al fenomeno della *joint venture*, come si può evincere già dalla "rubrica" del principio, intitolato "*Joint Arrangement*".

La tripartizione della *joint venture* viene abbandonata, a beneficio di una nuova fattispecie generale – chiamata appunto *joint arrangement* – suddivisa in due sotto-categorie.

Il *joint arrangement* può dar luogo ad una *joint operation* oppure ad una *joint venture*, a seconda del pacchetto di diritti ed obbligazioni attribuito ai soggetti coinvolti.

In particolare, «*A joint operation is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the*

---

tendenzialmente *paritetica* da due (o anche più) soci e che viene costituita – sovente a termine – per lo svolgimento di uno specifico (e, di norma, circoscritto) "affare", ancorché potenzialmente di rilevante portata economica (si pensi, tipicamente, alla realizzazione di una infrastruttura civile». Sì che lo IAS 31 sarebbe destinato ad applicarsi «[…] ad una "formula" organizzativa e negoziale, ossia le *joint venture* e/o la c.d. impresa comune […] che, pur essendo da molto tempo ben nota anche alla prassi italiana, riguarda, a ben vedere, una parte soltanto dell'ampia congerie di imprese partecipate da una pluralità di soci "forti". Le definizioni contenute nel principio in esame, ivi comprese quelle riferite a imprese comuni organizzate con il ricorso a veicoli societari (le "entità economiche a controllo congiunto") si adattano invece a fatica alla realtà delle grandi società le quali, accanto ad un numero limitato di azionisti di riferimento, abbiano anche un numero rilevante di soci».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operators» (IFRS 11, § 15).

Lo IASB ha quindi riunito le "gestioni a controllo congiunto" ed i "beni a controllo congiunto" in un'unica categoria, confermandone la disciplina della rappresentazione contabile ([146]).

Invece, le "entità economiche a controllo congiunto" vengono ricondotte, *tout court*, ad una rinnovata nozione di *joint venture*, inteso che «*A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers*» (IFRS 11, § 16).

Merita precisarsi che la distinzione tra una *joint venture* e una *joint operation* non è basata sulla costituzione o meno, da parte dei partecipanti, di un apposito veicolo. Infatti, mentre un *joint arrangement* non strutturato in forma di veicolo è certamente una *joint operation* (IFRS 11, § B16), qualora le parti optino per la costituzione di un veicolo *ad hoc*, esse potrebbero dar luogo sia ad una *joint operation* sia ad una *joint venture*

([146]) L'IFRS 11, § 20, infatti, prescrive al partecipante ad una *joint operation* di contabilizzare «[…] *in relation to its interest in a joint operation: (a) its assets, including its share of any assets held jointly; (b) its liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly; (c) its revenues from the sale of its share of the output arising from the joint operation; (d) its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and (d) its expenses, including its share of any expenses incurred jointly*», analogamente a quanto previsto dallo IAS 31, §§ 15-16 e 21-22.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

(IFRS 11, § B19), e si tratterà di una *joint venture* solo nel caso in cui i partecipanti abbiano diritto ad una quota del patrimonio netto del veicolo, invece di essere titolari, direttamente, di una parte delle attività e delle passività apportate allo stesso (IFRS 11, § B20).

Qualificandosi il veicolo come una *joint venture*, i partecipanti al controllo congiunto dovranno rilevare la propria partecipazione nei rispettivi bilanci consolidati ai sensi dell'IFRS 11, § 24, in base al quale «*A joint venturer shall recognise its interest in a joint venture as an investment and shall account for that investment using the equity method in accordance with IAS 28* Investments in Associates and Joint Ventures *unless the entity is exempted from applying the equity method as specified in that standard*».

Da questa disposizione emerge chiaramente il *revirement* dello IASB in materia di trattamento contabile delle partecipazioni in entità a controllo congiunto. Infatti, con lo IAS 31 lo *standard setter* lascia sì agli operatori l'opportunità di scegliere tra il metodo del consolidamento proporzionale e quello del patrimonio netto, ma esprime la propria preferenza per il consolidamento proporzionale (IAS 27, § 40). Invece, nell'IFRS 11 viene indicato un unico criterio di rappresentazione, che è quello del patrimonio netto. Con la conseguenza che, non appena il nuovo principio verrà omologato ed entrerà in vigore, le società IAS/IFRS *compliant* non potranno più consolidare

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

proporzionalmente le partecipazioni con le quali detengono il controllo congiunto.

4. Struttura e forma del controllo congiunto nei principi contabili internazionali.

Come anticipato, alla luce dello IAS 31, § 3, 5° periodo, il controllo congiunto è la «condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto)».

Sulla base di questa definizione, il medesimo principio evidenzia che due sono le caratteristiche che connotano qualunque *joint venture*, a prescindere dal sotto-tipo cui la stessa vada ricondotta ("bene a controllo congiunto"; "gestione a controllo congiunto" o "entità a controllo congiunto"). Tali caratteristiche sono: (a) la circostanza che due o più partecipanti siano vincolati da un accordo contrattuale; (b) l'idoneità dell'accordo a stabilire il controllo congiunto ([147]).

([147]) Letteralmente, lo IAS 31, § 7, prevede che «Una joint venture può assumere differenti forme e strutture. [...] Le seguenti caratteristiche sono comuni a tutte le tipologie di joint venture: (a) due o più partecipanti al controllo sono vincolati

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

In particolare, la presenza di un accordo contrattuale che richieda l'unanimità tra i partecipanti segna il confine tra la sussistenza del controllo congiunto – e quindi di una *joint venture* – e, alternativamente, la sussistenza del controllo esclusivo in capo ad un solo soggetto (perché titolare, ad esempio, di una partecipazione di maggioranza assoluta non vincolata ad accordi con uno o più esponenti della minoranza, o perché socio di maggioranza all'interno di un patto che delibera, per l'appunto, a maggioranza) oppure l'assenza del controllo, in una entità nella quale uno o più soci, in virtù della loro partecipazione, godono, al più, ciascuno, dell'influenza notevole, non essendosi tra loro organizzati. Si tratta, in altri termini, di un delicato sistema di equilibri di potere, retto proprio dall'accordo contrattuale tra uno o più partecipanti che dà vita alla *joint venture*: da un lato, l'accordo è in grado di elevare posizioni di influenza notevole alla condivisione del controllo; dall'altro, «il controllo congiunto assicura che nessuna singola partecipante alla joint venture sia in grado di controllare unilateralmente la gestione» (IAS 31, § 11; cfr. anche IAS 31, § 9).

Con riguardo alla natura e alla forma dell'accordo, lo IAS 31 dà prova di applicare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, sottolineando che

---

da un accordo contrattuale; e (b) l'accordo contrattuale stabilisce il controllo congiunto».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

ciò che conta è il contenuto dell'accordo, più che la cornice entro la quale le partecipanti abbiano voluto stipularlo. Così, si precisa che «L'accordo contrattuale può manifestarsi in vari modi, per esempio con un contratto fra le partecipanti o risultare dai verbali delle riunioni tra le partecipanti. In alcuni casi l'accordo può essere formalizzato nell'atto costitutivo o in altri statuti della joint venture. Qualunque sia la forma l'accordo contrattuale è, di solito, scritto ed è relativo ad argomenti quali: (a) l'attività, la durata e gli obblighi di rendiconto della joint venture; (b) la nomina del consiglio di amministrazione o di un organo similare di direzione della joint venture e i diritti di voto delle partecipanti; (c) gli apporti di capitale delle partecipanti; e (d) la ripartizione della produzione, dei proventi, dei costi e dei risultati della joint venture tra le partecipanti» (IAS 31, § 10).

Rilievo particolare va certamente attribuito alle pattuizioni in merito a diritti di voto e criteri di nomina dell'organo amministrativo. E ciò perché, come abbiamo già rilevato, il controllo congiunto si distingue dal controllo esclusivo solo alla luce della plurisoggettività del lato attivo, ossia della condivisione del "potere" su una determinata entità. Resta fermo che il controllo è la titolarità del "potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività". Sì che di controllo congiunto può parlarsi – ai sensi dello IAS 31 e poi dell'IFRS 11 – a

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

patto che tale potere sussista in sé e per sé e sussista in capo a due o più soggetti, ciascuno dei quali non sia in grado di indirizzare la gestione della controllata senza il supporto degli altri controllanti. E questa reciproca interdipendenza non può non riflettersi sui criteri di nomina e di funzionamento dell'organo deputato alla gestione diretta dell'entità controllata. Conseguentemente, un accordo, il cui obiettivo sia il controllo congiunto, da un lato, dovrebbe prevedere meccanismi per la nomina degli amministratori che garantiscano "rappresentanza" a tutti i titolari del controllo; dall'altro, dovrebbe regolare il funzionamento dell'organo amministrativo di modo che per una valida deliberazione occorra il consenso (indiretto, espresso tramite i propri "rappresentanti") di ciascun partecipante al controllo, ossia di tutti i titolari del controllo congiunto.

Esattamente in questi termini sembra esprimersi l'IFRS 11, § B4, laddove, a quanto già contenuto nel richiamato § 10 dello IAS 31, aggiunge che l'accordo per il controllo congiunto generalmente regola «*the decision-making process: the matters requiring decisions from the parties, the voting rights of the parties and the required level of support for those matters. The decision-making process reflected in the contractual arrangement establishes joint control of the arrangement*» (§ B4, lett. (c)).

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Ciò precisato, le riflessioni svolte finora sulla scorta delle previsioni dello IAS 31, varranno anche in riferimento all'IFRS 11.

Il nuovo principio contabile, infatti, non si discosta dal precedente in merito alla nozione di controllo congiunto. La definizione della fattispecie è la medesima (cfr. IFRS 11, § 7) anche se, ovviamente, dovrà applicarsi sulla base della rinnovata definizione di controllo introdotta dall'IFRS 10 ([148]).

L'unica differenza, se di differenza si vuol parlare, può individuarsi in una ancora maggiore accentuazione di quel presupposto del controllo congiunto che è il consenso unanime dei controllanti. L'IFRS 11, infatti, evidenzia in più punti la necessità del consenso di tutti i titolari del controllo congiunto. «*All the parties, or a group of the parties, control the arrangement collectively when they must act together to direct the activities that significantly affect the returns of the arrangement (ie the relevant activities). […] joint control exists only when decisions about*

([148]) Si veda la previsione di coordinamento con l'IFRS 10 contenuta nel § B5 dell'IFRS 11: «*In assessing whether an entità has joint control of an arrangement, an entità shall assess first whether all the parties, or a group of the parties, control the arrangement. IFRS 10 defines control and shall be used to determine whether all the parties, or a group of the parties, are exposed, or have rights, to variable returns from their involvement with the arrangement and have the ability to affect those returns through their power over the arrangement. When all the parties, or a group of the parties, considered collectively, are able to direct the activities that significantly affect the returns of the arrangement (ie the relevant activities), the parties control the arrangement collectively*».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

the relevant activities require the unanimous consent of the parties that control the arrangement collectively. In a joint arrangement, no single party controls the arrangement on its own. A party with joint control can prevent any of the other parties, or a group of the parties, from controlling the arrangement» (cfr. IFRS 11, §§ 8-9-10).

È ben vero che «[…] le indicazioni ricavabili dal sistema IAS/IFRS in materia di controllo congiunto forniscono solo un quadro generale di riferimento, il quale richiede di venir necessariamente adattato e "tradotto" rispetto all'ampia varietà delle diverse situazioni ipotizzabili nelle realtà aziendali» ([149]). Proviamo dunque, nei paragrafi che seguono, ad individuare possibili configurazioni del controllo congiunto, a seconda della frammentazione del capitale sociale tra i soci. In ultimo, concluderemo sulla configurabilità – e la rilevanza – del controllo congiunto "esterno", ossia tra soggetti diversi dai soci oppure tra uno o più soci e uno o più soggetti non partecipanti al capitale dell'entità.

([149]) Così L.A. BIANCHI, *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato*, cit., 266.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

4.1. Partecipazione paritetica al capitale e controllo congiunto "di diritto".

Il principio contabile internazionale IAS 31 dedica ben poco spazio agli effetti che la frammentazione del capitale tra i soci può avere sulla configurazione del controllo congiunto.

Il principio si limita a distinguere tra la c.d. "partecipante" ed il c.d. "investitore". La prima viene definita come «una partecipante alla joint venture che abbia il controllo congiunto su quella joint venture» (IAS 31, § 3, 10° periodo). Il secondo è invece «una partecipante alla joint venture che non ha il controllo congiunto» (IAS 31, § 3, 4° periodo).

Definizioni dalle quali si deduce semplicemente che il controllo congiunto deve coinvolgere almeno due soci dell'entità, ma non per forza *tutti* i soci della stessa.

L'ipotesi più semplice ed intuitiva di configurazione del controllo congiunto deve ritenersi quella in cui l'entità sia stata costituita da due soli soci, i quali vi partecipano in posizione perfettamente paritetica. In questo caso, infatti, senza la necessità di accordi *a latere* di atto costitutivo e statuto, il fatto che le delibere sociali debbano essere adottare a maggioranza – come è la norma – sarebbe sufficiente a configurare il controllo congiunto. E ciò perché, evidentemente, se i due soci al 50% non raggiungessero l'accordo in sede di delibera assembleare, la società si troverebbe bloccata, in

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

stallo decisionale. In particolare, la delibera di nomina dei componenti dell'organo gestorio necessiterebbe, per forza, di una concertazione tra i due soci per l'individuazione di amministratori graditi ad entrambi oppure di un numero pari di amministratori espressione di ciascun socio ([150]). Si avrebbe, in altri termini, quello che è stato indicato come un controllo congiunto "di diritto" ([151]).

([150]) Si noti, peraltro, che i due soci potrebbero anche accordarsi per alternarsi alla conduzione dell'entità, senza per questo far venir meno il controllo congiunto, atteso che proprio tale decisione sarebbe frutto della cooperazione tra gli stessi. Cfr. PWC, *Principi contabili internazionali. interpretazione e confronti con i principi contabili nazionali*, Milano, 2011, 388, ove l'esempio che segue: «Due parti che si dividono in quote uguali la partecipazione in una joint-venture possono accordarsi perché ognuna delle due, ad anni alterni, nomini il presidente, che ha il voto prevalente in consiglio. Vi è chi ritiene che ognuna delle parti ha il controllo della joint venture e la considera controllata ad anni alterni. La posizione migliore, a nostro avviso, è che un tale accordo sulla vita della joint venture rientra nella definizione di controllo congiunto e la partecipazione deve essere contabilizzata come previsto dallo IAS 31».

([151]) In questi termini M. NOTARI, *La nozione di controllo nella nozione antitrust*, Milano, 1996, 400. Cfr. anche F. GHEZZI, *Le imprese comuni nel diritto della concorrenza*, Milano, 1996, 146, secondo il quale, se la «partecipazione paritetica è perfetta, nel senso che si estende ai rappresentanti degli organi di amministrazione e di sorveglianza e non esistono fattori interni o esterni che di fatto non consentono ad una delle parti di esercitare il proprio diritto di influenza determinante sull'impresa comune, si ha in pratica un controllo congiunto *assoluto*».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

In questo senso si è espressa la dottrina ([152]) ed ora si esprime l'IFRS 11, § B7.

Quest'ultima previsione rileva infatti che il controllo congiunto può emergere implicitamente dalla struttura del *joint arrangement*. «*Sometimes the decision-making process that is agreed upon by the parties in their contractual arrangement implicity leads to joint control. For*

([152]) Cfr. in ordine solo cronologico L.A. BIANCHI, *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato*, cit., 264; M. NOTARI, *La nozione di controllo nella nozione antitrust*, cit., 399 s.; M. LAMANDINI, *Il "controllo". Nozioni e "tipo" nella legislazione economica*, Milano, 1995, 125 s. il quale, in particolare, rileva che «[…] in una simile situazione, nessuno dei due soci potrà da solo determinare stabilmente l'attività sociale, ma questa necessariamente dovrà essere decisa insieme da entrambi, perché, in assenza, lo strumento societario non funziona e si viene obbligatoriamente allo scioglimento. […] in un'ipotesi come quella in esame, *il potere negativo di blocco, impeditivo e interdittivo, si "colora", nei fatti, di una valenza positiva, di proposizione e di compartecipazione alla gestione sociale*». In questo senso anche R. PEROTTA – G. STRAMPELLI, *L'applicabilità dell'IFRS 3 in caso di passaggio dal controllo solitario al controllo congiunto. La rappresentazione contabile della successiva fusione tra società sotto comune controllo*, in *Giur. comm*., 2009, I, 48, i quali però allargano il controllo congiunto *de facto* a tutte le ipotesi in cui i soci (due o più) detengano partecipazioni equivalenti: «al di fuori del caso in cui tutti i soci detengano partecipazioni equivalenti (nel quale il controllo congiunto è *de facto*), due o più soci possono esercitare congiuntamente il controllo soltanto […] a condizione che sussista tra di essi un accordo contrattuale».
Contra, invece, V. DONATIVI, *I "confini" del controllo congiunto*, in *Giur. comm.*, 1996, I, 574, secondo il quale «la sottoscrizione di quote paritetiche del capitale sociale non è condizione sufficiente all'individuazione di una situazione di controllo congiunto e potrebbe tutt'al più far scattare in tal senso una presunzione relativa (*rectius*, una "presunzione semplice")».

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

example, assume two parties establish an arrangement in which each has 50 per cent of the voting rights and the contractual arrangement between them specifies that at least 51 per cent of the voting rights are required to make decisions about the relavant activities. In this case, the parties have implicity agreed that they have joint control of the arrangement because decisions about the relevant activities cannot be made without both parties agreeing».

4.2. Gli accordi tra soci che attribuiscono il controllo congiunto.

Molto diverso è il caso in cui il capitale sociale sia spaccato in partecipazioni non paritetiche oppure tra numerosi soci. «[…] due soci con partecipazioni diverse o una pluralità di soci con identica quota di partecipazione possono ritenersi titolari del controllo congiunto soltanto a condizione che detti soggetti abbiano stipulato un *patto* (parasociale)» ([153]).

([153]) Così L.A. BIANCHI, *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato*, cit., 264. Fermo restando, in verità, che se vi fossero due soci al 30 o 40%, ed il resto del capitale fosse in mano a soci assenteisti, la cooperare per la gestione della società – e quindi il controllo congiunto – emergerebbe a prescindere da qualsivoglia accordo (cfr. F. GHEZZI, *Le imprese comuni nel diritto della concorrenza*, cit., 150).

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

In altri termini, occorre che i soci si vincolino con pattuizioni *ad hoc* per realizzare ipotesi di controllo congiunto.

Si consideri il caso in cui vi siano solo due soci, l'uno con una partecipazione pari al 60% del capitale, l'altro titolare del residuo 40%. A queste condizioni, in assenza di particolari accordi, il socio di maggioranza deterrebbe il controllo esclusivo, essendo in grado di determinare, autonomamente, le decisioni dell'assemblea dei soci e, per questa via, la composizione dell'organo di amministrazione della società. Tuttavia, qualora le parti, i soci, stabiliscano che, ad esempio, un amministratore su tre debba essere nominato dalla minoranza – ed il consiglio debba deliberare all'unanimità – ecco che le prerogative del socio di minoranza risultano potenziate, sì da bloccare l'egemonia del socio di maggioranza e configurare il controllo congiunto sulla partecipata. Un simile accordo contrattuale rappresenta quindi il mezzo tramite il quale al socio titolare della partecipazione minoritaria vengono attribuiti diritti maggiori rispetto a quelli che, in proporzione alla sua partecipazione, gli spetterebbero ([154]).

([154]) Cfr. R. PEROTTA – G. STRAMPELLI, *L'applicabilità dell'IFRS 3 in caso di passaggio dal controllo solitario al controllo congiunto. La rappresentazione contabile della successiva fusione tra società sotto comune controllo*, cit., 49, richiamati anche da L.A. BIANCHI, *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato*, cit., 268.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Ancora, possiamo immaginare una società il cui capitale sia frammentato tra più soci, ad esempio tra cinque soci al 20% ciascuno. In quest'ultima ipotesi, nessun socio avrebbe il controllo, in nessuna forma. E ciò perché, in assenza di accordi, le deliberazioni via via adottate dall'assemblea potrebbero poggiare ogni volta su maggioranze diverse. Ed il raggiungimento del *quorum* deliberativo sulla base di equilibri precari, effimeri, non può qualificarsi controllo.

Esplicito in questo senso è l'IFRS 11, § B8: «*[…] When the minimum required proportion of the voting rights can be achieved by more than one combination of the parties agreeing together, that arrangement is not a joint arrangement unless the contractual arrangement specifies which parties (or combination of parties) are required to agree unanimously to decisions about the relevant activities of the arrangement*».

Ciò precisato, inoltre, lo stesso principio propone alcuni esempi (IFRS 11, *Application examples*). Tra questi, consideriamo il seguente: «*Assume an arrangement in which A and B each have 35 per cent of the voting rights in the arrangement with the remaining 30 per cent being widely dispersed. Decisions about the relevant activities require approval by a majority of the voting rights. A and B have joint control of the arrangement only if the contractual arrangement specifies that decisions about the relevant activities of the arrangement require both A and B agreeing*». Detto altrimenti, ove A (o B) neghi il proprio consenso,

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

la decisione non sarà presa, verrà bloccata. Sì che a ciascuna delle parti è riconosciuto un potere di veto.

Ebbene, è proprio intorno al potere di veto che, secondo la ricostruzione della dottrina maggioritaria, sviluppatasi in materia *antitrust*, si costruisce il controllo congiunto ([155]).

A tal proposito, passaggio obbligato per la comprensione della questione paiono le indicazioni fornite dalla Commissione Europea in materia di concentrazioni ([156]). Si veda, in particolare, la Comunicazione 2008/C 95/01. Tale documento comincia la trattazione in tema di controllo congiunto affermando che «Si ha controllo congiunto quando due o più imprese o persone hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'altra impresa. In questo contesto per influenza determinante si intende normalmente il potere di impedire decisioni che determinano l'indirizzo strategico degli affari dell'impresa. A differenza del controllo esclusivo, che conferisce ad un determinato azionista il potere di determinare le decisioni strategiche

---

([155]) Cfr. M. NOTARI, *La nozione di "controllo" nella disciplina antitrust*, cit., 356 ss. e 393 ss.; F. GHEZZI – M. MAGGIOLINO, *Il controllo nel pallone. Riflessioni sulle nozioni di controllo nella disciplina antitrust alla luce di due decisioni concernenti l'acquisizione di società calcistiche*, in *Riv. soc.*, 2006, 95 ss..

([156]) Non a caso, richiamate ampiamente dalla dottrina che ha analizzato le previsioni dello IAS 31. Cfr. L.A. BIANCHI, *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato*, cit., 266 s..

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

dell'impresa, il controllo congiunto è caratterizzato dalla possibilità che si verifichi una situazione di stallo per effetto del potere di due o più soggetti di respingere le decisioni strategiche proposte. Ne consegue che gli azionisti interessati devono concordare una linea d'azione comune per determinare l'indirizzo dell'attività dell'impresa comune e che sono costretti a cooperare» (§ 62).

Ancora, la Commissione, nella medesima Comunicazione, sottolinea che «Il caso più chiaro di controllo congiunto è quello in cui vi sono due sole imprese madri tra le quali sono suddivisi in parti uguali i diritti di voto nell'impresa comune. In tal caso non è necessario che esistano tra loro accordi formali. Tuttavia, se un accordo formale esiste, esso non deve contraddire il principio della parità di entrambe le parti; deve per esempio disporre che ciascuna ha diritto allo stesso numero di rappresentanti in seno agli organi di gestione e che nessuno di essi dispone di un voto preponderante. La parità può essere assicurata anche quando entrambe le imprese madri hanno il diritto di designare lo stesso numero di membri degli organi decisionali dell'impresa comune» (§ 64).

Si consideri anche il successivo § 65 della Comunicazione: «Vi può essere controllo congiunto anche quando non vi è una posizione paritetica delle due imprese madri per quanto riguarda i diritti di voto o la rappresentanza negli organi decisionali o quando vi

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

sono più di due imprese madri. È questo il caso quando gli azionisti di minoranza godono di diritti aggiuntivi che consentono loro di porre il veto sulle decisioni che sono essenziali per determinare gli indirizzi strategici dell'attività dell'impresa comune. Il diritto di veto può essere previsto dallo statuto dell'impresa comune o conferito da un accordo tra le imprese madri. Il diritto di veto può essere reso operante attraverso l'imposizione di un quorum specifico per le decisioni da prendere in sede di assemblea o di consiglio d'amministrazione, nella misura in cui gle imprese madri sono rappresentate nel consiglio stesso. È anche possibile che le decisioni strategiche debbano essere approvate da un organo, per esempio il consiglio di vigilanza, nel quale gli azionisti di minoranza sono rappresentati e la loro partecipazione è indispensabile per raggiungere il quorum necessario per la validità delle decisioni».

Ed infine il § 67: «I diritti di veto che conferiscono il controllo congiunto sono invece, per citare i casi più tipici, quelli relativi a decisioni su questioni quali il bilancio, il programma di attività, gli investimenti di grande entità e la nomina dei più alti dirigenti. Per acquisire il controllo congiunto, tuttavia, non è necessario che l'acquirente abbia il potere di esercitare un'influenza determinante sulla gestione corrente dell'impresa. L'elemento cruciale è che i diritti di veto siano sufficienti a consentire alle imprese madri di esercitare un'influenza determinante in relazione alla

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

determinazione degli indirizzi strategici dell'attività dell'impresa comune. Inoltre non è affatto necessario accertare che un acquirente del controllo congiunto farà effettivamente valere la sua influenza determinante. È sufficiente la possibilità di esercitare tale influenza e, dunque, la semplice esistenza dei diritti di veto».

Davvero arduo pare, dopo la lettura di questi passaggi della Comunicazione 2008/C 95/01, non riscontrare un buon livello di affinità tra la disciplina *antitrust* in materia di controllo congiunto e le indicazioni, invero scarne, fornite da IAS 31 (e IFRS 11). Sì che il bagaglio di esempi fornito dalla Comunicazione ben risulta applicabile anche ai fini dell'applicazione dei principi contabili internazionali ([157]).

A conferma, peraltro, dell'allineamento tra le posizioni della Commissione e il sistema dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio contabile, possiamo portare un ulteriore elemento.

La Commissione, al § 63 della citata Comunicazione, precisa che «I diritti di veto devono riferirsi alle decisioni strategiche sulla condotta degli affari dell'impresa comune ed andare al di là dei diritti di veto normalmente conferiti agli azionisti di minoranza al fine di tutelare i loro interessi finanziari di investitori nell'impresa comune. La normale tutela dei

---

([157]) Così anche L.A. BIANCHI, *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato*, cit., 268.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

diritti degli azionisti di minoranza è limitata alle decisioni sugli elementi costitutivi dell'impresa comune, quali modifiche dello statuto, aumenti o riduzioni di capitale o la liquidazione della società. Un diritto di veto che, per esempio, può impedire la vendita o la liquidazione dell'impresa comune non conferisce il controllo congiunto all'azionista di minoranza che ne gode».

Ebbene, ci sembra riecheggi, in questo brano della Comunicazione, quanto indicato dall'IFRS 10 ai §§ B26-B28, "rubricati" *Protective rights*. Come si è detto nel capitolo che precede, l'IFRS 10, nella Guida per l'applicazione, elenca una serie di diritti che possono indicare la sussistenza del controllo in capo al rispettivo titolare. Tra questi diritti, però, non rientrano i c.d. diritti protettivi, i quali non sono in grado di veicolare il controllo ma semplicemente tutelano il loro titolare – tipicamente il socio di minoranza – da decisioni "estreme", adottate dal socio di controllo, che potrebbero alterare irrimediabilmente l'entità partecipata e, quindi, le condizioni dell'investimento, proprio come indicato dalla Commissione.

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

4.3. Sulla rilevanza del controllo congiunto tra un socio e soggetti che non partecipano al capitale della società, oppure tra soli soggetti "esterni".

In conclusione di questa nostra analisi in materia di controllo congiunto, vogliamo porci un ultimo quesito. Finora abbiamo considerato ipotesi di controllo congiunto tra due o più soci di una società (o *corporate joint venture*).

V'è da chiedersi, adesso, se il controllo congiunto possa rilevare ai sensi dei principi contabili internazionali – ossia per la redazione del bilancio consolidato – anche tra un socio ed un soggetto "esterno" oppure direttamente tra soggetti esterni.

Primo elemento dal quale possiamo argomentare è che, a differenza dell'art. 37, d.lgs. 127/1991, lo IAS 31 – e l'IFRS 11 – non impongono alcuna soglia minima di partecipazione per la rilevanza del controllo congiunto.

Così che, sicuramente, il controllo congiunto rileva anche se uno dei due soci ha una partecipazione minima: si potrebbe comunque applicare il metodo del consolidamento proporzionale, ovvero quello del patrimonio netto, per la rappresentazione della partecipazione, per quanto irrisoria.

Ma la partecipazione può mancare *in toto*? Il dubbio è evidentemente di natura contabile, perché così come ai sensi degli IAS/IFRS è possibile ipotizzare il controllo esclusivo in assenza di partecipazioni, analogamente si

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

può immaginare che un socio venga a dividere il controllo insieme ad un soggetto estraneo alla società (ad esempio un creditore cui siano state concesse prerogative di *governance*). Dal punto di vista contabile, però, il soggetto terzo co-controllante non avrebbe nulla da rappresentare nel proprio bilancio consolidato (ove redatto) attesa l'impossibilità di applicare il metodo del patrimonio netto o del consolidamento proporzionale senza una "misura" della partecipazione.

Invece, le conseguenze del controllo congiunto (seppur con un soggetto estraneo alla compagine sociale) si avrebbero in capo al socio che, presumibilmente, invece di dover procedere al consolidamento integrale dell'entità, avendo rinunciato al proprio controllo esclusivo per il controllo congiunto, potrà adottare il metodo del patrimonio netto oppure quello del consolidamento proporzionale.

Analogamente, è possibile immaginare che il controllo congiunto sia in capo a soli soggetti esterni alla società (ad esempio, i due maggiori finanziatori di un'impresa in crisi che, in seguito a particolari accordi in sede di ristrutturazione del debito, abbiano di fatto esautorato le funzioni dell'assemblea dei soci). Ebbene, anche in questa ipotesi, i soci della società potranno procedere a rilevare le loro partecipazioni come se fossero tutti soci di minoranza (a prescindere dalla misura della partecipazione detenuta).

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Bibliografia

AA.VV., *Bilancio consolidato. Memento pratico Ipsoa-Francis Lefebvre*, Milano, 2011

AA.VV., *I principi contabili nazionali e internazionali. La disciplina aggiornata per una corretta redazione dei bilanci*, Forlì, 2005

AA.VV., *Nuovi IFRS e future evoluzioni*, in *IAS/IFRS. Manuale*, a cura di F. Dezzani – P.P. Biancone – D. Busso, II ed., Milano, 2012, 2719-2752

AA.VV., *Principi contabili internazionali. Memento pratico Ipsoa-Francis Lefebvre*, Milano, 2012

P. ABBADESSA, *I gruppi di società nel diritto italiano*, in *I gruppi di società. Ricerche per uno studio critico*, a cura di A. Pavone La Rosa, Bologna, 1982, 103-146

G. AGHINA, *La nozione di «controllo congiunto» ai fini della applicazione delle norme antitrust comunitarie e italiane sulle imprese comuni*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, 491-498

S. ALVARO – G. MOLLO – G. SICILIANO, *Il voto di lista per la rappresentanza di azionisti di minoranza nell'organo di amministrazione delle società quotate*, in *Quaderni giuridici – Consob*, disponibile su www.consob.it/documenti/Pubblicazioni/Quaderni.../qg1.pdf

F. ANNUNZIATA, *Brevi note in merito alla nuova disciplina delle "partecipazioni potenziali": verso quale* disclosure*?*, in *Giur. comm.*, 2010, I, 584-592

ASSONIME, *Direzione e coordinamento di società. Profili di organizzazione e responsabilità del fenomeno di gruppo (Circolare Assonime n. 44/2006)*, in *Riv. soc.*, 2006, 1097-1114

S. AZZALI, *Concentrazioni aziendali e bilancio consolidato*, in

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti contabili e profili gestionali, a cura di P. Andrei, Torino, 2006, 85-117

A. BADINI CONFALONIERI, *I patti parasociali*, in *Nuovo diritto delle società*, 2012, 9-49 – 133-184

A. BADINI CONFALONIERI – R. VENTURA, *Commento all'art. 2497*, in *Il nuovo diritto societario*, commentario diretto da G. Cottino – G. Bonfante – O. Cagnasso – P. Montalenti, Bologna, 2004, 2150-2184

F. BALLUCHI, *Area di consolidamento*, in *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: concentrazioni aziendali e bilancio consolidato*, a cura di P. Andrei, Torino, 2006, 33-70

A. BASSI, *I gruppi di imprese*, in *Manuale di diritto commerciale*, a cura di V. Buonocore, Torino, 2006, 595-621

G. BELOTTI, *Le imprese comuni ed il regolamento CEE n. 4064/89: imprese comuni cooperative e concentrate*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, 432-443

L.A. BIANCHI, *Note sulla nozione di "controllo" nei principi contabili internazionali in materia di bilancio consolidato*, in *Riv. soc.*, 2011, 253-280

L.A. BIANCHI, *La nuova definizione di "controllate" e "collegate"*, in *La nuova disciplina dei bilanci delle società*, a cura di M. Bussoletti, Torino, 1993, 1-21

L.A. BIANCHI, *Il caso Rizzoli*, in *Giur. comm.*, 1987, I, 413-460

L.A. BIANCHI, *L'"area di consolidamento" nella VII Direttiva CEE nella prospettiva della sua attuazione in Italia*, in *Riv. soc.*, 1987, 1109-1205

P.P. BIANCONE, *IAS 27. Bilancio consolidato e separato*, in *IAS/IFRS. Manuale*, a cura di F. Dezzani – P.P. Biancone – D. Busso, II ed., Milano, 2012, 983-1096

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

P.P. BIANCONE – M. CISI, *L'area di consolidamento ias/ifrs. Prassi in materia di controllo e di inclusione*, in *Impresa c.i.*, 2006, 34-40

M. BINI, *La nuova disciplina del controllo nei principi contabili internazionali*, in *Società*, 2011, 1067-1073

M. BUSSOLETTI, *Bilancio e revisione contabile: sette anni di disciplina all'ombra degli IAS e delle direttive comunitarie*, in *Riv. soc.*, 1116-1172

M. CARATOZZOLO, voce *Principi contabili internazionali (diritto commerciale e diritto tributario)*, in *Enc. dir.*, Annali, I, Milano, 2007, 909-956

M. CARATOZZOLO, *Effetti giuridici dell'applicazione dei principi contabili internazionali in Italia*, in *Società*, 2004, 306-315

V. CARIELLO, *Dal controllo congiunto all'attività congiunta di direzione e coordinamento di società*, in *Riv. soc.*, 2007, 1-62

V. CARIELLO, *Commento all'art. 2497*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. Niccolini – A. Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, 1853-1875

V. CARIELLO, *Fondazioni bancarie e controllo congiunto*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 879-895

V. CARIELLO, *"Controllo congiunto" e accordi parasociali*, Milano, 1997

G. CAROLA, *Attività strategica, organizzativa e di controllo della capogruppo*, in *Società*, 1081-1091 – 1214-1222

P. CARRIÈRE, *Dal* Merger Leveraged Buy Out *al (*De-merger*)* De-leveraged Sell Out*: la "conversione" dei crediti nelle operazioni di ristrutturazione*, in *Società*, 278-293

M. CASÒ, *Controllo di diritto e controllo di fatto negli IFRS:*

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

le possibili interpretazioni dello IAS 27 e il comunicato dello IASB di ottobre 2005, in *Riv. dott. comm.*, 2005, 1219-1223

M. CASÒ – L. POZZA, *Rapporti partecipativi e conseguenti trattamenti contabili secondo gli IFRS: il framework di riferimento*, in *Riv. dott. comm.*, 2006, 547-559

M. CISI, *IAS 31. Partecipazioni in* Joint Venture, in *IAS/IFRS. Manuale*, a cura di F. Dezzani – P.P. Biancone – D. Busso, II ed., Milano, 2012, 1181-1215

E. CODAZZI, *L'ingerenza nella gestione delle società di capitali: tra "atti" e "attività". Profili in tema di responsabilità*, Milano, 2012

E. COSAZZI, *L'ingerenza nella gestione delle società di capitali: tra "atti" ed "attività"*, Milano, 2012

G.E. COLOMBO, *La struttura e il contenuto del bilancio consolidato*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo – G.B. Portale, 7*, Torino, 1994

E. COLUCCI – F. RICCOMAGNO, *Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato. Analisi e soluzioni tecniche*, V ed., Padova, 2002

CONSOB, Comunicazione n. DEM/8024605 del 28-3-2008, reperibile in http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2008/c8024605.htm

D. CORAPI, *In tema di interpretazione delle nozioni di concentrazione e di controllo nella legge 10 ottobre 1990, n. 287*, in *Riv. dir. comm.*, 1992, 525-536

R. COSTI, *I patti parasociali e il collegamento negoziale*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 200-212

R. COSTI, *I sindacati di voto nella legislazione più recente*, in *Giur. comm.*, 1992, I, 25-43

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

G. D'ABRUZZO – E. PUCCI, *Le partecipazioni in società controllate nei nuovi principi contabili internazionali*, in *Boll. Trib.*, 2005, 821-827

L. DE ANGELIS, *La valutazione delle partecipazioni secondo gli IAS/IFRS*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, 383-440

F. DEZZANI, *"Bilancio separato", "bilancio individuale" e "bilancio consolidato" secondo i "principi IAS"*, in *Impresa c.i.*, 2005, 1119-1124

G. DI ROSA, *L'associazione temporanea di imprese. Il contratto di joint venture*, Milano, 1998

V. DONATIVI, *I «confini» del controllo congiunto*, in *Giur. comm.*, 1996, I, 553-592

ERNST & YOUNG, *International GAAP 2012*, Chichester (West Sussex – UK), 2012

ERNST & YOUNG, *IAS/IFRS – US GAAP. Principi contabili italiani*, a cura di E. Abate – R. Rossi – A. Virgilio, Milano, 2008

G. FIGÀ-TALAMANCA, *Direzione e «proprietà transitiva» del controllo di società*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, I, 333-359

G. FIGÀ-TALAMANCA – F. FERIOLI – M. RASTIELLO, *Controllo e sindacati azionari nelle società quotate italiane*, in *Riv. dir. soc.*, 2010, 174-201

S. FORTUNATO, *I principi contabili internazionali e le fonti del diritto*, in *Giur. comm.*, 2010, I, 5-46

S. FORTUNATO, *Dal costo storico al «fair value»: al di là della rivoluzione contabile*, in *Riv. soc.*, 2007, 941-964

S. GARDINI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali ed internazionali*, Milano, 2010

F. GHEZZI, *Le imprese comuni nel diritto della concorrenza*, Milano, 1996

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

F. GHEZZI – M. MAGGIOLINO, *Il controllo nel pallone. Riflessioni sulle «nozioni» di controllo nella disciplina antitrust alla luce di due decisioni concernenti l'acquisizione di società calcistiche*, in *Riv. soc.*, 2006, 76-121

A. GIAMPIERI, *Commento all'art. 37*, in *Legge 6 agosto 1990, n. 223. Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*, commentario a cura di E. Bocchini – N. Lipari, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1991, II, 921-928

A. GUACCERO, *L'impresa comune nella disciplina antitrust nazionale*, in *Riv. dir. comm.*, 1993, 747-784

M. LAMANDINI, *Il "controllo". Nozioni e "tipo" nella legislazione economica*, Milano, 1995

M. LAMANDINI, *Appunti in tema di controllo congiunto*, in *Giur. comm.*, 1993, I, 218-245

G. LO CASCIO, *Commento all'art. 2359 c.c.*, in *La riforma del diritto societario*, commentario a cura di G. Lo Cascio, v. 4, 2003, 201-222

A. LOLLI, *Commento all'art. 1*, in *Normativa su bilancio e bilancio consolidato*, commentario al d.lgs. 127/1991 a cura di A. Maffei Alberti – E. Bocchini – L.A. Bianchi, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, 201-216

J.R. MACEY, *Efficient Capital Markets, Corporate Disclosure & Enron*, in *Giur. Comm.*, 2002, I, 754-772

C. MANCINI, *Obbligo di redazione del bilancio consolidato e area di consolidamento*, in *Bilancio consolidato. Tecniche di redazione e di analisi secondo i nuovi principi internazionali*, a cura di A. Prencipe – P. Tettamanzi, II ed., Milano, 2009, 33-51

P. MARCHETTI, *Note sulla nozione di controllo nella legislazione speciale*, in *Riv. soc.*, 1992, 1-16

A. MELIS, *Corporate Governance in Italy*, in *Corporate*

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Governance: An International Review, Vol. 8, No. 4, October 2000, 347-355

G. MEO, *L'industriale alla conquista della banca: che «governance» è questa?*, in *Analisi giur. dell'econ.*, 2009, 67-76

G. MINERVINI, *Parere di Gustavo Minervini*, in *Due pareri su come vada inteso il "rapporto di controllo" in presenza di sindacati di voto (art. 4, comma 3°, legge n. 1/1991)*, in *Contr. impr.*, 1991, 1015-1020

M. MIOLA, *Società quotate, controlli esterni e gruppi di società*, in *Riv. dir. priv.*, 2005, 7-51

M. MIOLA, *Commento all'art. 93*, in *Testo unico della finanza (d.l. 24 febbraio 1998, n. 58)*, commentario diretto da G.F. Campobasso, Torino, 2002, 763-785

P. MONTALENTI, *Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi*, in *Riv. soc.*, 2007, 317-344

P. MONTALENTI, *Le operazioni con parti correlate*, in *Giur. comm.*, 2011, I, 319-341

M. MORETTI, *Coordinamento tra principi IAS e disciplina civilistica*, in *Corr. trib.*, 2005, 998-1002

G. MUCCIARELLI, *Commento all'art. 93*, in *La disciplina delle società quotate nel testo unico della finanza d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Commentario*, a cura di P. Marchetti – L.A. Bianchi, t. 1, Milano, 1999, 33-67

M. NICOLIELLO, *La prima applicazione dei principi contabili internazionali da parte dei gruppi quotati italiani: un'indagine empirica*, in *Riv. dott. comm.*, 2009, 23-55

G. NINI – D.C. SMITH – A. SUFI, *Creditor Control Rights, Corporate Governance, and Firm Value*, 2009, 1-29, disponibile su http://ssrn.com/abstract=1428880

A. NIUTTA, *Sulla presunzione di esercizio dell'attività di*

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497-sexies *e 2497*-septies *c.c.: brevi considerazioni di sistema*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 983-1006

M. NOTARI, *La nozione di "controllo" nella disciplina* antitrust, Milano, 1996

M. NOTARI – J. BERTONE, *Commento all'art. 2359*, in *Azioni*, a cura di M. Notari, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, Milano, 2008, 665-732

OIC, *Bilancio d'esercizio – finalità e postulati. Principio n. 11*, Milano, 2005

OIC, *Il bilancio consolidato. Principio n. 17*, Milano, 2005

G. OLIVIERI, *L'«area di consolidamento»*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo – G.B. Portale, 7*, Torino, 1994, 665-708

G. OLIVIERI, *La funzione giuridica del bilancio consolidato*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo – G.B. Portale, 7*, Torino, 1994, 577-663

A. PATRONI GRIFFI, *Appunti in tema di bilancio consolidato e di metodi di consolidamento*, in *Appunti in tema di bilancio d'esercizio, di bilancio consolidato e di metodi di consolidamento*, a cura di A. Patroni Griffi, Milano, 1999, 203-221

A. PAVONE LA ROSA, *Le società controllate – I gruppi*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo – G.B. Portale, v. 2**, Torino, 1991, 581-664

R. PEROTTA – G. STRAMPELLI, *L'applicabilità dell'IFRS 3 in caso di passaggio dal controllo solitario al controllo congiunto. La rappresentazione contabile della successiva fusione tra società sotto comune controllo*, in *Giur. comm.*, 2009, I, 45-57

A. PICOLLI, *Principi contabili internazionali IAS/IFRS.*

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

Prima applicazione dal 2005, in *Il controllo nelle società e negli enti*, 2004, 531-538

P. PISONI – P.P. BIANCONE – D. BUSSO – M. CISI, *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, Milano, 2007

A. PRENCIPE – P. TETTAMANZI, *IAS/IFRS e principi nazionali a confronto: il trattamento delle partecipazioni ai fini del bilancio consolidato*, in *Riv. dott. comm.*, 2005, 833-862

PRICEWATERHOUSECOOPERS, *Principi contabili internazionali*, Milano, 2012

A. PROVASOLI, *L'area di consolidamento nella radazione dei bilanci di gruppo. La prospettiva di regolamentazione comunitaria*, in *Riv. dott. comm.*, 2003, 937-993

B. QUATRARO – S. D'AMORA, *Il bilancio d'esercizio e consolidato*, t. II, Milano, 1998

M. ROMANO – M. TALIENTO, *Il trattamento contabile delle partecipazioni in società controllate, collegate e* joint venture *secondo gli attuali IAS 27, 28 e 31*, Roma, 2006

R. RUSCELLAI, *Sindacato azionario e limite statutario di possesso azionario nelle società privatizzate*, in *Giur. comm.*, 1995, I, 901-908

R. SACCHI, *Principi contabili internazionali e finalità dell'informazione finanziaria*, in *Corr. giur.*, 2007, 597-599

C. SACCON, *L'area di consolidamento*, in *Bilancio consolidato. Novità dei principi contabili nazionali e internazionali. procedure operative. Esempi e casi*, a cura di L. Rinaldi, II ed., Milano, 2008, 29-73

L. SAMBUCCI, *Patti parasociali*, in *Riv. dir. impr.*, 2009, I, 21-47

G. SANDRELLI, *La nuova disciplina degli «strumenti*

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

finanziari derivati» nelle offerte pubbliche di acquisto, in *Riv. soc.*, 2012, 129-172

D.U. SANTOSUOSSO, *Sul collegamento societario nell'ambito dei poteri di fatto di società su società*, in *Giur. comm.*, 2002, I, 712-725

L. SASSO, *La nozione di controllo nelle «Controlled Foreign Companies»*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 444-463

G. SAVIOLI, *I principi contabili internazionali*, Milano, 2008

G. SBISÀ, *Sui poteri della capogruppo nell'attività di direzione e coordinamento*, in *Contr. impr.*, 2011, 369-393

G. SBISÀ, *La disciplina dei patti parasociali nella riforma del diritto societario*, in *Nuova giur. civ. e comm.*, 2004, II, 481-497

G. SBISÀ, *Commento all'art. 2359*, in *Commentario al codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1997, 452-506

G. SBISÀ, *Società controllate e società collegate*, in *Contr. impr.*, 1997, 319-367

G. SBISÀ, *Patti parasociali e responsabilità degli amministratori*, in *Contr. impr.*, 1996, 447-466

G. SCHIANO DI PEPE, *Il gruppo di imprese*, Milano, 1990

U.H. SCHNEIDERM, *La disciplina del finanziamento nel «Konzern»*, in *Riv. soc.*, 1985, 995-1039

G. SEMINO, *Il problema della validità dei sindacati di voto*, Milano, 2003

S. SERAFINI, *La qualificazione dei rapporti di controllo ai fini dell'accertamento dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, 108-132

M. SIRAGUSA – R. SUBIOTTO, *Il controllo delle concentrazioni a livello CEE: una prima analisi pratica delle decisioni*

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

della Commissione, in *Giur. comm.*, 1992, I, 233-282

F. SOTTI, *Gli effetti delle teorie di gruppo sulla redazione del bilancio consolidato alla luce dei principi contabili internazionali*, Milano, 2009

C. SOTTORIVA, *Verso l'adozione dei principi contabili internazionali: modificate le direttive comunitarie su conti annuali e consolidati*, in *Società*, 2003, 1145-1158

M.S. SPOLIDORO, *Bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS e capitale sociale*, in *Riv. soc.*, 2010, 1139-1150

M.S. SPOLIDORO, *Il concetto di controllo nel codice civile e nella legge antitrust*, in *Riv. soc.*, 1995, 457-515

G. STRAMPELLI, *Il bilancio consolidato*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, 16***, *Impresa e lavoro*, II ed., Torino, 2011, 659-711

G. STRAMPELLI, *Gli IAS/IFRS dopo la crisi: alla ricerca dell'equilibrio tra regole contabili non prudenziali e tutela della stabilità patrimoniale della società*, in *Riv. soc.*, 2010, 395-446

G. STRAMPELLI, *L'introduzione dei Principi IAS/IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, in *Obbligazioni. Bilancio*, a cura di M. Notari – L.A. Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, Milano, 2006, 321-380

M. TANZI, *La disciplina dei bilanci*, in *Riv. dir. civ.*, 1992, II, 683-738

M. TARABUSI, *Strumenti finanziari partecipativi, diritto di recesso e principi contabili internazionali: esiste ancora il sistema del netto?*, in *Giur. comm.*, 2007, I, 456-483

M. TEZZON, *IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, in AA.VV, *IAS/IFRS. La*

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.

modernizzazione del diritto contabile in Italia, Milano, 2007, 85-99

G.A. TOSELLI – M.F. CORDOVA (a cura di), *Le aggregazioni aziendali e il bilancio consolidato*, Milano, 2007

E. TOZZI, *IAS 27 – Bilancio Consolidato e Separato (Consolidated and Separate Financial Statements)*, in *Il controllo nelle società e negli enti*, 2008, 369-379

E. TOZZI, *IAS 28 – Partecipazioni in Società Collegate (Investments in Associates)*, in *Il controllo nelle società e negli enti*, 2008, 450-459

M. VENUTI, *Il principio «substance over form» nel bilancio» IAS/IFRS*, in *Società*, 2008, 277-288 – 427-439

Tesi di dottorato "L'area di consolidamento nei principi contabili internazionali: controllo esclusivo e controllo congiunto"
di CORRADI LUCIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2013
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.